

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALBORGHETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

è improcrastinabile la necessità di realizzare a breve un nuovo ospedale di Bergamo, stante l'inadeguatezza e l'obsolescenza di quello esistente;

l'ospedale di Bergamo è a servizio non solo del comune capoluogo, ma anche di altri comuni, che ne costituiscono il bacino di utenza, essendo la capacità ricettiva di tale presidio ospedaliero calcolata con riferimento in parte alle esigenze del comune capoluogo e in parte al fabbisogno dei posti letto di altri comuni;

le funzioni di tale nuovo ospedale sarebbero quantomeno provinciali, e non di livello locale, per le specializzazioni in esso previsto;

pertanto, essendo l'ospedale in questione un servizio raro di vasta area, la sua ubicazione non può essere funzionale solo al capoluogo, ma anche al bacino di utenza e più in generale al contesto provinciale, e deve essere inserita in modo razionale in una organizzazione territoriale complessiva, con riferimento a vari fattori quali una equilibrata distribuzione dei servizi sanitari, una migliore accessibilità, una razionalizzazione e riqualificazione dell'intera conurbazione di Bergamo;

la distribuzione dei presidi ospedalieri pubblici è molto più consistente nei quadranti orientati della provincia (Gazzaniga, Alzano Lombardo, Seriate, Calcinate, Trescore Balneario, Sarnico, Lovere) che nei quadranti occidentali (solo San Giovanni Bianco, oltre a una clinica privata), ove pertanto si registra la maggiore carenza di servizio e il maggiore fabbisogno;

tra le osservazioni al piano regolatore regionale del comune di Bergamo, approvato con delibera di consiglio provinciale n. 27 del 15 febbraio 1996, vi era anche quella relativa alla localizzazione del nuovo ospedale di Bergamo, in cui si esprimeva dissenso rispetto alla proposta di ubicazione in località Martinella nella zona est della città;

vanno riaffermate le motivazioni del dissenso a detta ubicazione, in quanto essa aggrava pesantemente lo squilibrio logistico generale, ponendosi addirittura in vicinanza dei due ospedali già esistenti, di Alzano Lombardo e Seriate, e caratterizzati da una relativa facilità di accesso dalle zone orientali già servite, lasciando sorprendentemente scoperte le aree occidentali, fortemente carenti e di accessibilità più complessa, peggiorandone anzi il livello di servizio rispetto alla situazione attuale; peraltro, proprio nel quadrante occidentale era già stata individuata dalla stessa regione, in una precedente programmazione della rete ospedaliera, la sede di un nuovo ospedale;

va ribadito il ruolo di governo del territorio di livello intermedio attribuito dalla legge n. 142 del 1990 alla provincia, ed in particolare la competenza della medesima in ordine al coordinamento dei servizi di vasta area e alla programmazione territoriale di livello sovracomunale;

è necessario assicurare coerenza con il documento « Prime linee di indirizzo di programmazione territoriale », approvato dalla giunta provinciale nella seduta del 27 luglio 1996, per un corretto inserimento della specifica problematica ospedaliera in un più generale contesto complessivo di organizzazione territoriale —:

se non si ritenga doveroso ubicare il nuovo ospedale di Bergamo, nell'ambito di un quadro territoriale complessivo, in una zona posta ad ovest della città, in aree sufficientemente ampie e che consentano adeguata accessibilità e inserimento ambientale. (4-03424)

RISPOSTA. — *Per poter rispondere, su delega della Presidenza del Consiglio dei*

Ministri, all'atto parlamentare in esame, questo Ministero ha attivato il Commissariato del Governo nella Regione Lombardia per acquisirne gli indispensabili elementi di valutazione dalle competenti Autorità socio-sanitarie regionali.

Il piano regolatore adottato dall'Amministrazione comunale di Bergamo ha previsto la localizzazione del nuovo Ospedale cittadino in località « Martinella », a nord-est del capoluogo.

Tale ubicazione venne inserita nel « piano regolatore » dopo accurata analisi di una serie di ipotesi alternative, fra cui alcune riguardanti le aree ad ovest della città, ritenute nel complesso meno idonee dal punto di vista urbanistico, ambientale e della concreta realizzabilità dei progetti.

Nell'occasione, venne esclusa una vasta area ad ovest della città, denominata « Trucca », in quanto inserita nella carta dei rischi geologici come « area esondabile », con forti problemi idrologici di superficie e con problemi di impermeabilità del terreno, determinati dalla presenza di terreni non filtranti.

In seguito, in occasione della proposta di « Accordo di Programma » presentata alla Regione Lombardia dal Comune di Bergamo e dagli Ospedali Riuniti di Bergamo, volta ad accelerare l'iter di realizzazione della nuova struttura sanitaria, si riaccese il dibattito sulla localizzazione dell'erigendo Ospedale.

In particolare, venne considerato il fatto che gli Ospedali Riuniti servono anche il bacino di utenza dell'Isola e della Val Brembana (territori ad ovest e nord-ovest di Bergamo).

Si ritenne, tuttavia, che la localizzazione proposta non avrebbe potuto determinare alcun effetto negativo su tale bacino di utenza, rimandando in ogni caso all'iter dell'« Accordo di Programma » la verifica approfondita dell'idoneità della localizzazione proposta.

Il rallentamento dell'« Accordo di Programma » (connesso anche ai tempi del finanziamento dell'opera), ha consentito all'Amministrazione comunale di riesaminare e analizzare l'intera problematica.

In particolare, la terza Commissione Consiliare Permanente del Comune di Bergamo ha approfondito la questione della localizzazione del nuovo Ospedale.

A conclusione della disamina delle osservazioni presentate sull'area denominata « Martinella », attinenti la viabilità, la concentrazione della struttura ospedaliera ed i vincoli, sentiti i tecnici ed i professionisti investiti della problematica e valutata ogni ulteriore documentazione ricevuta, la Commissione Consiliare ha individuato come area più idonea per la localizzazione del nuovo Ospedale la zona « Polaresco-Trucca », ad ovest della città.

Questo perché si tratta di una zona che possiede caratteristiche peculiari e tali da renderla preferibile rispetto ad altre possibili ubicazioni.

A quanto riferito, l'accessibilità appare ottimale, grazie ai collegamenti autostradale e ferroviario, con possibilità di uso metropolitano ed interurbano già previsto, ed è, altresì, funzionale sia per la viabilità provinciale sia per la viabilità cittadina.

La salubrità e le condizioni ambientali sono buone e non sussistono vincoli.

Inoltre, la zona « Polaresco-Trucca » è l'unica area in cui le infrastrutture già esistenti o previste risultino autosufficienti ed è posta ad ovest di Bergamo, così da corrispondere alle esigenze reali manifestate dai Sindaci e dalle comunità dell'Isola, giustamente preoccupati dalla carenza di strutture sanitarie pubbliche nel territorio e da un rapporto posti-letto per abitanti che appare gravemente penalizzante.

D'altro canto, la Commissione Consiliare, nella consapevolezza che nell'area prescelta esiste una situazione idrogeologica tale da richiedere la massima attenzione, ha ritenuto necessaria una verifica tecnica che consenta di escludere potenziali rischi idrogeologici e di quantificare gli eventuali, maggiori oneri finanziari determinati dalle opere connesse alla prevenzione di tali rischi.

Viste le determinazioni della Commissione Consiliare, la Giunta Comunale di Bergamo ha avviato le procedure di espletamento della verifica tecnica, dai cui risultati dipende la definitiva decisione circa

la localizzazione delle strutture ospedaliere in zona « Polaresco-Trucca », decisione che verrà presa all'interno dell'« Accordo di Programma », quale risultanza di una scelta espressa dalla collegialità delle Istituzioni competenti.

Il Ministro della sanità: Bindi.

ARMAROLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

a Genova i tre segretari della Cgil (Lorenzo Patti), Cisl (Mario De Panfilis) e Roberto Martinelli del Sappe hanno annunciato la rottura delle trattative sulla piattaforma e sui problemi dell'istituto penale per i minorenni di Genova di Mura degli Angeli;

secondo le dichiarazioni dei sindacati prima si sarebbe voluto aprire l'istituto in oggetto, spendendo miliardi di lire per i lavori di sistemazione, nonostante vi fosse stato il giudizio negativo delle organizzazioni sindacali degli agenti di polizia penitenziaria e molte critiche da parte degli operatori sociali. Ora lo si vorrebbe chiudere con una decisione assurda e senza logica e con grande spreco di denaro pubblico;

la struttura verrebbe ad essere chiusa entro breve tempo, col trasferimento del personale a Torino e Milano, fatta eccezione per quattro persone che, secondo l'opinione di Roberto Martinelli, il direttore dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile di Milano, « non sarebbero in grado di gestire nemmeno il servizio di portineria »;

durante l'incontro tra i sindacati e la dirigente milanese Rosa Quadro, quest'ultima ha fornito come spiegazione della decisione la antieconomicità del mantenimento in attività dell'istituto penale minorile, a fronte di una presunta scarsa presenza dei minori ospitati e dal fatto che la struttura non appare idonea alle normative vigenti in materia di restrizione dei minori —:

se tutto ciò non risulti quanto meno sconcertante a distanza di quindici mesi dall'apertura dei centri dopo i lavori, costati centinaia di milioni, di sistemazione;

secondo quale criterio si spendano ogni anno svariati milioni di lire per la collaborazione di comunità private il cui unico onere è quello di garantire la presenza notturna di un loro operatore « educatore », quando sarebbe meglio sfruttare nel miglior modo possibile strutture come quella che adesso si vuole chiudere.

(4-08967)

RISPOSTA. — *L'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, opportunamente interpellata in merito alla interrogazione dell'On. Armaroli, riferisce i seguenti elementi.*

La necessità di un istituto penale minorile nell'area genovese, strettamente collegata alla chiusura dell'istituto per minori di Pontedecimo, diede luogo alla costruzione di una struttura che però, una volta terminata, fu ceduta al settore adulti in quanto risultava sovradimensionata alle esigenze minorili.

La nuova struttura di Mura degli Angeli fu individuata dopo una serie di incontri con gli Enti Locali, durata parecchi anni. Si era, infatti, coinvolto nell'ipotesi di gestione della nuova struttura il Comune, la Provincia e la Regione. Ma l'impegno inizialmente assunto da questi ultimi non è stato mai mantenuto. I tentativi successivi di interessare gli Enti Locali al problema sono risultati vani.

Pur in presenza di dati statistici assai irrilevanti, la Magistratura Minorile genovese esercitò, comunque, una forte pressione sull'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile affinché si addivesse all'attivazione di un Centro di Servizi. Cosicché il complesso di Mura degli Angeli fu affittato con l'obiettivo di essere successivamente acquistato.

Tra la fine del 1995 e l'inizio del 1996 furono attivati, presso il predetto complesso: il CPA, la Comunità, l'istituto Penale Minorile, in via sperimentale solo per la parte destinata alla semilibertà ed alla semidetenzione.

I dati relativi all'utenza registratasi in questi mesi e la necessità di ottimizzare le

risorse impegnate, evitando di utilizzare i limitati fondi a disposizione per strutture sovradimensionate, hanno determinato l'esigenza di ipotizzare una diversa sistemazione del complesso.

Infatti, i dati degli ingressi registrati al Centro di Prima Accoglienza sono:

1995: n. 81, presenza media 0,6;

1996: n. 85, presenza media 0,6;

1997: n. 2, presenza media 0,9 (primo trimestre);

mentre i minori del distretto ligure che sono stati assegnati all'istituto Penale Minorenni di Torino sono stati:

n. 36 nel 1996;

n. 9 nel 1997 (primo trimestre).

Pertanto, quest'ufficio, partendo dal presupposto innegabile del sovradimensionamento attuale del complesso edilizio, e dalla necessità di coniugare risorse impegnate, esigenze effettive, nonché risultati conseguiti, si sta verificando la possibilità eventuale di realizzare in Genova un Centro polifunzionale di Servizi (Comunità Centro di Prima Accoglienza — sezione di accoglienza in custodia cautelare ed in espiazione di pena), coinvolgendo nella stesura del progetto sia la Magistratura che gli Enti Locali.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

BALLAMAN. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

già nella precedente legislatura il sottoscritto aveva presentato interrogazione in Commissione al Ministro delle finanze (n. 5-01460) per conoscere gli intendimenti dell'amministrazione finanziaria circa la sussistenza di un eventuale obbligo alla certificazione fiscale per le imprese che, pur non gestendo stabilimenti balneari, effettuino noleggio di attrezzature da spiaggia nelle riviere;

il ministero delle finanze, richiamando il decreto del Ministro delle finanze del 10 maggio 1995, interpretando letteralmente la norma, consentiva di ricomprendere nel beneficio dell'esclusione dall'obbligo di certificazione anche le imprese individuali titolari di concessione demaniale che effettuino noleggio di attrezzature da spiaggia nelle riviere;

il ministero si era già impegnato ad uno studio per l'emanazione di una circolare chiarificatrice che a tutt'oggi manca;

la stagione balneare è ormai iniziata e in tale situazione si crea grave disagio anche agli operatori che vogliono mettersi in regola —

se la circolare sopra citata possa essere resa disponibile nei tempi più brevi possibili, al fine di chiarire gli obblighi degli operatori. (4-01054)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione al nostro esame la S.V. Onorevole dopo aver premesso che l'Amministrazione finanziaria si era impegnata ad emanare una circolare che estendesse l'esonero dall'obbligo di certificazione fiscale anche alle imprese individuali titolari di concessione demaniale che, pur non gestendo stabilimenti balneari effettuino comunque noleggio di attrezzature nelle spiagge, ha chiesto di sapere se l'Amministrazione finanziaria intende emanare la menzionata circolare chiarificatrice.

Come noto, l'articolo 3, comma 147, lettere e) ed f) della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (collegata alla legge finanziaria per il 1996) ha delegato il governo ad emanare disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti contabili, prevedendo tra l'altro la soppressione dell'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale nell'ipotesi in cui tali adempimenti risultino gravosi e privi di apprezzabile rilevanza ai fini dei controlli.

In attuazione di tale delega è stato emanato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 21 dicembre 1996, il cui articolo 2 elenca le operazioni non più soggette all'obbligo del documento fiscale.

Nell'individuare le categorie di operazioni esonerate, il Governo ha tra l'altro apportato modifiche e chiarimenti in ordine a fattispecie di esonero già previste da disposizioni previgenti, come ad esempio quella relativa alle prestazioni di servizio rese negli stabilimenti balneari.

Al riguardo, si osserva che la lettera rr) del citato articolo 2 del decreto n. 696 del 1996 ha specificato che l'esonero dall'obbligo di certificazione fiscale, peraltro già previsto dal decreto del Ministro delle Finanze del 21 dicembre 1992, spetta esclusivamente ai gestori di stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali), titolari del relativo provvedimento amministrativo rilasciato dalle autorità competenti per l'esercizio dell'attività in questione; inoltre, per effetto dell'articolo 45-bis del codice della navigazione (introdotto dalla legge n. 494 del 4 dicembre 1993), l'esonero spetta anche agli eventuali altri soggetti ai quali il concessionario, in casi eccezionali, per periodi determinati e previa autorizzazione della medesima autorità competente, abbia affidato la gestione dell'attività oggetto della concessione amministrativa.

Il tenore letterale della norma in questione esclude che l'esonero dall'obbligo di certificazione fiscale spetti a soggetti diversi da quelli ora detti.

L'Amministrazione finanziaria, ha, quindi, emanato recentemente la circolare n. 97/E del 4 aprile 1997, con la quale ha precisato che, nel caso in cui l'attività balneare costituisca una prestazione « accessoria » ad altre prestazioni rese in via principale, quale ad esempio quella alberghiera e di campeggio, l'albergatore, in attuazione delle vigenti disposizioni, deve adempiere all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, oltre che per la prestazione alberghiera, anche per le medesime prestazioni balneari accessorie.

Diversamente, nel caso in cui un soggetto sia contemporaneamente gestore sia dell'attività alberghiera che di quella balneare, l'esonero compete per le prestazioni rese nell'esercizio della sola attività balneare, salvo che per entrambe le suddette prestazioni venga corrisposto un unico corrispettivo.

Il Ministro delle finanze: Visco.

BASTIANONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

gli alunni che frequentano le scuole medie di Monte San Giusto (Macerata) sono costretti a seguire obbligatoriamente lo studio della lingua francese;

su quattro sezioni di scuola media, infatti, solo una consente l'insegnamento della lingua inglese, mentre tutte le altre prevedono esclusivamente l'apprendimento della lingua francese;

nelle scuole elementari di Monte San Giusto è stato introdotto, fin dall'anno scolastico 1995-1996, lo studio della lingua inglese nelle classi terze, quarte e quinte che interessa complessivamente circa duecento studenti;

al termine delle scuole elementari, sulla base delle premesse sopra esposte, tali studenti, fatta salva una esigua minoranza (pari circa al 10 per cento) che, grazie ad un sorteggio potrà accedere all'unica sezione che prevede l'insegnamento della lingua inglese, dovranno interrompere lo studio —:

quali misure intenda adottare al fine di garantire agli scolari di Monte San Giusto di accedere alla scelta della lingua straniera preferita, eventualmente in classi bilingue, ripristinando un diritto allo studio attualmente negato. (4-05875)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che la questione posta è stata risolta nel senso auspicato dalla S. V. Onorevole.*

Questa Amministrazione infatti, con decreto del 13.3.1997, ha autorizzato, presso la scuola media di Monte San Giusto, l'introduzione della sperimentazione della seconda lingua straniera.

La suddetta autorizzazione è subordinata all'accertamento che l'organico della scuola per l'anno 1997/98, preveda il funziona-

mento di 2 classi prime a tempo normale ed al rispetto del contingente dei posti previsto nell'annuale D.I. e delle disposizioni di cui all'O.M. n. 167/94, e successive modificazioni, sulla determinazione degli organici del personale docente delle scuole medie statali.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

BERGAMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

i cittadini del comune di Mandatoriccio, in provincia di Cosenza, hanno appreso che la scuola media locale sarà accorpata a quella di Pietrapaola, per disposizione della circolare emessa dal ministero nel novembre 1994;

lo scorso anno è stata accorpata, sempre a quella di Pietrapaola, la scuola media di Calopezzati;

la notizia ha creato un diffuso ma-lumore tra la cittadinanza perché tale provvedimento determinerebbe forti ripercussioni negative nell'intero circondario, perché sembra accertato che non sussisterebbero le condizioni per ottemperare alla disposizione ministeriale;

il comune di Mandatoriccio conta tremilatrecentosettanta abitanti mentre i comuni di Pietrapaola e Calopezzati, insieme, contano solo tremilacinquantuno residenti;

i due centri insieme hanno nove classi con novantasette alunni, mentre la scuola di Mandatoriccio annovera sei classi con centodieci alunni effettivi;

oltre a ciò, nell'ottima e capiente struttura scolastica di Mandatoriccio, di recente costruzione, oltre alla direzione didattica, vi è un laboratorio artistico completamente attrezzato, un laboratorio per l'insegnamento dell'informatica all'avanguardia sia dal punto di vista tecnico che funzionale, un laboratorio scientifico con aula propria ed una biblioteca con cinquemilasettecento volumi, un museo perma-

nente dove sono esposti i lavori eseguiti nel tempo dagli alunni;

le strutture sportive presenti sono polivalenti perché vi è una palestra regolarmente attrezzata e pienamente sfruttata dagli alunni perché si pratica la pallavolo e la pallacanestro; all'esterno vi è uno spazio con gradinate e campi di calcetto e di tennis —:

se non sia il caso, ed a parere dell'interrogante lo è, di approfondire tale situazione e di verificare se sussistono i presupposti per scongiurare una grave ingiustizia e rasserenare l'opinione pubblica di Mandatoriccio che è fortemente allarmata per la questione attuale ed anche perché nel passato, questa cittadina, ha subito altri « scippi » di uffici pubblici in favore di comuni vicini;

quali siano le determinazioni in ordine alle argomentazioni e considerazioni espresse;

quali iniziative urgentissime intenda promuovere. (4-09228)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che la questione posta è stata risolta positivamente.*

Infatti, nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/1998, il provveditore agli studi di Cosenza ha disposto che la scuola media di Pietrapaola (5 classi) perda l'autonomia e divenga sezione staccata della scuola di Mandatoriccio, presso la quale funzioneranno pertanto 15 classi.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

GIOVANNI BIANCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro della pubblica istruzione, onorevole Luigi Berlinguer, ha emanato la circolare ministeriale n. 616 del 27 settembre 1996 sul pagamento delle supplenze brevi;

ad essa sono interessati tutti gli istituti, tranne quelli tecnici, quelli professionali e quelli d'arte;

non è specificato chiaramente cosa si intenda per « supplenza breve »;

le più penalizzate risultano le scuole materne ed elementari, dove l'orario cattedra dei docenti è vincolato rispettivamente a venticinque e ventidue ore e riesce difficile coprire le classi;

a tutt'oggi, 21 novembre 1996, alle singole istituzioni scolastiche non sono arrivati i fondi e sono stati comunque quantificati in maniera irrilevante rispetto alle effettive necessità;

i supplenti nominati e che hanno lavorato sono senza stipendio dal 12 settembre e nessuno prevede il loro pagamento —:

quali provvedimenti urgenti ed importanti intenda adottare, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, perché si chiarisca il contenuto della circolare e si esaminino disposizioni chiare, per non creare inutile allarmismo alle componenti scolastiche e vengano immediatamente pagati i lavoratori precari dal 12 settembre 1996. (4-05567)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene opportuno premettere che le disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 616 del 27.9.96, concernente il trasferimento dai Provveditorati agli Studi alle istituzioni scolastiche della competenza a liquidare ed ordinare la spesa per le supplenze temporanee di breve durata, derivano dall'applicazione dell'articolo 4, comma 19, della legge 537/93.*

La ratio di tale norma, contenuta nella legge di accompagnamento alla finanziaria 1994, ha tra l'altro lo scopo di responsabilizzare gli organi di governo delle singole istituzioni scolastiche (Capi di Istituto e Organi collegiali) a gestire le risorse programmate per tali esigenze in modo tale da contenere nella

compatibilità finanziaria la spesa relativa a supplenze brevi.

La circolare 616/96 ha fornito le indicazioni di massima circa il trasferimento di cui trattasi; successivamente, in fase applicativa, sono intervenute ulteriori disposizioni, esplicative e risolutive di problematiche via via emerse.

In particolare nella lettera di preavviso agli uffici scolastici provinciali di assegnazione dei finanziamenti in parola, per il successivo riparto, i Provveditori agli Studi sono stati invitati a tener conto non soltanto della consistenza del personale di ciascuna istituzione scolastica, ma anche delle particolari situazioni in cui si possono trovare alcune scuole, quali l'ubicazione in zona disagiata o di montagna.

Al fine poi di superare le difficoltà interpretative e operative che sono emerse a seguito della C.M.616/96, con successiva C.M. 740 dell'11.12.1996 è stata riaffermata la imprescindibilità del conferimento delle supplenze da parte dei capi di istituto in tutti i casi di effettiva necessità e del relativo pagamento anche oltre le effettive disponibilità di bilancio, mediante apposite richieste d'integrazione dei fondi ai competenti uffici scolastici, nei casi di esaurimento dei fondi assegnati.

Ciò ha consentito di superare le difficoltà quali quelle rappresentate dalla S.V. Onorevole, derivate dalle preoccupazioni dei capi di istituto di non poter sostenere il pagamento delle retribuzioni dei supplenti con i fondi assegnati per tali esigenze.

Infine, riguardo ai ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al personale docente supplente, si fa presente che, sulla base delle richieste avanzate da questo Ministero, il Ministero del Tesoro, in data 28 ottobre 1996 ha provveduto ad integrare in termini di competenza e di cassa per un importo di L. 60.000.000.000 l'apposito capitolo di bilancio.

Tale fondo è stato ripartito tra i vari Provveditorati agli Studi, i quali a loro volta hanno provveduto a mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche le somme occorrenti per il pagamento degli stipendi relativi al 1996.

Questo Ministero ha anche provveduto a ripartire le disponibilità finanziarie previste per l'anno 1997 e ad accreditare a ciascun ufficio scolastico metà degli stanziamenti assegnati.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

BORGHEZIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

in data 31 novembre 1996 gli allievi di alcune classi della scuola media statale « Eugenio Colorni » di Milano sono stati accompagnati dai rispettivi insegnanti ad effettuare una visita della moschea di Segrate;

non risulta all'interrogante che della visita e delle sue modalità di svolgimento sia stata data preventiva e dettagliata informazione ai genitori di detti allievi;

la visita dei *quo* è stata effettuata in orari normali di lezione, senza però che venisse prospettata un'attività alternativa di studio per gli allievi che non intendessero prendervi parte;

gli allievi di fede cristiana partecipanti alla visita sono stati invitati dagli insegnanti a celare, nel corso della stessa, tutto ciò che potesse costituire un esplicito riferimento simbolico ad una fede religiosa diversa da quella musulmana —:

se non intenda sollecitare il provveditore agli studi di Milano ad attivare un'indagine ispettiva indirizzata ad accertare le responsabilità del preside e degli insegnanti della scuola media statale « Eugenio Colorni » responsabili dei fatti sopra descritti, nei quali non è arduo riconoscere gli estremi della fattispecie della violazione di uno dei diritti naturali fondamentali della persona, qual è la libera affermazione del proprio credo religioso.(4-06992)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che dalla documentazione trasmessa dal Provveditore agli Studi di Milano e dalle*

dichiarazioni espresse dal comitato dei genitori della scuola media statale « Eugenio Colorni », riguardo la visita effettuata dagli allievi della scuola medesima il 30 novembre 1996 presso la Moschea di Segrate, non emergono elementi che possano indurre a disporre accertamenti ispettivi.

Risulta infatti che nel progetto educativo d'istituto approvato per l'anno scolastico 1996/97, come peraltro nei progetti dei precedenti anni, sono state programmate visite a luoghi di culto non cattolici (Sinagoga, Moschea, Chiese protestanti) finalizzate a promuovere l'educazione alla convivenza, alla solidarietà ed alla pace e la conoscenza delle tradizioni religiose di altri popoli.

Nel medesimo progetto sono previste infatti anche analoghe visite alle chiese Valdesi, Ortodossa oltre ovviamente alla chiesa Cattolica.

Il programma era stato presentato dal docente di religione nell'ottobre scorso durante le assemblee di classe alle quali avevano partecipato anche i genitori.

Nel foglio di adesione, ove era richiesta anche l'autorizzazione dei genitori, sono state illustrate le motivazioni che avevano indotto gli organi collegiali a programmare la visita in parola e le modalità di svolgimento della medesima; le raccomandazioni riassunte nel foglio hanno inteso indicare appunto il rispetto dovuto alle tradizioni religiose di altri popoli.

La partecipazione dei ragazzi, che erano accompagnati dagli insegnanti di religione e di lettere, è stata quasi totale (un solo genitore non ha dato la propria autorizzazione) e non vi sono state osservazioni o lamenti di sorta.

Sulla validità dell'iniziativa, anzi, si sono espressi in data 12 febbraio 1997 sia il comitato che l'assemblea dei genitori.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

BORGHEZIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nelle aule del Palazzo di giustizia di Milano in cui si svolgono i dibattimenti, molto stranamente, nonostante quanto

prescriva la legge, è assente la dicitura « la legge è uguale per tutti » —:

se si intenda provvedere a ripristinare nelle aule di giustizia milanesi la presenza della targa contenente quella frase che esprime un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico, qual'è quello dell'imparzialità del giudizio, anche al fine di fugare le interpretazioni maliziose secondo cui tale assenza potrebbe essere collegata con la prossima approvazione del « pacchetto Flick », contenente le nuove norme sulla « pena concordata » che, di fatto, istituzionalizzano un diverso trattamento fra imputati abbienti, e quindi in grado di effettuare anche onerosi risarcimenti ottenendo generosi sconti di pena, e imputati non abbienti, ai quali la pena verrà erogata nella sua totalità, con tanti saluti alla « legge uguale per tutti ».

(4-07187)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si condividono le valutazioni a proposito dell'indipendenza e della imparzialità dell'ordine giudiziario.*

Tali altissimi valori non sono certo in discussione, tuttavia ne pare opportuna la riaffermazione anche simbolica contenuta nell'espressione « La legge è uguale per tutti » che compare nelle aule di udienza. A tale riguardo il Presidente della Corte d'Appello di Milano ha comunicato di aver interessato la locale Amministrazione comunale ai fini dell'apposizione della scritta in questione.

Per quanto attiene, poi, alla recente proposta di modifica dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta, si rappresenta che il rilievo attribuito alle condotte risarcitorie dell'imputato è indirizzato per un verso ad accrescere la diffusione di tale importante e poco utilizzato rito alternativo e per altro verso ad incoraggiare comportamenti idonei a ripristinare gli interessi giuridici protetti dalle norme incriminatrici.

La proposta in questione è offerta, quale utile contributo, alle prudenti valutazioni del Parlamento.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

BRUNETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

i consigli di istituto delle scuole medie di Albidona, Alessandria del Carretto (sezione staccata della medesima scuola media) e della comunità montana Alto Jonio, in provincia di Cosenza, con rispettive delibere n. 3 del 16 dicembre 1996; n. 299 del 23 dicembre 1996; n. 199 del 18 dicembre 1996, ricorrendo le condizioni di legge, hanno proposto la verticalizzazione dell'iter scolastico con l'unificazione delle scuole materne, elementari e medie dei due comuni entrambi collocati in zona di montagna;

sembra che la richiesta della verticalizzazione, pur rispettosa delle direttive nazionali, verrebbe fondata su ragioni del tutto speciose, tanto più che nessuna utilità ne deriverebbe all'interesse collettivo; anzi, nella logica di un malinteso processo di razionalizzazione, la scuola media di Albidona ha già subito un grave e ingiusto colpo con la soppressione, per il prossimo anno, di una classe di ventiquattro alunni, di cui uno portatore di *handicap* —:

se non intenda intervenire tempestivamente per riattivare la scuola soppressa e, in ogni caso, impedire per tempo che sulla richiesta di verticalizzazione si realizzino manovre clientelari che, per quanto comprensibili nel contesto di giochi di potere, comunque inqualificabili, danneggerebbero gravemente gli interessi della collettività e colpirebbero duramente lo stesso personale della scuola. (4-09408)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che la questione posta è stata risolta nel senso auspicato dalla S.V. Onorevole.*

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/1998 il Provveditore agli Studi di Cosenza non ha adottato alcun provvedimento riguardante le sedi di Albidona ed Alessandria del Carretto.

La richiesta di verticalizzazione inoltrata dai Comuni interessati, con il parere favorevole della Comunità Montana, non è stata accolta: al momento, infatti, per le scuole medie funzionanti presso i citati comuni, situati in zona depressa e con altitudine superiore agli 800 metri, si è potuto legittimamente applicare la deroga prevista dalla normativa vigente.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

CANGEMI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

gli studenti dell'istituto tecnico per geometri « G.B. Amico » di Trapani sono stati sospesi dalle lezioni per tre giorni dal preside, senza nessuna convocazione dei consigli di classe e del collegio dei docenti, dopo una manifestazione sui problemi dell'edilizia scolastica;

l'edificio nel quale ha sede l'Itg trapanese presenta gravissimi problemi di ordine igienico e strutturale, rispetto ai quali gli studenti hanno più volte protestato;

il preside dell'istituto aveva già in occasione di altre iniziative studentesche nei primi mesi dell'anno scolastico assunto un atteggiamento autoritario ed indisponibile verso le ragioni dei giovani, facendo ricorso ad azioni disciplinari;

le modalità del più recente provvedimento del capo di istituto sono particolarmente gravi: non solo si dispone una sospensione degli studenti per un periodo di tre giorni dalle lezioni nella fase conclusiva del primo quadrimestre, ma tale sospensione è attuata con un singolare scaglionamento — per gruppi di cinque — che avrà, come effetto inevitabile, almeno per tutto il mese di gennaio 1997, di rendere incomplete le classi, con conseguenze negative sulla didattica assolutamente evidenti;

siamo dunque di fronte non solo ad un inaccettabile comportamento antidemocratico, ma anche ad un atto che mo-

stra una gravissima irresponsabilità rispetto ai propri compiti istituzionali —:

quali iniziative si intendano assumere immediatamente a salvaguardia dei diritti dei giovani cittadini che frequentano l'istituto tecnico per geometri « G.B. Amico » di Trapani. (4-06612)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto in merito alle manifestazioni di protesta verificatesi presso l'Istituto tecnico commerciale per geometri « G. D'Amico » di Trapani e si comunica quanto segue.*

Si osserva preliminarmente che i responsabili della scuola sono pienamente legittimati ad assumere, qualora ne ravvisino i presupposti, tutte le iniziative ritenute necessarie a tutelare la comunità scolastica loro affidata ed a garantire il regolare svolgimento della attività didattica.

In tal senso la sanzione disciplinare irrogata dal Capo dell'Istituto appare legittima e le ragioni dello scaglionamento delle sospensioni ragionevolmente motivate.

Risulta inoltre che, essendo dovute le ripetute astensioni in massa dalle lezioni degli studenti dell'Istituto in parola anche a problemi di carattere igienico e strutturale dell'edificio scolastico, il Preside ha subito chiesto l'intervento degli Enti locali quali unici competenti in materia.

Tali problematiche hanno evidenziato comunque una situazione di conflittualità tra gli studenti e gli organi scolastici.

Il Provveditore agli Studi di Trapani è stato pertanto invitato a seguire attentamente l'evolversi della situazione nell'esigenza di garantire, nel rispetto dei diritti e dei doveri sia degli organi scolastici che degli studenti, una corretta attività didattica ed a riferire in merito a questa Amministrazione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

CENTO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:*

dal 1° aprile 1997 è prevista la concessione del buono pasto (attualmente am-

montante a lire novemila) per i pubblici dipendenti nei giorni in cui effettuano il loro servizio in orario continuativo (mattina, pomeriggio);

alcuni docenti prestano servizio, oltre che la mattina, anche il pomeriggio, nella cosiddetta « area di approfondimento » (quattro ore di lezione in due giorni, ogni settimana), istituita nel « nuovo ordinamento » del biennio della scuola media di secondo grado (scuola media superiore);

se non ritengano opportuno riconoscere i buoni pasto anche ai docenti che prestano, di pomeriggio, la loro attività nell'area di approfondimento, in aggiunta all'orario ordinario di lezione. (4-07534)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale la S.V. Onorevole ha chiesto se il diritto al buono pasto, previsto per i pubblici dipendenti nei giorni in cui effettuano l'orario di servizio continuativo, non debba essere riconosciuto anche al personale docente che in orario pomeridiano, svolga ore di lezione nella cosiddetta area di approfondimento prevista nel nuovo ordinamento del biennio della scuola secondaria di secondo grado.*

Al riguardo si chiarisce che il buono pasto di cui trattasi è previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro firmato il 30 aprile 1996 e quello successivo, firmato il 20 settembre 1996, le cui disposizioni trovano applicazione solo nei confronti del personale dipendente dalle amministrazioni del comparto ministeri, di cui all'articolo 3 del D.P.R. 30 dicembre 1993 n. 593, tenuto al rispetto dell'orario di lavoro prescritto dall'articolo 22 della legge n. 724/1994 e dall'articolo 19 del contratto collettivo del medesimo comparto.

Va inoltre tenuto presente che le tipologie di orario di lavoro del personale dei Ministeri, cui l'articolo 4 del CCN fa riferimento per la concessione del buono in questione, presentano caratteristiche difficilmente riscontrabili nell'orario di lavoro del personale docente.

D'altro canto l'estensione delle disposizioni suindicate al personale cui si riferisce

la S. V. Onorevole, è materia che esula delle attribuzioni di questa Amministrazione, essendo demandata alla contrattazione tra l'ARAN e le OO.SS. del comparto scuola.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

CESETTI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica. — Per sapere — premesso che:*

il provveditorato agli studi di Ascoli Piceno, con provvedimento in data 3 ottobre 1996, a firma del primo dirigente, ha decretato la chiusura di un corso sperimentale di scuola media per adulti, già istituito presso la scuola media statale « Da Vinci-Ungaretti » di Fermo;

tale corso, cui si sono iscritti trentadue adulti, è stato richiesto ai sensi e nel rispetto delle procedure previsti dalla circolare ministeriale n. 308 del 2 luglio 1996 e dalla circolare ministeriale n. 199 del 7 maggio 1995, che prevede la possibilità di funzionamento per la provincia di Ascoli Piceno fino a trentasei corsi;

la scuola media statale « Da Vinci-Ungaretti » di Fermo ha attivato ininterrottamente dal 1975-1976 i corsi sperimentali per lavoratori ed è l'unica, nell'ambito provinciale, che ha inoltrato la richiesta nei tempi previsti e con il contributo organizzativo dell'amministrazione comunale di Fermo e dell'ufficio del lavoro sezione circoscrizionale di Fermo;

la mancata autorizzazione, e quindi la soppressione, del corso lede il diritto dei lavoratori iscritti ad accrescere la propria formazione culturale;

la scuola media « Da Vinci-Ungaretti » è passata in pochi anni da una situazione di marginalità in termini di servizio e di iscrizioni a una situazione di preminenza, grazie al forte impegno dell'attuale preside professor Cocci, e di tutto il corpo insegnante;

nell'ultimo anno scolastico è stata negata alla scuola la possibilità di partecipare

alla sperimentazione sull'introduzione degli strumenti multimediali nella attività didattica (pur avendo la possibilità di attuarla senza costi aggiuntivi avendo spazi idonei e professionalità disponibili) e sono stati soppressi i progetti di attività di « miniguide » e di *orienteeing* attuati con profitto da anni —:

se non intenda adottare ogni opportuno e urgente provvedimento affinché venga immediatamente autorizzata l'istituzione presso la scuola media statale « Da Vinci-Ungaretti » del corso sperimentale di scuola media per adulti;

se non intenda impartire direttive al provveditorato agli studi di Ascoli Piceno affinché siano evitati per il futuro provvedimenti che non rispondano ad alcuna logica, se non quella della mera penalizzazione di realtà che invece andrebbero potenziate. (4-05861)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto in merito alla mancata attivazione, da parte del Provveditore agli Studi di Ascoli Piceno, di un corso per lavoratori presso la scuola media « Da Vinci-Ungaretti » di Fermo (AP) e si comunica quanto segue.*

I corsi di scuola media per adulti rientrano nel quadro delle opportunità formative che devono essere tenute presenti al momento della definizione delle dotazioni organiche.

Il capo dell'ufficio scolastico provinciale, nel valutare le esigenze formative espresse dal territorio e le disponibilità delle risorse professionali, dovendo autorizzare il funzionamento di un numero di classi maggiore di quello previsto, si è trovato nella necessità di utilizzare il personale delle dotazioni organiche provinciali.

Di conseguenza, per l'assoluta mancanza di personale di ruolo del contingente provinciale, non è stato possibile autorizzare il corso in parola.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

CESETTI e MARIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

risulta che nel piano di razionalizzazione scolastica predisposto dal provveditore agli studi di Ascoli Piceno è previsto che non possa essere attivata a Montegranaro, per l'anno scolastico 1997-1998, la sede coordinata dell'Ipsia di Fermo a indirizzo di operatore meccanico per il settore calzaturiero;

il nuovo corso di specializzazione è stato riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione e per la sua attivazione si sono esposti con azioni ed interventi finanziari sia il comune di Montegranaro e sia l'imprenditoria calzaturiera locale, i quali sono contrari all'eventualità di uno spostamento a Fermo del corso stesso;

la mancata attivazione del corso comporterebbe gravi conseguenze per tutta l'economia locale e vanificherebbe l'impegno e le azioni svolte dall'Anci (Associazione nazionale calzaturieri italiani) e dell'Uif (Unione industriali del fermano);

verrebbero inoltre disattese le aspettative riposte in una qualificazione della manodopera necessaria per le esigenze di un modo produttivo in continua evoluzione;

se non intenda impartire immediate disposizioni al provveditore agli studi di Ascoli Piceno per l'attivazione a Montegranaro, nell'anno scolastico 1997-1998, della sede coordinata dell'Ipsia di Fermo a indirizzo di operatore meccanico del settore calzaturiero. (4-09026)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che la questione posta è stata risolta nel senso auspicato dalla S. V. Onorevole.*

Il Provveditore agli Studi di Ascoli Piceno, infatti, ha confermato per l'anno scolastico 1997/98 il funzionamento della sede coordinata dell'IPSIA di Fermo ad indirizzo di operatore meccanico per il settore calzaturiero.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

CHIAPPORI. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

in Eritrea esistono dei lebbrosari gestiti dai coniugi Travaglino, entrambi, a quanto risulta all'interrogante, non laureati in medicina;

i suddetti lebbrosari sono stati gestiti con finanziamenti della cooperazione italiana —:

se sia conoscenza dell'esistenza di lebbrosari gestiti da personale non qualificato professionalmente;

se si intendano avviare indagini a proposito di questi lebbrosari, allo scopo di verificare come sia stato possibile il finanziamento da parte della cooperazione italiana;

se si intenda verificare il numero effettivo dell'utenza;

se non si ritenga necessario avviare un'ispezione al fine di accertare le eventuali responsabilità;

se esitano ancora oggi lebbrosari in Eritrea gestiti da personale non qualificato e con finanziamenti della cooperazione italiana. (4-08911)

RISPOSTA. — *È necessario premettere che non è del tutto esatto affermare che i lebbrosari, o meglio i centri hanseniani, in Eritrea sono stati gestiti con finanziamenti della Cooperazione italiana.*

Infatti, i centri sono stati gestiti, con l'accordo delle Autorità etiopiche, dal 1972 sino al 1991, pertanto sia sotto il regime imperiale che poi sotto quello del DERG, dall'HEWO (Hansenian Ethiopian Welfare Organization), organismo ufficialmente riconosciuto da quelle stesse Autorità, facente capo al Dr. Travaglino. Tale organismo, successivamente al 1991, venne riconosciuto anche dalle Autorità eritree, con il nome di Hansenian Eritrean Welfare Organization e presieduto dal Presidente della Repubblica.

Gli interventi della Cooperazione italiana a partire dal 1983 — condotti attraverso l'Istituto Italo-Africano e parzialmente in gestione diretta — hanno quindi avuto ca-

rattere complementare rispetto ad un'attività autonomamente già avviata e hanno consentito di migliorare e ampliare le strutture già esistenti.

Tali interventi sono peraltro cessati subito dopo la liberazione dell'Eritrea nel 1991. Pertanto, il fatto che tuttora i coniugi Travaglino gestiscano alcune di tali strutture è una questione che tutt'al più coinvolge le Autorità eritree, non quelle italiane. È quindi evidente che il Governo italiano non ha motivo per avviare un'indagine a proposito dei lebbrosari in Eritrea volta a verificare il numero effettivo degli utenti di tali centri (uno dei quali, Mai Habar, risulta comunque essere stato convertito dalle Autorità eritree in centro per la riabilitazione dei disabili, gestito dal Ministero del Lavoro).

Nel quadro invece di un ampio intervento affidato all'Organizzazione Mondiale della Sanità, volto a rafforzare il sistema di sanità pubblica in Eritrea, il Governo italiano finanzia attualmente un programma di controllo della T.B.C. e della lebbra che consente di affrontare queste endemie con tutte le garanzie di competenza scientifica e della più aggiornata metodologia terapeutica.

Non vi sono quindi attualmente attività della Cooperazione italiana in questo campo che sfuggano al controllo delle competenti Autorità sanitarie locali e non rientrino nel più accurato controllo di qualità sia del servizio sia della necessaria qualificazione del personale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Serri.

CITO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

l'interrogante ha in più occasioni segnalato alle massime autorità dello Stato (al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri, allo stesso Ministro di grazia e giustizia), oltre che al Consiglio superiore della Magistratura e alla procura generale presso la suprema Corte di Cassazione, il legittimo sospetto di un esercizio « politico » dell'amministra-

zione della giustizia nella procura della Repubblica presso il tribunale di Taranto, ed ha chiesto di conseguenza, e finora senza risultato, una indagine ispettiva presso la procura;

L'interrogante è nella legittima e consolidata convinzione che, per motivi certamente riconducibili alla volontà di ostacolare l'azione politica del sottoscritto, vasti ambienti della magistratura, non solo tarantina, ricorrono sistematicamente a un uso scorretto degli strumenti della giustizia, instaurando di fatto un clima di persecuzione giudiziaria nei confronti dell'interrogante e proiettando una inammissibile ed ingiustificata ombra di sospetto sulla sua moralità —:

se sia a conoscenza che un pretore di Taranto, la dottoressa Valeria Ingenito, ha rigettato la richiesta di rinvio di un'udienza fissata per l'11 febbraio 1997 presentata dall'avvocato dell'interrogante, ritenendo « non adeguata » la motivazione dell'istanza;

il citato pretore, nell'assumere la sua decisione e nel trascriverla a verbale, insinua il sospetto che il sottoscritto interrogante abbia preso a pretesto la partecipazione ai lavori dell'Assemblea di Montecitorio per « sfuggire » all'udienza in questione, e più in generale si spinge a giudicare facoltativa — o comunque frutto di scelta personale — la partecipazione a tali lavori da parte di un parlamentare della Repubblica, considerando che essa sia meno importante rispetto all'essere presente a un'udienza in pretura;

se non ritenga che tali affermazioni e tali giudizi, riportati costituiscano irrisione alla funzione e al ruolo del Parlamento della Repubblica e denunciino non solo una scarsa conoscenza di tale funzione e di tale ruolo da parte dell'autore (grave e preoccupante in chi ha il delicato compito di amministrare la giustizia), ma anche un'ulteriore riprova dell'atteggiamento persecutorio che ambienti della magistratura sviluppano nei confronti del sottoscritto interrogante;

se non ritenga opportuno e urgente un intervento degli organi superiori dell'amministrazione della giustizia, con l'adozione di adeguati provvedimenti nei confronti del citato pretore, anche al fine di restituire dignità alla stessa amministrazione della giustizia. (4-07966)

RISPOSTA. — L'interrogante ritiene che l'ordinanza con la quale la dott.ssa Valeria Ingenito, pretore di Taranto, ha respinto la richiesta di rinvio dell'udienza presentata dal proprio difensore denoti non solo scarsa considerazione del ruolo parlamentare, ma anche un atteggiamento persecutorio nei confronti dell'interrogante medesimo.

Al riguardo l'On.le Cito segnala che la dott.ssa Ingenito ha insinuato il sospetto che egli avvalga delle sedute della Camera come pretesto per non partecipare alle udienze del processo a suo carico.

Chiede pertanto l'adozione di adeguati provvedimenti nei confronti della suindicata magistrata.

Dalle notizie acquisite sui competenti uffici giudiziari risulta quanto segue.

Il processo al quale si riferisce l'On.le Cito nell'interrogazione è quello recante il n. 5475/95 a carico del parlamentare e di altre persone per il reato di cui agli artt. 81 c.p., 1 L. 20.7.85 n. 400 (recante « Norme in materia di abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione in pubblico e trasmissione di opere cinematografiche »).

Detto processo, fissato per la prima udienza dibattimentale al 14.4.95, è stato più volte differito proprio per l'accoglimento di istanze di rinvio determinate dall'impedimento dell'On.le Cito e/o del suo difensore.

All'udienza dell'11.2.97 l'avvocato ha presentato altra richiesta di rinvio, sempre motivata da impegni parlamentari dell'interrogante.

Il pretore, ritenuta non necessaria la presenza continuativa del singolo parlamentare alla Camera e quindi demandata alla libera determinazione di ogni onorevole la partecipazione alle sedute rilevato preliminarmente che all'udienza del 31.5.96 era stata dichiarata la contumacia dell'impu-

tato, ha considerato non assoluto l'impedimento dell'On.le Cito ed ha respinto la richiesta.

La Direzione Generale dell'organizzazione Giudiziaria ritiene che la decisione del pretore non sia suscettibile di rilievo disciplinare, poiché l'apprezzamento della « assoluta impossibilità di comparire » di cui all'articolo 486 c.p.p. rientra nella attività valutativa rimessa al giudice.

L'udienza è stata comunque rinviata per assenza dei testi.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

DANIELI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

l'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria è disciplinato dalla legge 6 agosto 1990, n. 223 e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991 n. 231;

l'articolo 6 della succitata legge n. 223 del 1990 stabilisce che alle dipendenze del garante è posto un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti;

l'articolo 2 del regolamento di organizzazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 1991 istituisce la figura del segretario generale, cui il garante può conferire la delega di atti non aventi rilevanza esterna;

l'articolo 41 dello stesso regolamento di organizzazione prevede che al personale collocato fuori ruolo spetti una indennità di funzione pari alla metà dello stipendio in godimento —:

se risponda al vero che:

a) per il periodo che va dal 2 marzo 1992 al 27 febbraio 1993 l'incarico di dirigere il settore studi ed affari giuridici dell'ufficio del garante sia stato attribuito al signor Giorgio D'Amato, avvocato dello

Stato, non collocato in posizione di fuori ruolo, con un compenso fisso mensile netto di lire 4.000.000, pur non avendone titolo in quanto, sino al 23 febbraio 1993, risultava regolarmente in servizio presso l'Avvocatura dello Stato, con conseguente diritto a percepire solamente gli emolumenti corrisposti dall'amministrazione di appartenenza tanto più che l'incarico veniva svolto nelle ore antimeridiane;

b) allo stesso avvocato siano state liquidate somme, nel periodo precedente al conferimento dell'incarico ed a carico dei fondi assegnati all'ufficio del garante, per aver assunto la difesa dell'ufficio in una causa davanti al tribunale di Milano, pur non avendo titolo a percepire somma di sorta, dovendo ogni spesa gravare sull'amministrazione di appartenenza;

c) durante il periodo in cui il predetto avvocato ha diretto il settore studi, il numero delle contestazioni nei confronti delle emittenti radiotelevisive abbia subito una notevole riduzione;

d) le verifiche effettuate dal settore pubblicità, sempre nello stesso periodo, per sforamenti pubblicitari da parte delle emittenti radiotelevisive ed a seguito di esame delle cassette di registrazione dei programmi, registrazioni effettuate da una ditta incaricata per conto dell'ufficio, non abbiano avuto regolare seguito, senza, peraltro, porre in essere modalità idonee per assicurare, con carattere continuativo sulla emittenza per quanto attiene alle varie forme di pubblicità, altre forme di rigorosa vigilanza;

e) lo stesso settore pubblicità, dopo la sostituzione del precedente responsabile, si sia limitato ad effettuare solamente un controllo sulla cosiddetta « pubblicità istituzionale » degli enti pubblici, omettendo ogni forma di controllo sulle varie forme di pubblicità commerciale (*spot*, televendite, telepromozioni, eccetera), compito questo espressamente attribuito dalle norme regolamentari alle competenze di tale settore;

f) il predetto segretario generale si sia favorevolmente espresso per la modi-

fica statuente l'obbligo di inviare all'ufficio del garante i bilanci delle imprese radio-televisive, precludendo, in tal modo, la concreta possibilità di accertamenti su forme di controllo, collegamenti tra le imprese e l'insorgere di posizioni dominanti;

g) il segretario generale, figura non prevista dalla legge, bensì da norme regolamentari con compiti di mera collaborazione e senza alcuna attribuzione avente rilevanza esterna, utilizzi, anche per il suo trasporto casa — ufficio con il relativo autista, la macchina di servizio in chiara violazione delle norme di legge vigenti e delle direttive impartite in proposito;

h) al segretario generale, in chiara e patente violazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, siano stati delegati con appositi ordini di servizio, atti aventi rilevanza esterna;

i) il funzionario incaricato dell'istruttoria del procedimento (pare lo stesso segretario generale) aperto a suo tempo contro l'emittente Telepiù e recentemente concluso, in senso favorevole, sia stato destinatario di lauti regali da parte di alti dirigenti della Fininvest, in violazione, tra l'altro, delle norme che regolano il comportamento deontologico dei pubblici dipendenti, accertando innanzitutto le cause del ritardo, che ha consentito di regolarizzare (si fa per dire) la posizione dell'emittente "Telepiù", con l'ingresso del gruppo Rupert-Richemont, e in secondo luogo, le ragioni della mancata formulazione di proposte più adeguate per porre rimedio alle infrazioni accertate delle norme vigenti, nonché del conferimento di tale incarico in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 1991, che affida ad apposito settore il compito dell'istruttoria dei procedimenti in materia;

l) ai funzionari della Banca d'Italia, distaccati presso l'ufficio del garante siano corrisposti compensi a titolo di indennità di funzione, indennità queste non spettanti per inesistenza del presupposto del collo-

camento fuori ruolo, nonché somme a titolo di lavoro straordinario, pur percependo dalla Banca d'Italia, una apposita indennità comprensiva anche delle prestazioni eccedenti il normale orario di servizio;

m) in via fiduciaria sia stato affidato recentemente al centro d'ascolto dell'informazione radiotelevisiva a trattativa privata, senza interpellare altre strutture anche pubbliche, specializzate nel settore, in chiara violazione del principio dell'imparzialità e dell'obbligo di garantire un prezzo congruo, l'incarico di monitorare le trasmissioni di emittenti televisive in ambito nazionale;

n) al personale in servizio, nonostante il parere favorevole del Consiglio di Stato e della Ragioneria Generale dello Stato, sia tuttora negata, con speciose motivazioni, la concessione dei buoni pasto, che oramai costituiscono un diritto acquisito in ogni tipo di rapporto di lavoro;

nell'ipotesi in cui venisse accertata la fondatezza dei fatti segnalati, quali iniziative s'intendano assumere, anche mediante segnalazione a tutti gli organi competenti, per ottenere il recupero delle somme indebitamente corrisposte per sanzionare i comportamenti illeciti o illegittimi nelle forme previste dall'ordinamento e ripristinare il rispetto della legalità in un ufficio, che, in base all'ordinamento, dovrebbe costituire il garante delle regole. (4-07993)

RISPOSTA. — *In riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, sentito il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, si segnala quanto segue con riferimento ai singoli punti evidenziati dall'On.le S.V.:*

a) *L'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10.7.1991, n. 231 contenente il « Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'Editoria » dispone che i « consulenti » dell'Ufficio « sono scelti fra i magistrati ed il personale di qualificata competenza appartenente alle pubbliche amministrazioni,*

anche in quiescenza, nonché fra liberi professionisti ed esperti dei settori dell'informazione ».

Conformemente a tale norma, quindi, l'allora Garante per la radiodiffusione e l'editoria Prof. Santaniello, avendo la necessità di avvalersi di un avvocato dello Stato per compiti di coordinamento del Settore Studi affari giuridici del suo Ufficio, attribuiva il 1° 3.1992 tale incarico all'Avv. Giorgio D'Amato nominandolo « consulente giuridico dell'Ufficio cori compiti di studio e di coordinamento degli affari giuridici, dei procedimenti per i divieti di posizioni dominanti e per l'erogazione di sanzioni amministrative ».

L'attribuzione di tale incarico speciale faceva seguito a formale richiesta inoltrata dal Garante all'Avvocato Generale dello Stato il quale, previo parere conforme del Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato, designava allo scopo l'Avv. Giorgio D'Amato, dandone comunicazione al Prof. Santaniello con nota n. 015/S.P. del 19.2.1992.

Nella stessa nota l'Avvocato Generale dello Stato esprimeva l'avviso che l'Avvocato D'Amato avrebbe potuto assolvere ai compiti di consulente giuridico del Garante, data la sua operatività e competenza, non potendo l'Avvocatura Generale dello Stato rinunciare all'apporto professionale del suddetto per gravi carenze d'organico. Di conseguenza, quindi, l'Avv. D'Amato non veniva collocato in posizione di fuori ruolo, conformemente, del resto, a quanto dispone l'articolo 1 del D. L.vo 8 marzo 1945, n. 102 (quale modificato dall'articolo 20 della legge 3 aprile 1979, n. 103) che prevede solo la « possibilità » e non la necessità del collocamento fuori ruolo degli Avvocati dello Stato, la cui collaborazione sia richiesta per compiti di natura giuridica da altra Amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo, allorché la durata sia superiore ad un anno (e, a fortiori, se di durata inferiore).

Per l'espletamento del suddetto incarico di consulenza, durato un anno (dall'1.3.92 al 28.2.93), il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ha corrisposto all'Avv. D'Amato un compenso di circa £. 3.990.000 mensili al

netto delle ritenute, in conformità del citato articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, secondo il quale « Ai magistrati e ai dipendenti appartenenti alle pubbliche amministrazioni è corrisposto un compenso, determinato di volta in volta dal Garante, in rapporto alla durata ed alla rilevanza delle prestazioni ».

Grazie all'apporto professionale dell'Avv. D'Amato, si è potuto procedere all'organizzazione del Settore Studi affari giuridici, sino ad allora non pienamente operativo; in tale ambito l'Avv. D'Amato ha risolto complesse problematiche di procedimento e di merito, predisponendo gli schemi dei vari atti procedurali per l'espletamento della funzione consultiva e contenziosa e ha definito, nel contempo, trasparenti regole di comportamento.

Al termine dell'incarico di consulenza, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, avendo apprezzato la capacità professionale e l'impegno dell'Avv. D'Amato, già presente presso l'Ufficio per alcune ore al giorno, compatibilmente con i suoi impegni istituzionali, lo invitava ad assumere, con decorrenza 1.3.1993, le funzioni di Segretario Generale.

In relazione a tale diverso incarico l'Avvocato Generale dello Stato, a seguito di parere favorevole del Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato, proponeva al Presidente del Consiglio dei Ministri il collocamento fuori ruolo dell'Avv. D'Amato, che veniva disposto a decorrere, appunto, dal 1° 3.1993.

b) Nel periodo precedente al conferimento del predetto incarico di consulenza, l'Avv. D'Amato aveva trattato, presso la Corte d'Appello di Milano, nell'interesse dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, la causa sulla concentrazione delle testate quotidiane Stampa, Stampa Sera, Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport (cd. causa Gemina). In relazione a ciò, l'Ufficio del Garante ha provveduto solo a rimborsare le spese delle missioni svolte a Milano, conformemente a quanto disposto dall'articolo 41 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (T.U. delle leggi sull'Avvocatura dello Stato) che pone, appunto, a carico dell'Amministrazione assistita l'onere delle

missioni fuori sede degli avvocati e procuratori dello Stato e dalla circolare 14 dicembre 1959, n. 186 del Ministero del Tesoro che fissa i criteri di riparto della spesa tra le varie Amministrazioni assistite, quando il processo che dà luogo alla trasferta interessi Amministrazioni diverse.

c) Durante il periodo in cui l'Avvocato D'Amato ha coordinato il Settore Studi dell'Ufficio del Garante si è verificato un notevole incremento nel numero delle contestazioni nei confronti delle emittenti radio-televisive che risultano essere passate da 38 (di cui 19 in materia di affollamento ed interruzioni pubblicitarie) a 134 (di cui 48 in materia di affollamento ed interruzioni pubblicitarie).

Il progressivo incremento del numero delle segnalazioni di violazioni e delle conseguenti contestazioni è stato reso possibile grazie all'organizzazione ed alle metodologie di lavoro poste in essere dall'Avv. D'Amato ed al sistema di monitoraggio messo a punto grazie al suo impegno, di cui è notizia nella relazione annuale al Parlamento per la radiodiffusione, al 31.3.1993.

d) Nel periodo in questione risultavano presenti circa 1.400 emittenti televisive e 4.000 emittenti radiofoniche. La ditta esterna, cui fa riferimento l'On.le interrogante, era stata incaricata dall'Ufficio del Garante ad effettuare un'attività di vigilanza e di verifica su eventuali sforamenti pubblicitari, solo limitatamente ad alcune emittenti, e precisamente:

1) nei confronti di sette emittenti televisive nazionali, nove emittenti televisive locali e tre emittenti radiofoniche, per un periodo di due mesi (dall'1.3.92 al 30.4.92), con onere a carico dell'Ufficio del Garante di L. 250.000.000;

2) nei confronti di 12 reti televisive nazionali, 35 emittenti televisive locali e 3 emittenti radiofoniche, per un periodo di otto mesi (dall'1.5.92 all'1.12.92), con onere di L. 1.229.832.000;

3) nei confronti di 12 reti televisive nazionali, ventisei emittenti televisive locali

e 3 emittenti radiofoniche, per un periodo di tre mesi (dal 4.1.93 al 3.4.93), con onere di £. 403.400.000.

L'Avv. D'Amato espresse avviso contrario alla stipula di ulteriori onerosi contratti con la ditta esterna ed ottenne che fosse data attuazione all'articolo 31, comma 16 della Legge 6 agosto 1990, n. 223, che affida ai direttori dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche (Circostel) il compito di effettuare le predette verifiche e segnalare le eventuali violazioni al Garante per la radiodiffusione e l'editoria ed al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla ristrutturazione, ottenuta con la collaborazione delle competenti direzioni dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni, dei predetti Circoli. Si è così potuto procedere ad un monitoraggio di « sistema » sull'intera platea degli operatori, secondo criteri di assoluta omogeneità ed imparzialità, sia per gli aspetti concernenti l'oggetto e le modalità delle trasmissioni, sia, in sede ispettiva, per gli aspetti riguardanti la regolarità della tenuta dei registri e delle registrazioni dei programmi.

Tutte le verifiche espletate hanno seguito l'ordinario iter procedimentale.

e) Il settore pubblicità, dopo la sostituzione del precedente responsabile, rientrato nei ruoli di appartenenza, ha curato, in modo particolare, conformemente alle sue specifiche competenze, il comparto della pubblicità degli enti pubblici e quello dei controlli sugli indici di ascolto, nonché l'analisi del mercato pubblicitario e delle imprese concessionarie di pubblicità. Si fa presente che, prima dell'avvento del nuovo responsabile, tali settori erano pressoché totalmente negletti.

In materia di emesso pubblicitario gli interventi sanzionatori sono stati svolti dalla sezione per l'irrogazione delle sanzioni amministrative del Settore Studi affari giuridici, conformemente a quanto disposto dal regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

Si fa notare, peraltro, che il suddetto regolamento, da quanto dichiara lo stesso

Garante, si è rilevato immediatamente inadeguato alle effettive esigenze operative dell'Ufficio, a causa anche della sopravvenuta attribuzione all'Ufficio stesso di nuove onerose competenze, specie in materia di pubblicità ingannevole e di regolazione della comunicazione politica nei periodi elettorali.

L'attività di « controllo » in materia pubblicitaria è stata svolta, come sempre, ai sensi della legge 223/90, dagli organi periferici del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni.

f) Il decreto-legge 23.2.1994, n. 129 emanato dal Governo Ciampi, ha abolito l'obbligo, facente capo agli operatori delle imprese radiotelevisive e dell'editoria, di inviare all'Ufficio del Garante i bilanci delle stesse, rendendo possibile il rilascio delle concessioni alle emittenti locali ed imponendo, però, nel contempo a tutti gli operatori di informare periodicamente il Garante sui dati contabili, extracontabili ed anagrafici da esso stabiliti, secondo gli schemi dal Garante stesso definiti.

L'imposizione di tale nuovo obbligo, consentendo verifiche incrociate ed il trattamento informatico dei dati, permette di ottenere ampie informazioni sulla struttura degli operatori, sulle relazioni esistenti tra di essi, sulla ricostruzione dei mercati e delle relative posizioni soggettive.

Rimane, peraltro, fermo il potere del Garante, assistito da apposita sanzione, di chiedere, in base alle esigenze di singole fattispecie, tutti gli atti ed i documenti, compresi i bilanci, necessari per gli accertamenti di sua competenza.

Il Garante, inoltre, può avvalersi della Guardia di Finanza, con i poteri a questa attribuiti in materia tributaria.

Alla base di tale nuova normativa, vi era stata la considerazione che l'invio generalizzato ed indiscriminato dei bilanci degli operatori, peraltro attuato secondo schemi e metodi differenziati fra le varie categorie, non fosse, di fatto, immediatamente strumentale ai fini dell'attività anticoncentrativa e che si dovessero, quindi, utilizzare, a tale scopo, altri strumenti.

Il citato decreto-legge 23.2.94, n. 129 ha subito numerose reiterazioni e le disposi-

zioni in esso contenute si sono consolidate solo con la legge 23.12.96, n. 650 di conversione del decreto-legge 23.10.96, n. 545.

Nel rispetto dei termini stabiliti da tale legge il Garante ha puntualmente emanato i provvedimenti generali di sua competenza, che si trovano pubblicati nel supplemento ordinario n. 38 della Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21.2.1997.

Si ritiene opportuno evidenziare che la predisposizione di tale nuovo strumento appare funzionale ad assicurare la trasparenza e l'informativa necessaria al Garante per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali.

g) Il Garante ha informato che il Segretario Generale, presente in ufficio dalle ore 8,30 circa alle ore 20,00 circa, utilizza la macchina d'ufficio, non in via esclusiva, non per esigenze di rappresentanza ma per esclusivi motivi funzionali, al fine di abbreviare i tempi di percorso casa-ufficio ed anche per il trasporto dell'ingente mole di documenti al fine di potervi lavorare presso la propria abitazione.

h) Il Garante ha fatto altresì presente che non sono stati delegati al Segretario Generale atti aventi rilevanza esterna.

i) L'incarico di procedere all'istruttoria del procedimento per la verifica della posizione del gruppo Telepiù è stato attribuito al Segretario Generale per l'indisponibilità, espressamente manifestata, del responsabile del Settore Studi di assumere tale impegnativo onere in ragione del sovraccarico di altro lavoro.

Si fa, peraltro, notare che un precedente in tal senso si era già avuto per il caso Fininvest-Mondadori nel 1992, con il Segretario Generale dell'epoca, quando l'avv. D'Amato non rivestiva neanche la carica di consulente esterno dell'Ufficio.

Il procedimento relativo al gruppo Telepiù è stato aperto il 1°.12.94; la fissazione di quella data non è stata determinata dal Segretario Generale e, a quell'epoca, il gruppo Rupert-Richemont era già entrato nella catena partecipativa di Telepiù, attraverso l'acquisizione di C.I.T., avvenuta il 26.6.94.

L'istruttoria, nonostante sia proceduta parallelamente ai gravosi impegni istituzio-

nali del Segretario Generale, non ha subito alcun ritardo ed è stata condotta con scrupolo ed attenzione, così come testimoniato dalle relazioni che hanno dato luogo alla decisione interlocutoria del 29.7.95 ed alla decisione definitiva del 25 ottobre 1996.

L'organo di garanzia non poteva, in base alla norma positiva esistente, assumere determinazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle prese, le cui motivazioni del resto, sono state, nella stessa decisione, compiutamente ed esaurientemente esposte.

Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ha inoltre comunicato che l'Avv. D'Amato non è mai stato destinatario di « lauti regali » da parte di alti dirigenti della Fininvest. Lo stesso ha solo ricevuto in ufficio, nel mese di marzo del 1994, un grande « Uovo di pasqua », aperto davanti agli impiegati e ad essi offerto, previa verifica di quanto in esso contenuto, che consisteva in un gioco di plastica. Il Segretario Generale ha deciso di contraccambiare tale « Uovo di pasqua », al fine di evitare qualsiasi forma di condizionamento, con un cesto pasquale acquistato, in data 15.3.1994, per l'importo di £. 452.000, come da regolare scontrino. Si fa, comunque, notare che nessun altro regalo è stato più recapitato all'Avv. D'Amato, dietro sua esplicita richiesta di essere depennato dall'elenco dei destinatari.

In occasione delle feste natalizie, infine, il Segretario Generale ha ritenuto di poter accettare l'usuale libro-strenna, in quanto ciò è pienamente conforme a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1 del codice di comportamento di cui al decreto del Ministro per la Funzione Pubblica 31.3.1994 e dall'articolo 9 comma 1, del codice etico dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 14 agosto 1995.

l) Presso l'Ufficio del Garante risultano in servizio due dirigenti della Banca d'Italia, i quali sono stati posti a disposizione del suddetto Ufficio nelle forme proprie dell'ordinamento della Banca d'Italia equivalenti al collocamento fuori ruolo. L'indennità di funzione ad essi corrisposta trova la sua fonte normativa nell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10.7.1991, n. 231, in base al quale la pre-

detta indennità va erogata « al personale addetto all'Ufficio in via continuativa ed esclusiva ».

Conformemente all'articolo 42 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, ai predetti dirigenti vengono pagate le competenze accessorie concernenti le prestazioni di lavoro straordinario eventualmente effettuate.

m) Il decreto del Presidente della Repubblica 31.7.92 n. 371, con il quale è stato approvato il regolamento per l'attività contrattuale dell'Ufficio del Garante, prevede, all'articolo 6-lettera e, la possibilità di ricorrere alla trattativa privata allorché si tratti di affidamento di ricerche e speciali servizi tecnici a istituzioni, persone o ditte aventi alta competenza tecnica, scientifica ed organizzativa; in tali ipotesi non è necessario, così come si evince dal comma 2 del citato articolo, interpellare previamente tre ditte.

Conformemente a tale disposto normativo, quindi, l'Ufficio del Garante ha avviato trattative con il Centro d'ascolto della Società di Servizi Torre Argentina s.p.a. al fine di affidare allo stesso l'incarico di effettuare una serie di ricerche e di analisi in ordine alla comunicazione delle emittenti televisive in ambito nazionale, ricerche ed analisi che sono al di fuori delle competenze istituzionali degli organi periferici del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

Ciò anche per aderire alle sollecitazioni più volte ricevute in tal senso in sede parlamentare.

Si fa, peraltro, notare che tale Centro d'Ascolto, delle cui prestazioni l'Ufficio del Garante aveva già fruito, in modo totalmente soddisfacente, in occasione dei monitoraggi effettuati nei periodi elettorali, gode di massimo apprezzamento, data la professionalità ed imparzialità della struttura, sia in Italia che all'estero.

La Commissione permanente, di cui all'articolo 1, comma 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 371/92, ha verificato la congruità dei corrispettivi da elargire al Centro d'Ascolto, operando una riduzione rispetto alle pretese originariamente avanzate dallo stesso.

n) *In merito, infine, alla problematica riguardante la corresponsione dei buoni pasto ai dipendenti in servizio presso l'Ufficio del Garante, si evidenzia che non esiste alcuna norma dell'ordinamento dell'Ufficio che ne renda possibile l'erogazione e che ne disciplini i relativi parametri.*

Inizialmente, la Ragioneria Generale dello Stato aveva ritenuto tale possibilità; successivamente, però, tale organo non ha avuto nulla da replicare alle osservazioni espresse dall'Ufficio del Garante, condivise dal Ministro della Funzione Pubblica, che evidenziavano l'impossibilità per esso di provvedere.

Non risulta, invece, che il Consiglio di Stato si sia espresso su tale problematica nel senso evidenziato dalla S.V. On.le, essendosi invece anch'esso espresso in senso contrario.

Si rileva, comunque, che l'Ufficio del Garante ha già rappresentato al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro del Tesoro la necessità di procedere ad una modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 231/91, al fine di rendere possibile l'erogazione dei predetti buoni pasto e che si sta già provvedendo in tal senso.

Va, da ultimo, segnalato che l'Avv. D'Amato, gode nell'ambiente forense e delle istituzioni, di stima e prestigio per le doti morali e professionali che gli sono comunemente riconosciute.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Micheli.

DE CESARIS e LENTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

nel quartiere Fidene di Roma, in via Radicofani, insiste la scuola media « Nobel »; adiacenti alla citata scuola si trovano una scuola materna ed una scuola elementare; in questo modo si è creato nel quartiere un importante insediamento scolastico;

in particolare presso la scuola media « Nobel » si effettuano corsi di lingua ita-

liana per immigrati e corsi di centocinquanta ore per lavoratori;

la scuola media « Nobel » inoltre è diventato un punto di riferimento per la parrocchia in quanto è in fase di costruzione la nuova chiesa;

la scuola media « Nobel » è tra le scuole in pericolo di chiusura, nonostante il rilevante incremento di iscrizioni alla prima media per l'anno scolastico 1997/1998;

appare evidente che la scelta eventuale di chiudere la scuola in questione avrebbe pesanti ripercussioni, facendo mancare ad un popoloso quartiere la sua storica scuola media e si reciderebbe inoltre di netto sia le iniziative della stessa scuola, sia il collegamento anche fisico con la adiacente scuola elementare « Anna Frank »;

i ragazzi del quartiere di Fidene verrebbero privati dell'unica scuola media ivi presente;

il consiglio di circolo ha approvato un ordine del giorno, inviato tra gli altri al provveditorato agli studi di Roma e alla quarta circoscrizione del comune di Roma, con il quale si chiede di non inserire la scuola media « Nobel » tra quelle da chiudere —:

quali iniziative intenda intraprendere allo scopo di evitare la chiusura della scuola media « Nobel » nel quartiere di Fidene;

se non ritenga il caso, viste le attività svolte all'interno della citata scuola e il grosso incremento delle iscrizioni per le classi di prima media per l'anno scolastico 1997/1998, di non procedere alla chiusura della scuola medesima. (4-08783)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che la questione posta è stata risolta nel senso auspicato dalla S.V. Onorevole.*

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/

1998, infatti, il Provveditore agli Studi di Roma non ha disposto alcun provvedimento nei confronti della scuola media « Nobel ».

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

DE FRANCISCIS. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Maddaloni (provincia di Caserta) lo stabile ove sono collocati gli uffici della sezione distaccata della pretura circondariale di Caserta — di recentissima costruzione — si sviluppa su tre livelli;

al primo piano del fabbricato sono ubicate aule di udienza e le cancellerie;

ai suddetti uffici è di fatto interdetto l'accesso ai portatori di *handicap*, ai disabili ed agli anziani, risultando il fabbricato privo di ascensori;

inoltre, l'intero ufficio è sprovvisto di servizi igienici fruibili da utenti disabili —;

quali iniziative si intendano adottare, una volta accertate le responsabilità in ordine alla mancata rimozione delle barriere architettoniche, per porre fine a tale incresciosa situazione. (4-05250)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Gli uffici della sezione distaccata di Pretura di Maddaloni sono ubicati al primo piano di un edificio, di proprietà comunale, costruito con un finanziamento statale di complessive L. 1.376.000.000, concesso, ai sensi dell'articolo 19 della legge 30.3.1981 n. 119, agli inizi degli anni ottanta.

L'immobile, che ospita al piano terra l'Ufficio del Giudice di pace e l'Ufficio N.E.P. ed al primo piano la Pretura, risulta privo di ascensore.

Questo Ministero ha recentemente sollecitato il Comune di Maddaloni a provvedere con la massima urgenza alla eliminazione delle barriere architettoniche cui si fa riferimento nell'atto ispettivo.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

DEL BARONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

da oltre dieci giorni è chiusa a Napoli la scuola elementare di via Bernardo Cavallino, popolata di moltissimi scolari;

la cosa è legata alla presenza di un numero enorme di topi di grosse dimensioni, resistenti alle comuni tecniche di derattizzazione;

il tutto sembra essere legato alla presenza negli scantinati della scuola stessa di materiale cartaceo di proprietà del provveditorato agli studi, con l'aggravante della presenza nel recinto della scuola di una sede degli uffici dei giardini comunali;

persiste l'assenza di idonee misure da parte della direzione didattica, della circoscrizione Arenella e del provveditorato agli studi —:

se non intenda intervenire, eventualmente di concerto con l'amministrazione comunale di Napoli, data la carenza di interventi degli organi citati, per evitare il persistere di una situazione lesiva per le famiglie e gli alunni, che vedono notevolmente ridotta la loro attività scolastica per motivi sulla carta riparabili. (4-06059)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto in merito alla presenza di ratti riscontrata all'interno del Plesso scolastico di Via Bernardo Cavallino di Napoli e si comunica quanto segue.*

Il Provveditore agli Studi competente, venuto a conoscenza dell'accaduto, ha immediatamente preso contatti con i competenti uffici del Comune, della Circoscrizione e con l'ASL allo scopo di risolvere il problema creatosi all'interno della scuola suddetta.

È stato, infatti, rimosso tutto il materiale cartaceo e non, depositato in alcuni locali e si è provveduto alla manutenzione e pulizia della zona circostante l'edificio scolastico, delle aule ed alla verifica del funzionamento di sollevamento del sistema fognario situato più a valle rispetto alla scuola.

Al fine di evitare la sospensione dell'attività didattica durante il tempo necessario alla derattizzazione gli organismi scolastici hanno, convenuto, di effettuare un doppio turno presso la scuola media « Minucci ».

Al momento la situazione è tornata alla più completa normalità.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

DELMASTRO DELLE VEDOVE e FOTI.

— *Al Ministro della pubblica istruzione.* —
Per sapere — premesso che:

Il Giornale di domenica 10 novembre 1996, a pagina 36, ha dato notizia della triste condizione in cui si dibatte il famoso liceo ginnasio « Giuseppe Parini », con un preside — il professor Giorgio Porrotto — in permesso sindacale da ben cinque anni;

i presidi « incaricati » si succedono senza avere la possibilità di risolvere i problemi della scuola, e forse neppure di conoscerli;

i genitori degli allievi del « Parini » hanno scritto vanamente sia al preside, professor Porrotto, sia al provveditore agli studi, ricordando che la scuola ha bisogno di una guida stabile;

la situazione appare, oltre che assurda, francamente intollerabile —:

se non si ritenga di dover intervenire per assicurare una presidenza stabile al liceo ginnasio « Giuseppe Parini » di Milano;

se non si ritenga di dover confermare, anche per il prossimo anno scolastico, l'attuale preside incaricato, professor Maria Traversa, quanto meno per consentirle di programmare una strategia atta a risollevarle le sorti di una scuola prostrata da chi, pur nell'ambito di una legge che disciplina l'istituto del distacco sindacale, non sta certo mostrando soverchio amore per un istituto che, oltre tutto, appartiene alla storia del movimento studentesco.

(4-05269)

RISPOSTA. — *In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si fa presente che questo Ministero, pur riconoscendo l'importanza che ha per l'andamento delle istituzioni scolastiche la stabilità e la continuità dalla funzione direttiva, non può tuttavia disconoscere il diritto, riconosciuto a vario titolo dalla normativa vigente al personale delle scuole, di poter essere impiegato in compiti diversi da quelli d'istituto.*

Ed invero il Prof. Giorgio Porrotto, titolare della presidenza del Liceo Ginnasio Statale « Parini » di Milano, dall'anno scolastico 1991/92 all'anno scolastico 1994/95 è stato esonerato dal servizio in quanto beneficiario del permesso sindacale annuale ai sensi della legge 262/92 allora vigente.

Successivamente, per gli anni scolastici 1995/96 e 1996/97 il medesimo capo d'istituto è stato utilizzato presso il Dipartimento di Scienze dell'Educazione della 3ª Università degli Studi di Roma a norma dell'articolo 456 del decreto-legislativo n. 297/94.

Durante i succitati anni scolastici si sono succeduti alla guida del liceo in parola vari presidi incaricati, nominati secondo le disposizioni che regolano la materia.

Per il corrente anno scolastico 1996/97 l'incarico di preside del predetto liceo è stato conferito alla Prof. Maria Traversa che si trovava al 1º posto della relativa graduatoria formata ai sensi della lett. b dell'O.M. del 25.1.1996.

Di recente con O.M. n. 65 del 28.1.1997, trasmessa con C.M. n. 66 del 29.1.1997, sono state impartite le disposizioni che disciplinano il conferimento degli incarichi di presidenza, le quali, tuttavia, non consentono di confermare l'incarico nella stessa sede per più anni consecutivi al medesimo aspirante.

Pertanto, ove il preside titolare dovesse essere riconfermato nella sua attuale utilizzazione, a norma del succitato articolo 456, che al comma 5 prevede la possibilità di rinnovare per altri due trienni le utilizzazioni di cui trattasi, la prof. Maria Traversa potrebbe permanere nell'attuale sede

soltanto se dovesse trovarsi in posizione utile, secondo l'ordine della graduatoria.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

EVANGELISTI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

in una recente visita nella casa circondariale di Pisa, sono venuto in possesso del modulario (mod. 393-amm. penit.) per mezzo del quale i detenuti possono fare richiesta all'amministrazione penitenziaria dei generi di prima necessità e di quant'altro possa essere loro concesso, a norma dei regolamenti in vigore;

in tale modulario compare, prima degli spazi per le richieste vere e proprie, la formula « il sottoscritto ... prega ... »;

probabilmente tale formula è un residuo di espressioni risalenti ad analoghi documenti di altre epoche (regime fascista, stato monarchico, se non addirittura gli staterelli precedenti l'Unità nazionale), che vengono pedissequamente ricopiati e perpetuati in base al principio vigente nella burocrazia pubblica, secondo cui nulla avviene, se non è disposto da un'apposita circolare;

ritenendo che la dignità dei detenuti, nell'epoca moderna, debba essere rispettata in ogni circostanza in cui non siano presenti ragioni di sicurezza e/o disciplinari;

supponendo che la sicurezza delle istituzioni penitenziarie non possa essere inficiata dal trasformare una « preghiera » in una più semplice « richiesta » per il conseguimento di un diritto, sia pure da parte di persone temporaneamente private della libertà, per pagare un loro debito nei confronti dello Stato e della società —:

se non ritenga opportuno emanare il provvedimento necessario, alla luce delle leggi, dei regolamenti e della prassi, per sostituire la predetta formula con una più consona al rispetto della dignità umana.

(4-09344)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si concorda sull'opportu-

nità di modificare il testo del modello n. 393 dell'Amministrazione Penitenziaria.

In conseguenza sono state impartite le opportune istruzioni affinché sul documento in questione la parola: « prego » sia sostituita con il termine: « richiede ».

Il Ministro di grazia e giustizia: Flick.

FOTI e BERSELLI. — Ai Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

il Resto del Carlino (edizione di Imola) riportava il 12 ottobre 1996 la notizia del coinvolgimento nell'indagine operata dalla procura della Repubblica di Milano, relativa alla finanziaria Gemina, della Sacmi Scarl di Imola (Bo);

la Sacmi Scarl rappresenta una delle più importanti aziende della città di Imola, sia sotto il profilo economico che occupazionale;

la Sacmi Scarl, risulterebbe essere partner di primo piano del progetto Imola 2000, a cui parteciperebbe il comune di Imola;

nessuna smentita in ordine al coinvolgimento della Sacmi Scarl nelle indagini giudiziarie relative a Gemina è venuta dalla cooperativa imolese stessa, alla quale %risulterebbero essere stati « girati » diversi miliardi provenienti dal « servizio esportazione capitali » appositamente costituito dall'ex amministratore delegato della Gemina Capital Markets, Mariano Latini;

se i fatti risultano ai Ministri interrogati e, nel rispetto del segreto istruttorio, quale sia lo stato delle indagini;

se e quali iniziative risultino essere state assunte dal Comune di Imola per garantire trasparenza e rispetto dei principi di legalità al progetto Imola 2000.

(4-04610)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

La società SACMI, unitamente alla società CESI, all'Amministrazione comunale di Imola ed alla F.G.F. di Bologna, ha aderito al progetto Imola 2000 che prevede la ristrutturazione e l'urbanizzazione dell'area ex Cogne di quel Comune.

Per quanto attiene alle indagini afferenti alla GEMINA s.p.a., la competente Autorità giudiziaria ha riferito che le investigazioni hanno ad oggetto alcune operazioni poste in essere con società terze.

La complessa documentazione acquisita a tale riguardo è allo studio dell'Ufficio di procura procedente.

Il Prefetto di Bologna ha riferito di non essere al corrente di iniziative del Comune di Imola in relazione alle vicende segnalate nell'atto ispettivo.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

FOTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

l'articolo 5 del decreto 18 giugno 1986 del Ministro della pubblica istruzione, recante disposizioni particolari concernenti gli istituti e le scuole di istruzione secondaria di secondo grado dello stesso ordine e tipo, prevede che mantengano l'autonomia di funzionamento, ove non sia disposta l'aggregazione ad istituti di altro ordine o tipo, gli istituti funzionanti con almeno dodici classi, nonché gli istituti con caratteristiche peculiari tali da attribuire loro rilevanza in campo nazionale;

l'articolo 1, comma 70, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dispone che i provveditori agli studi, sentiti gli enti locali interessati e i consigli scolastici provinciali, adottano, con propri criteri aventi carattere definitivo, i piani organici di aggregazione, fusione, soppressione di scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado —:

se non intenda impartire opportune disposizioni ai provveditori agli studi affinché le scuole e gli istituti titolari di progetti o corsi sperimentali presso gli istituti di pena mantengano, se già ne go-

dano, la propria autonomia fino al termine del corso di studi. (4-06804)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che il D.I. 236 del 18.6.1996, sulla razionalizzazione della rete scolastica per gli anni 1996/1997 e 1997/1998 non contiene alcuna disposizione in merito alle scuole funzionanti presso le case di reclusione.*

Le scuole in parola non sono dotate di autonomia amministrativa, ma dipendono, in qualità di sezioni staccate, da un istituto di istruzione secondaria superiore che ha l'incarico della direzione.

La peculiare finalità delle scuole carcerarie, consistente nel dare attuazione al dettato costituzionale sulla rieducazione dei detenuti, sono assicurate attraverso esplicite disposizioni di funzionamento stabilite dal punto 8.10 del D.I. 8.5.1996, riguardante la formazione delle classi nel quale è stabilito che il funzionamento di corsi di istruzione negli istituti di reclusione è consentito previo accertamento delle garanzie di sicurezza per il personale ivi utilizzato e che il numero degli allievi detenuti, che può essere inferiore a quello stabilito per le classi normali, va concordato con la Direzione dell'Istituto, assicurando, in ogni caso, la prosecuzione dei corsi già attivati.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

FRANZ. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

a seguito dei crolli verificatisi nell'edificio che ospita la scuola elementare A. Manzoni in Cividale del Friuli le attività scolastiche sono state immediatamente sospese a causa di inagibilità dell'edificio;

la scuola ospita circa duecento allievi oltre gli uffici della direzione didattica ed il personale insegnante ed amministrativo;

i crolli hanno riguardato parte dei soffitti e pignatte in laterizio e fortunata-

mente non hanno provocato danni alle persone poiché verificatisi durante la notte;

si tratta di un fenomeno di « sfondellamento » che può verificarsi in qualsiasi momento, senza segni premonitori di preavviso o pericolo;

in seguito all'evento vi è stata l'immediata emissione di una ordinanza sindacale di chiusura della scuola *sine die*;

oltre alle problematiche inerenti la sistemazione degli alunni e del personale della direzione didattica in siti di fortuna, emerge il problema della urgentissima ed inderogabile necessità di provvedere alla ristrutturazione dell'edificio con la sistemazione di tutti i soffitti e con l'annessa norma degli impianti, per una spesa stimata di due miliardi e cinquecento milioni di lire —

quali interventi intendano attuare al fine di giungere alla ristrutturazione dell'edificio in oggetto;

quali tempi siano previsti per addìvenire alla risoluzione del grave problema verificatosi a Cividale del Friuli;

quali enti si intenda interessati per la gestione degli eventuali contributi concessi.
(4-06340)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, riguardante il crollo di parte del soffitto in un'aula della scuola elementare « A. Manzoni » di Cividale del Friuli (UD).*

Premesso che in materia di edilizia scolastica la competenza è totalmente devoluta dalla normativa vigente agli Enti locali e che l'intervento statale ha natura puramente sussidiaria, si comunica quanto segue.

Relativamente alla richiesta di finanziamento avanzata dall'Amministrazione Comunale di Cividale del Friuli, si fa presente che le risorse finanziarie (mutui ventennali della Cassa Depositi e Prestiti, con onere di ammortamento a totale carico dello Stato) messe a disposizione degli enti locali con la legge 11.1.1996 n. 23, sono state già ripar-

tite fra le varie Regioni, che hanno provveduto, nell'ambito delle proprie potestà decisionali in materia ed in conformità agli indirizzi indicati dal decreto ministeriale 18.4.1996, ad attribuire i finanziamenti sulla base della valutata priorità degli interventi richiesti.

Si precisa inoltre che il recente decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione, in corso di esame al Senato; prevede il rifinanziamento della citata legge n. 23/1996.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

GAMBALE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

la professoressa Daniela Di Matteo, nata a Napoli il 5 aprile 1965, è stata inserita nella graduatoria abilitati 052A, già A072 (materie letterarie, latino e greco nel liceo classico) del provveditorato agli studi di Napoli;

ella non risulta essere in possesso dell'abilitazione per la classe di concorso suddetta, ma, sulla base dello stesso inesistente presupposto, e per effetto del decreto ministeriale n. 334 del 1994, è stata inserita anche nelle graduatorie abilitati 051A (già A069) e 050A (già A066);

la professoressa Di Matteo avrebbe conseguito, infatti, l'abilitazione per la classe 052A con riserva, nelle more di un suo ricorso al Tar, a seguito di un corso abilitante cui non aveva titolo per partecipare;

ciononostante, la Di Matteo ha insegnato per quasi tre anni, nel periodo 1991-1994;

successivamente, a seguito di un ricorso presentato da una sua collega, il provveditore agli studi di Napoli, professor Gennaro Fenizia, l'ha retrocessa nella graduatoria non abilitati, con la circolare del provveditore di Napoli n. 467 del 21 ottobre 1994 (prot. n. 124851), annullando contestualmente ogni punteggio acquisito sulla base dei titoli irregolari;

nel 1995 la Di Matteo ha presentato un'incompleta domanda di inclusione in graduatoria al provveditorato di Napoli;

per le dichiarazioni false o reticenti nella presentazione delle domande sono previste sanzioni quali la sospensione da tutte le graduatorie;

non solo l'inserimento nelle graduatorie abilitati 052A, 050A e 051A è avvenuto ma, in più, le sono stati misteriosamente attribuiti i punteggi illecitamente conseguiti e annullati dal Provveditore nel triennio precedente;

si avvale dello stesso punteggio irregolare anche nella graduatoria 043A (scuola media), unica classe di concorso in cui sarebbe realmente abilitata;

nel corso dell'anno scolastico 1995-1996 ha continuato ad insegnare in forza dei presupposti sopra descritti e potrebbe aver presentato domanda per il concorso per soli titoli (cosiddetto doppio canale) per il quale, com'è noto, è indispensabile il possesso dell'abilitazione;

nel fascicolo personale della Di Matteo sarebbe inserito un ricorso presentato contro se stessa e la sua collocazione in graduatoria, al quale non è stato dato alcun seguito —;

quali indagini o ispezioni intenda avviare per accertare quanto sopra esposto;

per quale ragione alla professoressa Di Matteo siano stati attribuiti i punteggi illecitamente conseguiti è annullati dal provveditore Fenizia nel triennio 1991-1994;

qualora i fatti descritti fossero effettivamente verificati, quali provvedimenti intenda adottare per ripristinare la legalità delle graduatorie e per punire eventuali responsabilità e connivenze all'interno del provveditorato di Napoli. (4-02832)

RISPOSTA. — *In ordine alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto, dai chiarimenti forniti al riguardo dal competente Provveditore agli Studi di Napoli, che ha ripre-*

corso il complesso iter della vicenda si rileva che la irregolare collocazione della insegnante Di Matteo Daniela nella graduatoria provinciale è stata determinata da errori materiali commessi dall'ufficio scolastico che sono stati comunque sanati con provvedimento ripristinatorio adottato in autotutela in applicazione delle prerogative di autonomia dell'ufficio in materia.

Il competente Provveditore agli Studi ha precisato infatti che in allegato alla domanda della docente in parola, intesa ad ottenere l'inserimento nelle graduatorie provinciali per il triennio 1992/95, era stata presentata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale la medesima dichiarava di aver conseguito nella sessione riservata, indetta con la C.M. 218/90 l'abilitazione per la classe AO 72 e dichiarava altresì di avervi partecipato senza il possesso di tutti i requisiti richiesti e di aver fatto ricorso al TAR rimanendo in attesa della sentenza di merito.

Per mero errore l'ufficio scolastico riconosceva valida l'abilitazione (gravata da riserva) ed includeva la docente nelle graduatorie degli abilitati per le classi AO 66, AO 69 e AO 72.

All'inizio dell'anno scolastico 1994/95 a seguito d'esposti informali, l'ufficio scolastico procedeva ad una verifica del fascicolo della docente ed in data 21.10.94 il Provveditore agli Studi emanava D.P. n. 124851 con il quale veniva assegnata l'esatta collocazione nella graduatoria provinciale e venivano nel contempo annullati i servizi eventualmente prestati conferiti sulla base di erronei punteggi ed abilitazioni attribuiti in precedenza.

Nella domanda presentata per l'inserimento nelle graduatorie delle supplenze relative al 1995/96 la medesima docente non ripresentava il titolo conseguito con riserva né allegava alcun certificato di servizio inerente a servizi prestati in epoca successiva alla pubblicazione delle graduatorie definitive triennali 1992/95.

Per mero disguido materiale, tuttavia, l'ufficio non provvedeva ad aggiornare la base informativa del centro elaborazione dati e, pertanto, nella graduatoria provvi-

soria la docente appariva ancora inserita nelle graduatorie degli abilitati e con punteggi errati.

La medesima insegnante chiedeva il ripristino della situazione scaturente dal decreto di autotutela, emesso nei suoi confronti in data 21.10.94, e con successivo decreto del 27.2.1996 l'ufficio provvedeva a determinare l'esatta collocazione della docente nelle graduatorie con l'attribuzione dei punteggi spettanti ed a notificare tale provvedimento a tutte le istituzioni scolastiche della provincia.

Il Provveditore agli Studi di Napoli ha anche assicurato che in nessun caso la docente comunque potrà trarre vantaggio dagli errori commessi dall'Amministrazione in quanto si è provveduto ad adottare, in sede di autotutela, tutte le misure idonee a ristabilire il rispetto della legalità, tant'è che per carenze dei requisiti minimi di servizio la prof. Di Matteo è stata esclusa dalle graduatorie del concorso per soli titoli, relative alla classe AO 43 (compilata dall'apposita commissione nominata ai sensi del decreto legislativo 35/93 e del decreto ministeriale 29.3.1996).

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

GAZZILLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

da alcuni mesi presso l'ufficio centrale per la giustizia minorile avvengono fatti e si assumono comportamenti che influiscono negativamente sulla funzionalità dell'ufficio stesso e compromettono la sua immagine esterna, pregiudicando l'esercizio della sua importante funzione istituzionale;

in particolare, vengono emanati atti illegittimi o di dubbia utilità pubblica, come: 1) riammissioni in servizio di personale *contra legem*; 2) conferimento di funzioni dirigenziali con ordine di servizio e non con decreto ministeriale; 3) istituzione, con ordine di servizio, di organismi

interni alla segreteria particolare del direttore, consentita dalle leggi e dagli usi solo per il Ministro e per i sottosegretari di Stato; 4) delega ad enti privati di tutte le attività per lo svolgimento delle pratiche di adozione internazionale di minori peruviani, in precedenza riservate all'autorità centrale istituita presso l'ufficio giustizia minorile, con notevole aggravio di spese per le coppie adottanti —:

se, in ottemperanza al disposto del decreto legislativo n. 29 del 1993, che attribuisce agli organi politici compiti di indirizzo e di controllo sugli uffici dipendenti, non reputino necessario intervenire affinché, senza sconfinamento di competenze e senza violazione delle norme di legge, vengano rispettati i ruoli e le funzioni all'interno dell'ufficio centrale per la giustizia minorile e siano rimossi gli ostacoli che si frappongono al corretto e legale funzionamento dell'ufficio, preposto a delicati compiti di tutela dei minori.

(4-08815)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si osserva quanto segue.

Per ciò che riguarda la riassunzione in servizio di personale che si assume essere stata disposta « *contra legem* » dall'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, si fa presente che l'unico provvedimento di riassunzione intervenuto negli ultimi sei mesi è quello in data 20 dicembre 1996, regolarmente registrato dalla Ragioneria Centrale ed emesso previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Detto provvedimento, la cui legittimità, pertanto, non può esser messa in discussione, si rivelava molto opportuno in quanto concernente un funzionario di lunga e provata esperienza in materia minorile, per aver prestato servizio nel settore per oltre trent'anni, soprattutto nel campo della formazione professionale del personale dipendente.

Quanto al conferimento di funzioni dirigenziali che si assumerebbe effettuato con ordine di servizio, anziché con decreto ministeriale, si fa presente che nessun provvedimento del genere è stato adottato dall'Ufficio in questione. I conferimenti di fun-

zioni dirigenziali disposti negli ultimi sei mesi sono stati, infatti, adottati con Decreti Ministeriali in date 12 dicembre 1996 e 7 gennaio 1997, in conformità alla disposizione dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legislativo n. 29/1993, su proposta del Direttore dell'Ufficio e tenendo conto della capacità professionale del singolo dirigente (articolo cit., comma 1). Il Direttore dell'Ufficio, con provvedimento in data 8 gennaio 1997, ha affidato la reggenza (non la titolarità della direzione) ad un funzionario e, con provvedimento in data 9 gennaio 1997, ha confermato nelle precedenti funzioni un dirigente che già le espletava senza interruzione da molti anni, dopo che questo, con decreto ministeriale 17 aprile 1996, registrato dalla Ragioneria Centrale il 9 maggio 1996, aveva ottenuto una promozione di qualifica ed era stato riassegnato alla Giustizia Minorile in virtù di richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia in data 22 novembre 1996. Tali atti del Direttore dell'Ufficio rientrano, per comune e costante prassi, nelle competenze del dirigente generale, definite dall'articolo 16 del decreto-legislativo n. 29/1993.

Sul terzo punto — istituzione di una segreteria particolare — si osserva che l'ordine di servizio n. 4 del 21 gennaio 1997 non istituisce nuove strutture, bensì si limita — sempre nell'ambito dei poteri di organizzazione conferiti al dirigente generale dal citato articolo 16, decreto-legislativo n. 29/1993 — a redistribuire alcune funzioni all'interno della segreteria generale, istituita con Decreto Interministeriale (Grazia e Giustizia, Tesoro, Funzione Pubblica) 8 febbraio 1993, registrato alla Corte dei Conti il 29 marzo 1993, destinando alcune persone di detta segreteria al disbrigo delle pratiche relative alla Direzione, comprese quelle particolari e riservate, iscritte sull'apposito registro.

Sul quarto punto — provvedimento di delega di funzioni ad enti privati, per il disbrigo di pratiche inerenti all'adozione — si osserva che si tratta degli stessi enti cui già la precedente direzione dell'Ufficio aveva conferito una delega parziale di funzioni con provvedimento in data 23 febbraio 1996. Con provvedimento in data 23 gen-

naio 1997, tale delega è stata soltanto ampliata, allo scopo di far coincidere l'attività di detti enti con le previsioni contenute nella Convenzione italo-peruviana sull'adozione dei minori, fatta a Lima il 17 dicembre 1993 ed entrata in vigore il 1° marzo 1995. Tale provvedimento, lungi dal determinare aggravio di spese, ha lo scopo di agevolare le persone aspiranti ad adottare minorenni in Perù, le quali possono così avvalersi, con minori rischi e con maggiore risparmio, dei servizi offerti dai citati enti, nello spirito della Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sull'adozione internazionale. Detti enti sono sottoposti a stretto e rigoroso controllo da parte dell'Autorità Centrale istituita presso l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, la quale conserva ed esercita direttamente tutti i poteri non delegabili, ad essa conferiti dalla citata Convenzione di Lima.

In conclusione, non si ritiene che la Direzione dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, coi citati provvedimenti o in altro modo, abbia esorbitato dalle linee di indirizzo e di controllo propri dell'organo politico; all'interno di detto Ufficio, inoltre, i ruoli e le funzioni appaiono pienamente rispettati, in conformità alla legge ed alle disposizioni amministrative, sicché l'Ufficio stesso espleta pienamente e legalmente le funzioni di competenza per la tutela dei minori.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

GIULIANO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

la scuola media statale A. Manzoni di Aversa, ubicata nel centro storico, è una delle più antiche scuole della città ed occupa l'edificio già adibito nel secolo scorso a sede delle regie scuole tecniche e poi dell'unica scuola media aversana G. Parente, dal prossimo anno scolastico, poiché la legge finanziaria per il 1997 prevede ben 4 mila miliardi di lire di tagli alla scuola, per la scuola Manzoni si paventa, con il suo accorpamento alla scuola media Cimarosa, un provvedimento di chiusura; la

scuola Manzoni è, per lo più, frequentata da alunni figli di artigiani, piccoli commercianti, operai stagionali o precari, disoccupati; da una statistica approntata dai docenti della scuola è emerso che « il 30 per cento degli alunni ha genitori disoccupati; il 50 per cento parla esclusivamente il dialetto e non dispone di un luogo tranquillo dove poter studiare; solo il 30 per cento circa ha la possibilità di praticare attività sportiva in strutture private »; i docenti della scuola Manzoni, da anni, si dedicano con grande passione, competenza ed abnegazione all'educazione di quest'infanzia cui è riservata, come alternativa alla scuola, solo la strada e l'emarginazione; nell'istituto, che rappresenta, per la quasi totalità degli alunni, l'unico luogo di aggregazione, viene, infatti, tra l'altro, svolta attività didattica e sociale anche di pomeriggio; da più qualificate parti, ed in particolare dal corpo docente, è stato segnalato il pericolo concreto di una rilevante dispersione scolastica qualora venisse attuato il prospettato accorpamento, dato che gli alunni della scuola Manzoni difficilmente accetterebbero un contesto scolastico diverso; un provvedimento di accorpamento, nella specie, colliderebbe con il tanto declamato progetto teso a scongiurare il preoccupante fenomeno della dispersione scolastica, particolarmente allarmante nella zona aversana —:

quali urgenti provvedimenti intenda adottare per scongiurare l'accorpamento con la scuola Cimarosa, e dunque la chiusura della scuola media statale A. Manzoni di Aversa. (4-09905)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.*

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/1998 il Provveditore agli studi di Caserta ha disposto la perdita dell'autonomia della scuola media « Manzoni » di Aversa e la sua aggregazione alla Scuola « Cimarosa » distante 150 metri.

Il provvedimento suddetto è stato adottato in quanto nel corrente anno scolastico

la scuola funziona con 13 classi e 212 alunni e per il prossimo si prevede la formazione soltanto di 10 classi per 172 iscrizioni.

Si assicura che nessun danno sarà arrecato agli studenti che continueranno a frequentare nella stessa sede e con i medesimi insegnanti.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

GUIDI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Foggia ha creato una struttura di accoglienza per i nomadi residenti nella provincia di Foggia, sita in via S. Severo;

i genitori che vivono all'interno del campo nomadi sono tenuti a far frequentare ai bambini le classi di scuola dell'obbligo;

l'Assessorato ai servizi sociali del comune di Foggia aveva assicurato, attraverso delibera di Giunta comunale il trasporto dei bambini dal campo alla scuola;

in occasione della presentazione dell'iniziativa, si era voluto dar risalto al tentativo di integrazione sociale delle cento famiglie e, al tempo stesso, di evitare ai bambini lunghe e pericolose soste ai semafori per chiedere elemosina agli automobilisti di passaggio;

il comune di Foggia ha per circa tre mesi interrotto il servizio di trasporto dei bambini a causa della sospensione del servizio attuata dalla ditta Ruberto, designata al servizio di accompagnamento dei bambini nei plessi scolastici, provocata dal mancato pagamento delle spettanze dovute;

per lo stesso periodo tutti i bambini, loro malgrado, non hanno potuto frequentare regolarmente le lezioni, superando il tetto massimo di 75 giorni consentito dalla legge;

ai bambini che hanno frequentato le scuole elementari nei circoli didattici « S. Chiara », « De Amicis », « Tempesta » e « Parisi » non si è voluto far pesare queste assenze, offrendo loro la possibilità di essere regolarmente promossi per aver mostrato durante tutti i giorni di presenza buona volontà e buona predisposizione all'alfabetizzazione ed alla integrazione con gli altri compagni di scuola;

al contrario, nella scuola elementare « Gabelli » il direttore didattico, Attilio Fratta, ha voluto attenersi scrupolosamente alla legge, bocciando i ragazzi, ritenendoli inidonei alla frequenza della classe superiore;

a tale decisione si sono appellati sia l'opera nomadi che i volontari che ogni giorno seguono i ragazzi —:

quali decisioni i ministeri competenti intendano adottare per evitare ai tre bambini *rom* Samanta, Meleke e al fratellino Ferdi, l'umiliazione della bocciatura per motivi non addebitabili al loro profitto scolastico. (4-02159)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto in merito ai 3 bambini Rom Amet Samanta ed i fratelli Ahiaja Ferd e Meleke che frequentano la scuola elementare « Gabelli » di Foglia e si comunica quanto segue.*

La non ammissione alla classe successiva non rientra fra le competenze del Direttore Didattico, ma del Consiglio di inter-classe al quale le insegnanti devono presentare una relazione contenente, oltre le motivazioni delle loro decisioni, anche gli estremi della deliberazione assunta dal Consiglio stesso: tali relazioni vengono poi inserite nei fascicoli personali degli alunni.

Le insegnanti interessate al caso nonostante ogni migliore disponibilità nei confronti degli alunni provenienti da una diversa realtà culturale, hanno fatto presente che i 3 bambini suddetti non avendo frequentato le lezioni per un numero sufficiente di giorni, non hanno potuto raggiun-

gere gli obiettivi minimi programmati ed indispensabili alla promozione.

Le insegnanti medesime hanno infatti ritenuto che la promozione avrebbe comportato per i bambini interessati una grave emarginazione derivata dalla impreparazione ad affrontare la classe successiva.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

LECCESE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il 12 gennaio 1996 si è svolto a Bari e a Trani (Bari), il concorso pubblico per l'assegnazione rispettivamente di ottanta e quaranta posti per il corso biennale di specializzazione per l'insegnamento di sostegno ai disabili;

i duemilasettecento candidati di Bari hanno atteso per ben quattro ore la distribuzione della prova d'esame, a causa della presenza di un'unica fotocopiatrice atta a fotocopiare le sette pagine per ciascun candidato, di cui constava la prova scritta;

situazione simile l'hanno subita i milleottocento candidati di Trani, la cui commissione esaminatrice disponeva di solo una fotocopiatrice funzionante, su ben quattro predisposte all'uopo;

la prova d'esame, della prevista durata di un'ora, si è conclusa a Bari in tarda serata, costringendo una buona parte dei convenuti ad abbandonare il sito per motivi personali, rinunciando così alla partecipazione. Alla selezione nella sede di Trani invece, dopo cinque ore di inutile attesa, il presidente della Commissione esaminatrice ha decretato la sospensione della prova, con immaginabile scontento degli astanti, tant'è che si è fatto ricorso all'intervento delle forze dell'ordine;

la partecipazione al concorso è avvenuta dietro pagamento di una quota di centomila lire, mentre la tariffa di partecipazione al corso è di nove milioni di lire;

i corsi sono gestiti da enti privati autorizzati dal ministero della pubblica istruzione —:

se intenda rivedere le modalità di organizzazione dei suddetti corsi e delle relative prove concorsuali di accesso;

se il numero dei posti assegnati alla Puglia sia adeguato alle esigenze di questa regione;

se, in merito ai fatti specifici suesposti, intenda effettuare una indagine amministrativa volta a verificare la capacità organizzativa degli enti delegati su Bari e su Trani, e la congruità della quota di partecipazione al concorso versata dagli aspiranti insegnanti di sostegno, per far fronte alle spese per l'organizzazione del suddetto concorso. (4-06877)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si ritiene opportuno premettere che, in attesa che venga data piena attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 341/90 e nell'articolo 14 della legge 106/92, riguardanti la formazione a livello universitario degli insegnanti impegnati in attività di sostegno, l'Ordinanza 6.5.1996 n. 169, che ha disciplinato ex novo l'istituzione e l'organizzazione dei corsi biennali di specializzazione per i docenti in parola ha previsto che possono, in via transitoria, gestire detti corsi anche enti, con i prescritti requisiti soggettivi ed oggettivi, che hanno tra le finalità formalmente e specificamente indicate nello statuto, la formazione dei docenti preordinata sia all'istruzione che all'integrazione degli allievi in situazioni di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado.*

I requisiti quali l'aver gestito corsi ex decreto del Presidente della Repubblica 970/95, non perseguire fini di lucro, avere la disponibilità di locali idonei, sono oggetto di specifici accertamenti ispettivi.

Le verifiche riguardano anche l'attività già svolta dall'ente, le modalità di svolgimento del corso, nonché la congruità dei contributi finanziari richiesti ai corsisti.

Si ritiene opportuno precisare, inoltre, che compete al Provveditore agli Studi valutare, sulla base del concreto fabbisogno dei docenti specializzati nella provincia, individuare, attraverso predeterminati indici di riferimento, se attivare o meno corsi di specializzazione.

Ciascun corso, comunque, deve essere di n. 40 iscritti di cui n. 20 per l'insegnamento nella scuola materna ed elementare e n. 20 per l'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Ciò premesso, con riguardo alle questioni alle quali fa riferimento la SV. Onorevole, il competente Provveditore agli Studi di Bari ha precisato che gli enti autorizzati per la provincia di Bari alla gestione dei corsi, l'E.CO.GE.S.E.S. di Bari e l'A.I.A.S. di Trani, in ragione rispettivamente di n. 40 posti per ciascun corso (di cui 20 per le sezioni di scuola materna ed elementare e n. 20 per quelle di scuola secondaria di I e II grado) sono stati preventivamente oggetto di accertamenti ispettivi le cui risultanze hanno riscontrato i requisiti richiesti per il riconoscimento dei corsi.

Riguardo alle quote di partecipazione alla prova selettiva fissate in L. 40.000 e a quelle di partecipazione ai corsi fissate in L. 9.000.000 per l'A.I.A.S. di Trani e in 8.500.000 per l'E.CO.GE.S.E.S. di Bari, tali importi sono stati ritenuti congrui considerato che il costo standard pro capite dei corsi gestiti direttamente dall'Amministrazione che non sostiene spese per l'affitto di locali in quanto si avvale delle proprie istituzioni scolastiche, è pari a L. 6.000.000.

In merito poi allo svolgimento delle prove d'accesso il provveditore agli Studi ha precisato che esse si sono svolte il 12 dicembre 1996 nelle ore pomeridiane a partire dalle ore 18.

Per le prove svolte a Bari la lunga attesa è stata determinata dall'elevato numero dei candidati (2700) a motivo delle preliminari e complesse operazioni di identificazione e dei tempi necessari alla duplicazione dei test, ciascuno di n. 7 pagine.

Dalla relazione redatta dall'ispettore tecnico, presidente della commissione esaminatrice erano in funzione n. 7 fotocopiatrici.

Nonostante tali difficoltà le prove si sono concluse regolarmente.

La commissione d'esami ha ritenuto necessario, invece, sospendere la prova selettiva svoltasi a Trani, in quanto sono insorte difficoltà al momento della duplicazione dei testi per i n. 170 candidati a causa di intervenuti guasti a una delle n. 4 macchine fotocopiatrici.

Il Provveditore agli Studi, sentita la commissione medesima, ha ritenuto per ragioni di pubblico interesse di convalidare la sospensione della prova e di autorizzarne lo svolgimento per il 3 gennaio 1997, giorno nel quale la selezione si è svolta regolarmente.

Si desidera anche far presente che, nella Regione Puglia, sono stati sempre autorizzati corsi di specializzazione per attività di sostegno.

Per l'anno scolastico 1996/1997, in particolare, sono stati attivati n. 8 corsi statali (n. 5 biennali polivalenti, n. 1 annuale di riconversione e n. 1 a sezioni diverse) che sono stati frequentati complessivamente da n. 500 iscritti.

Si desidera anche precisare che è stato avviato un piano ispettivo per tutti i corsi autorizzati da questo Ministero; in tale ambito anche i corsi di Trani e di Bari saranno sottoposti ad ulteriori controlli.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

LENTI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

la razionalizzazione della rete scolastica nella provincia di Pesaro e Urbino, come in altre province, sta suscitando allarme nella popolazione e contrarietà da parte degli enti locali;

il Ministro conosce proposte di tagli e di accorpamenti sulle quali si è chiesto di intervenire per modificare gli orientamenti dei provveditori;

nel caso specifico la proposta del provveditore di Pesaro per la scuola media di Frontone è quella dell'accorpamento

della prima classe con la seconda, formando così una pluriclasse;

la prima classe è composta di tredici alunni (forse quattordici) con la presenza di un portatore di handicap;

il fatto di istituire una pluriclasse nelle scuole medie è davvero uno scandalo didattico e culturale: basti solo pensare a quanto si è fatto ed a quali battaglie, anche sindacali, si siano sostenute, per abolire le pluriclassi nelle elementari per la loro non agibilità didattica e la loro grave insufficienza culturale —:

se il Ministro interrogato non ritenga di intervenire perché sia modificata la proposta della pluriclasse a Frontone (Pesaro e Urbino) e quindi sia istituita una prima classe (con la conseguente continuità della seconda), anche in virtù di una prassi mai contraddetta nelle scuole medie inferiori, proprio per l'intrinseco disvalore di una classe così formata. (4-09354)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/98 il Provveditore agli Studi di Pesaro e Urbino ha autorizzato il funzionamento di una pluriclasse formata da alunni di I e II presso la scuola media di Frontone, sezione staccata dalla scuola media « Michelini-Tocci » di Cagli.

La scuola in parola, nel prossimo anno scolastico, sarà frequentata da 38 studenti, dei quali 13 iscritti alla I classe, 6 in II e 9 in III: pertanto ai sensi del D.I. n. 177 del 15.3.97 sulla formazione delle classi per le scuole di ogni ordine e grado, nella necessità di rientrare nel numero della classi assegnate alla Provincia interessata e per garantire l'insegnamento scolastico nel Comune di Frontone, dove la consistenza numerica degli iscritti è inferiore a quella prevista di 15 ragazzi per classe, si è resa necessaria la costituzione della pluriclasse.

Se non fosse stata istituita la pluriclasse i 6 studenti della II classe avrebbero dovuto frequentare, con estremo disagio, trattandosi

di zona di montagna, la scuola media di Cagli distante 10 Km dal Comune di Frontone.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

LENTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il consorzio di bonifica integrale dei fiumi Foglia, Metauro e Cesano (provincia di Pesaro e Urbino) ha allargato notevolmente il bacino di contribuenza (circa 20 mila cartelle in più) per il 1997;

il consorzio ha ritenuto di adottare criteri tali per cui la contribuenza è dovuta per ogni immobile compreso nel suo comprensorio, presumendo che per questo solo fatto l'immobile ne tragga un vantaggio;

a tale proposito, al contrario, la Corte di Cassazione, ha stabilito che per la legittimità dell'imposizione non è sufficiente qualsiasi tipo di vantaggio, ma è necessario che esso sia un vantaggio di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull'immobile soggetto a contribuzione, e che il beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla pura e semplice inclusione nel comprensorio, occorrendo piuttosto un incremento di valore dell'immobile in rapporto con le opere di bonifica;

non risulta che il consorzio di bonifica del Foglia, Metauro e Cesano abbia eseguito interventi che abbiano portato benefici nelle rispettive zone di appartenenza —:

se e come intenda intervenire in favore di quei cittadini che sono stati colpiti illegittimamente dall'imposizione.

(4-09525)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole ha chiesto di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare in merito alla situazione venutasi a creare a seguito dell'emissione di cartelle di pagamento da parte del consorzio di bonifica del Foglia, Metauro e Cesano a carico di tutti i proprietari degli immobili ricadenti*

nel comprensorio di competenza, per il concorso degli stessi nelle spese di esecuzione, di manutenzione e di esercizio delle opere pubbliche di bonifica, nonché delle spese generali di funzionamento.

Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che i consorzi di bonifica sono soggetti forniti della personalità di diritto pubblico, dotati di autonomo potere impositivo che si avvalgono di procedure amministrative di riscossione esattoriale ai sensi dell'articolo 21 regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Successive disposizioni, inoltre, hanno trasferito alle regioni « le funzioni esercitate dallo Stato concernenti i consorzi di bonifica e di bonifica montana » (articolo 2, decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11; articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 116).

Da tale quadro normativo emerge, pertanto, che le questioni prospettate dalla S.V. Onorevole non rientrano tra le competenze specifiche di questo Dicastero, in quanto non attributivo di alcun potere di direttiva e di controllo in ordine alla potestà impositiva dei consorzi di che trattasi.

In merito, infatti, alla possibilità che l'Amministrazione finanziaria inviti i consorzi ad emettere cartelle di pagamento solo a carico di chi effettivamente fruisce dei servizi prestati, provvedendo, nel contempo, ad emettere una normativa chiara in materia, si ricorda che in relazione ai ruoli emessi da enti diversi dall'Erario, l'attività posta in essere dall'Amministrazione finanziaria è limitata all'apposizione del visto di esecutorietà, previo controllo dei profili meramente formali costituiti dalla legittimazione dell'ente ad emettere ruoli e dalla regolarità dell'iter procedurale di formazione dei ruoli medesimi (decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602).

In nessun caso, invece, stante la completa autonomia impositiva degli enti, tale controllo può investire il fondamento della pretesa che potrà costituire oggetto di impugnativa presso i competenti organi giurisdizionali.

Il Ministro delle finanze: Visco.

MALAGNINO, NARDONE, FAGGIANO e STANISCI. — *Ai Ministri delle finanze e per le risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

nelle province di Taranto, Brindisi e Lecce sta montando il malumore ed il risentimento, che sta determinando tante manifestazioni di protesta, da parte di moltissimi cittadini titolari di terreni e/o di beni immobili che si sono visti applicare illegittimamente da parte del consorzio di bonifica Arneo il contributo codice 630 per il 1997;

quale attività ispettiva urgente intende avviare nei confronti del consorzio.
(4-09156)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde le SS.LL. Onorevoli hanno chiesto di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare in merito alla situazione venutasi a creare a seguito dell'emissione di cartelle di pagamento da parte del consorzio di bonifica dell'Arneo a carico di tutti i proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio di competenza, per il concorso degli stessi nelle spese di esecuzione, di manutenzione e di esercizio delle opere pubbliche di bonifica, nonché delle spese generali di funzionamento.*

Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che i consorzi di bonifica sono soggetti forniti di personalità di diritto pubblico, dotati di autonomo potere impositivo che si avvalgono delle procedure amministrative di riscossione esattoriale ai sensi dell'articolo 21, Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Successive disposizioni, inoltre, hanno trasferito alle regioni « le funzioni esercitate dallo Stato concernenti i consorzi di bonifica e di bonifica montana » (articolo 2, decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11; articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 116).

Da tale quadro normativo emerge, pertanto, che le questioni prospettate dalle SS.LL. Onorevoli non rientrano tra le competenze specifiche di questo Dicastero, in quanto non attributivo di alcun potere di

direttiva e di controllo in ordine alla potestà impositiva dei consorzi di che trattasi.

In merito, infatti, alla possibilità che l'Amministrazione finanziaria inviti i consorzi ad emettere cartelle di pagamento solo a carico di chi effettivamente fruisce dei servizi prestati, provvedendo, nel contempo, ad emettere una normativa chiara in materia, si ricorda che in relazione ai ruoli emessi da enti diversi dall'Erario, l'attività posta in essere dall'Amministrazione finanziaria è limitata all'apposizione del visto di esecutorietà, previo controllo dei profili meramente formali costituiti dalla legittimazione dell'ente ad emettere ruoli e dalla regolarità dell'iter procedurale di formazione dei ruoli medesimi (decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602).

In nessun caso, invece, stante la completa autonomia impositiva degli enti, tale controllo può investire il fondamento della pretesa che potrà costituire oggetto di impugnativa presso i competenti organi giurisdizionali.

Il Ministro delle finanze: Visco.

MANZONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il Consorzio speciale bonifica dell'Arneo, con sede in Nardò (Lecce), avvalendosi probabilmente della facoltà impositiva riconosciutagli dalla legge regionale n. 54 del 31 maggio del 1980, ha fatto recapitare, tramite l'esattoria comunale, a moltissimi cittadini di Brindisi e della sua provincia, la « comunicazione di iscrizione a ruolo » di somme da pagare a titolo di contributo obbligatorio di bonifica (codice 630) per l'anno 1997;

la « comunicazione » con l'invito a pagare è pervenuta anche a cittadini solo ed esclusivamente proprietari di case per civili abitazioni, realizzate circa quaranta o cinquanta anni addietro su terreni dapprima agricoli e di poi compresi in piani regolatori o di fabbricazione, e da allora facenti parte del tessuto urbano regolarmente fornito dei servizi di fogna ed acqua;

il balzello, che se non corrisposto può fare attivare da parte dell'ente impositore, con lo speciale rito esattoriale, costose procedure di esecuzione forzata in danno di incolpevoli cittadini, si configura come vera e propria rapina, atteso che nessuna relazione può mai sussistere tra l'attività di bonifica del prefato consorzio e le civili abitazioni comprese nel territorio urbano cittadino;

se già alla luce della sentenza n. 8960 del 1996 della Suprema Corte di cassazione a sezioni unite, è illegittima la richiesta di contributo, quando nessun beneficio diretto e specifico consegua il terreno agricolo dall'attività dell'ente impositore, a maggior ragione tale illegittimità ed assurdità, nonché abuso, deve ravvisarsi nel caso di specie, in cui è del tutto inesistente un qualsivoglia rapporto tra le attività di bonifica agricola e fabbricati urbani cittadini destinati ad abitazioni;

giustamente a fronte di tale situazione si va allargando e diffondendo la protesta dei cittadini colpiti con possibili complicità per l'ordine pubblico —:

se non ritenga di dovere intervenire con la massima urgenza, disponendo l'annullamento o la sospensione dell'assurda imposizione disposta dal consorzio di bonifica dell'Arneo, e comunque quali altri urgenti provvedimenti intenda adottare ad evitare che siano realizzate ingiustizie in danno di cittadini non tenuti ad alcun obbligo contributivo nei confronti del predetto consorzio. (4-09227)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole ha chiesto di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare in merito alla situazione venutasi a creare a seguito dell'emissione di cartelle di pagamento da parte del consorzio di bonifica dell'Arneo a carico di tutti i proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio di competenza, per il concorso degli stessi nelle spese di esecuzione, di manutenzione e*

di esercizio delle opere pubbliche di bonifica, nonché delle spese generali di funzionamento.

Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che i consorzi di bonifica sono soggetti forniti di personalità di diritto pubblico, dotati di autonomo potere impositivo che si avvalgono delle procedure amministrative di riscossione esattoriale ai sensi dell'articolo 21, regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Successive disposizioni, inoltre, hanno trasferito alle regioni « le funzioni esercitate dallo Stato concernenti i consorzi di bonifica e di bonifica montana » (articolo 2, decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11; articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 116).

Da tale quadro normativo emerge, pertanto, che le questioni prospettate dalla S.V. Onorevole non rientrano tra le competenze specifiche di questo Dicastero, in quanto non attributivo di alcun potere di direttiva e di controllo in ordine alla potestà impositiva dei consorzi di che trattasi.

In merito, infatti, alla possibilità che l'Amministrazione finanziaria inviti i consorzi ad emettere cartelle di pagamento solo a carico di chi effettivamente fruisce dei servizi prestati, provvedendo, nel contempo, ad emettere una normativa chiara in materia, si ricorda che in relazione ai ruoli emessi da enti diversi dall'Erario, l'attività posta in essere dall'Amministrazione finanziaria è limitata all'apposizione del visto di esecutorietà, previo controllo dei profili meramente formali costituiti dalla legittimazione dell'ente ad emettere ruoli e dalla regolarità dell'iter procedurale di formazione dei ruoli medesimi (decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602).

In nessun caso, invece, stante la completa autonomia impositiva degli enti, tale controllo può investire il fondamento della pretesa che potrà costituire oggetto di impugnativa presso i competenti organi giurisdizionali.

Il Ministro delle finanze: Visco.

MARTINAT. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Rivoli, in provincia di Torino, dal 25 gennaio al 30 marzo 1997, si terrà una mostra dei manifesti pubblicitari di Oliviero Toscani usati in passato dalla Benetton per reclamizzare i propri capi di abbigliamento;

tale mostra costerà al comune di Rivoli circa settanta milioni, dei quali gran parte è destinata a pubblicizzare l'evento riproducendo i manifesti stessi con il marchio della Benetton;

la Benetton Spa non erogherà al comune di Rivoli nessun contributo ed ha anzi segnalato al suddetto ente locale che i manifesti devono essere riprodotti presso una tipografia di Bergamo che ha l'esclusiva —:

se non ritenga opportuno informare urgentemente il garante per la concorrenza ed il mercato per denunciare il fatto che a Rivoli, con i soldi dei cittadini, si faccia della pubblicità gratuita al marchio Benetton, usando scorrettamente l'ente locale come veicolo e privilegiando palesemente questa società rispetto alle altre che operano nel nostro Paese. (4-06682)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, si fa presente quanto segue.*

Ai sensi del Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, concernente l'attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole, l'Ufficio del Garante della Concorrenza e del Mercato ha fatto sapere che non sembrano emergere dalla vicenda elementi che lascino presumere l'ingannevolezza.

Il succitato decreto prevede, inoltre, che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si attivi soltanto su denuncia effettuata dai soggetti a ciò legittimati e nelle forme espressamente previste, che, allo stato, non risulta presentata.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Micheli.

MARTINAT. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — considerato che:

il consiglio d'istituto del liceo scientifico « Giordano Bruno » di Torino ha votato a favore dell'installazione di un distributore di profilattici nella scuola;

l'installazione di suddetto distributore all'interno di una scuola rappresenta comunque una scelta di campo sul piano dell'educazione alla sessualità;

la responsabilità dell'educazione sessuale spetta ai genitori e non ad organi collegiali, spesso eletti con una partecipazione minima della componente dei genitori —:

se non ritenga opportuno intervenire urgentemente per evitare che scelte del genere possano ripetersi. (4-06861)

RISPOSTA. — *Con riferimento alle preoccupazioni espresse riguardo all'iniziativa adottata dal Liceo Scientifico « G. Bruno » di Torino e di cui è cenno nell'interrogazione in oggetto indicata, si ricorda anzitutto che l'avviso di questo Ministero, in merito alla questione, è stato già manifestato dal Sottosegretario, Sen. Rocchi, in occasione dello svolgimento al Senato — nella seduta del 13.2.1997 — di due documenti di sindacato ispettivo di analogo contenuto.*

Premesso, altresì, che l'iniziativa in parola risulta essere stata approvata, come rileva peraltro anche la S.V. Onorevole, dal competente Consiglio di Istituto, non si può che ribadire quanto affermato nell'anzidetta seduta ed, in particolare, che il Ministero, pur astenendosi dal dare impulso o incoraggiare simili iniziative — non rientrando comportamenti del genere tra i propri fini istituzionali — non ritiene di potere interferire in questioni, responsabilmente valutate e deliberate da singole istituzioni scolastiche, sia per il rispetto dovuto alla loro autonomia sia per non contrastare la libertà dei giovani di scegliere con cognizione di causa — come risulta essere avvenuto nel caso in esame — i modelli comportamentali ritenuti più opportuni e consoni al vivere civile nell'odierna società.

Gli organi responsabili del suindicato Liceo, nel fornire tutti gli elementi informativi loro richiesti, hanno peraltro convenuto come l'educazione alla sessualità rientri indubbiamente tra i compiti dei genitori, riconoscendo altresì che l'installazione di un distributore di profilattici non risolve certo il problema della prevenzione e della tutela della salute, obiettivi questi che la scuola intende perseguire nell'ambito dei progetti, già da anni avviati; ma gli stessi organi hanno anche evidenziato come la proposta che ha portato all'installazione di cui trattasi, oltre a riscuotere il pieno consenso degli allievi, abbia incontrato il parere favorevole di oltre l'ottanta per cento dei genitori interessati, al riguardo previamente interpellati.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

MARTINAT. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

gli insegnanti precari che lavorano alle dipendenze dello Stato italiano con contratti individuali a tempo determinato rappresentano il 20 per cento dell'intero corpo docente;

ad avviso dell'interrogante, la condizione di tali insegnanti è illegittima, in quanto non giustificata da alcuna differenza di funzioni, mentre, non venendo riconosciuta l'anzianità del servizio prestato, crea differenze sui diritti normativi, economici e giuridici, essa appare addirittura incostituzionale in quanto agli insegnanti precari, con riferimento all'elettorato passivo negli organi di rappresentanza istituzionale, non viene neppure riconosciuta la parità dei diritti;

se non ritenga opportuno valutare:

a) la richiesta di sospensione delle procedure in merito ai consorzi per esami di qualsiasi tipo (ordinari, riservati, eccetera);

b) la proposta di nuove procedure abilitanti e di idoneità basate sul riconoscimento e la valutazione della professionalità docente acquisita e sua certificazione per i docenti che hanno o raggiungano settecentoventi giorni di servizio;

c) l'immediata attuazione dei corsi abilitanti già previsti dalla legge n. 549 del 1995;

d) l'apertura immediata di una trattativa straordinaria specifica per la ratifica della parità dei diritti normativi, politici e di trattamento economico per gli insegnanti a tempo determinato. (4-07643)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si ritiene opportuno premettere che le disposizioni normative vigenti prevedono, com'è noto, la possibilità di assumere, attraverso apposite graduatorie provinciali, personale docente non di ruolo solo per periodi di tempo predeterminati e, comunque, non eccedenti l'anno scolastico, allo scopo di sopperire a temporanee carenze di titolari ed assicurare, quindi, agli alunni la necessaria attività didattica.*

Premesso pertanto che la posizione dei suddetti docenti, in quanto disciplinata da specifica normativa, non può certo ritenersi illegittima, altra questione è quella di venire incontro alle attese di sistemazione di quei precari della scuola che vantino una adeguata anzianità di insegnamento.

Al riguardo si desidera far presente che, nell'ambito del disegno di legge n. 932 (attualmente all'esame della VII Commissione del Senato), è in atto un confronto tra le forze politiche sulle questioni del precariato e del reclutamento del personale della scuola.

In tale contesto potranno essere approfondite e trovare eventualmente soddisfacimento le aspettative dei docenti precari e dei laureati dal 1990 ad oggi.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

MATRANGA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

i portatori di *handicap* vanno sostenuti e sollecitati allo studio, per meglio garantire un loro inserimento nella società;

la legge n. 104 del 1992 (articolo 12, commi 2 e 5, ed articoli 13 e 14, comma 1-c) garantisce il diritto allo studio per i portatori di *handicap* nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie;

l'ordinanza n. 80, emanata dal Ministero della pubblica istruzione in data 9 marzo 1995, stabilisce che i portatori di *handicap* psichico debbono essere valutati in base al piano educativo individuale, e che, per poter partecipare agli esami di qualifica o di maturità, debbono essere valutati in base ai programmi ministeriali —

se non consideri tale ordinanza in netto contrasto con la legge dello Stato, e se non ritenga che essa determini altresì un'ostruzione al proseguimento agli studi degli stessi. (4-07151)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si ritiene opportuno premettere che questo Ministero è già da tempo impegnato nell'intento di assicurare la piena integrazione scolastica agli allievi portatori di handicap, in applicazione alla normativa contenuta nella legge 104/92 e non ha mancato di attivare ogni iniziativa atta ad assicurare il diritto allo studio degli allievi disabili in tutti gli ordini e gradi di scuole.*

Si ricorda tuttavia che sia la legge succitata, che la sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3.6.87, che com'è noto ha dichiarato incostituzionale l'articolo 28, comma 3, della Legge n. 118/71, nella parte in cui non assicurava ai soggetti portatori di handicap la frequenza nelle scuole secondarie superiori, hanno riconosciuto il diritto al soggetto svantaggiato a realizzare ed a sviluppare la propria personalità attraverso la partecipazione alla vita ed all'attività della scuola ma non riconoscono, come d'altra parte avviene per i soggetti normo-

dotati, il diritto al conseguimento del titolo di studio avente valore legale se non nell'accertata acquisizione delle conoscenze richieste dagli attuali programmi; tali conoscenze possono essere raggiunte anche con un percorso scolastico che richiede tempi più lunghi ed eventualmente con metodologie didattiche differenziate.

Per quanto sopra non appare, pertanto, in contrasto con la vigente normativa né in contrasto con il diritto allo studio l'O.M. n. 85/95, nella parte in cui prevede che gli allievi portatori di handicap psichico, in sede di esami di maturità, debbano essere valutati in base ai programmi ministeriali medesimi.

Sulla questione, su richiesta di questo Ministero, si è espresso anche, con parere n. 348/91 il Consiglio di Stato il quale ha precisato che « se infatti si dice che nel nostro ordinamento, a differenza che in altri, determinati titoli di studio hanno valore legale, ciò significa che in tali casi lo Stato si assume il potere-dovere di accertare e certificare che il soggetto ha raggiunto in un determinato settore culturale e professionale un certo livello di conoscenze e capacità. Ciò con il duplice effetto nei confronti dei terzi, da un lato vincolati a non disconoscere il titolo, dall'altro tutelati nel loro affidamento circa il suo valore.

In questo contesto, e tenuto conto soprattutto della funzione di tutela dei terzi, non si può configurare un diritto al conseguimento del titolo legale di studio che prescindendo dall'oggettivo accertamento di competenze effettivamente acquisite ».

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il convitto nazionale di Roma ha sempre avuto un insostituibile ruolo sociale;

il convitto nazionale di Roma registra annualmente una crescente domanda di iscrizioni;

nei giorni scorsi alcune notizie di stampa hanno informato circa la volontà

della facoltà di architettura dell'università di Roma di utilizzare parte del citato convitto nazionale di Roma;

è in atto viva preoccupazione per il futuro delle istituzioni educative, considerato l'inizio della soppressione dei convitti nazionali previsto dal comma 70 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996;

la presenza di convittori e semiconvittori e l'estendersi delle attività didattiche ed educative lungo l'arco dell'intera giornata fanno del convitto nazionale di Roma uno dei luoghi privilegiati per la sperimentazione degli indirizzi recentemente messi a punto dal Ministro, relativamente all'apertura pomeridiana delle scuole e alla loro trasformazione da sede di semplice erogazione di sapere a luoghi vivi, di piena e globale formazione ed espressione della personalità dei giovani;

oltre ai citati motivi, ostativi alla cessione di spazi, suscita forti perplessità la compresenza, all'interno di un'unica struttura, dell'università e dei diversi gradi di quella che si avvia ormai a diventare « scuola dell'obbligo » —:

quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di salvaguardare il mantenimento del convitto nazionale di Roma e di studiare soluzioni alternative per le esigenze logistiche della facoltà di architettura e, comunque, non lesive degli interessi primari del convitto stesso. (4-08374)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto in merito alla utilizzazione, da parte della Facoltà di Architettura di Roma, di alcuni locali del Convitto Nazionale della medesima città e si comunica quanto segue.

L'articolo 1 della legge 662/1996 al comma 95, prevede la possibilità di intesa tra il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e gli Enti locali territoriali per la destinazione ad uso perpetuo e gratuito alle Università di immobili appartenenti al patrimonio degli Enti suddetti.

La Legge n. 23/1996 ha inoltre disciplinato il trasferimento, l'utilizzazione e la

manutenzione degli immobili scolastici agli Enti locali territoriali Comune e Provincia.

L'assoluta carenza di locali nelle quale si trova la Facoltà di Architettura ha indotto il Preside della stessa a cercare edifici scolastici dismessi o parzialmente utilizzati.

La rilevanza e consapevolezza del problema esposto e testimoniata dall'intesa raggiunta il 13.1.97, sostanziata dall'offerta del Governo, del Comune di Roma, della Provincia e della Regione Lazio in favore del sistema universitario della città: tale intesa riguarda lo sviluppo delle tre Università ed individua, tra i possibili spazi di espansione anche una parte dei locali del Convitto Nazionale.

Sono stati, pertanto organizzati incontri ed effettuati sopralluoghi presso il Convitto in parola, in accordo con l'Amministrazione Provinciale, il Provveditore agli Studi ed il Rettore del Convitto, per verificare l'effettiva disponibilità degli ambienti al momento inutilizzati ed invece necessari per la Facoltà di Architettura.

Verificata, infatti, l'esiguità del numero dei Convittori, la capacità edilizia del Convitto è risultata largamente superiore anche alle esigenze dei semiconvittori, nella considerazione, che per il futuro, non è previsto alcun incremento di alunni e classi.

Questa Amministrazione ha comunque richiesto il parere del Consiglio di Stato sulla reale portata della Legge 23/96 in ordine agli immobili di proprietà dei Convitti Nazionali, ferma restando la volontà di non condizionare il funzionamento e l'auspicabile sviluppo delle attività scolastiche connesse al Convitto e nell'esigenza di non ignorare le intese citate tra il Governo e gli Altri Enti in favore del sistema universitario romano.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

NAPOLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

fra le misure di riorganizzazione della rete scolastica decise dal provveditore agli studi di Ferrara è prevista la chiusura

della scuola media di San Nicolò (comune di Argenta, in provincia di Ferrara);

la citata scuola media, che si trova in un plesso che ospita la scuola elementare della cittadina e la cui chiusura non comporterà quindi significativi risparmi di spesa, è di recente edificazione;

come ha potuto verificare personalmente l'interrogante, rappresenta un piccolo gioiello rispetto agli altri edifici scolastici comunali: ordine, pulizia, atri ampi e ben illuminati, aule spaziose, prive di barriere architettoniche, ottimamente fornite di bagni per alunne ed alunni, docenti e personale non docente, ampia palestra fornita di numerose attrezzature;

il centro di San Nicolò serve altre sette frazioni limitrofe e si trova al centro di una zona di espansione edilizia, per cui ci sono fondati motivi per ritenere che il numero degli alunni che nei prossimi anni frequenteranno la scuola media è inevitabilmente destinato a crescere;

nonostante l'incuria del sindaco del comune in merito alla ventilata soppressione della scuola media di San Nicolò, si è creato un comitato spontaneo di genitori degli alunni frequentanti la scuola, che in breve tempo è riuscito a raccogliere oltre 1.500 firme di cittadini contrari alla chiusura e si è attivato, con ogni forma di protesta, contro una decisione che l'interrogante ritiene iniqua, immotivata e profondamente penalizzante per un paese che in quella scuola vede uno dei suoi pochi e qualificati punti di aggregazione;

la chiusura della scuola media di San Nicolò comporterebbe gravi disagi per le famiglie, che si vedrebbero costrette a « dirottare » i propri figli presso le scuole medie di Consandolo e Santa Maria Codifiume;

si creerebbero conseguenze pesanti sul piano delle spese per l'ente locale, che vanificherebbero nei fatti le ragioni di risparmio che sottendono alla decisione di sopprimere la scuola media di San Nicolò,

dovendo provvedere all'affitto di altri stabili e a ristrutturazioni di scuole fatiscenti; da ultimo non si può non sottolineare l'atteggiamento di chiusura adottato dal provveditore agli studi di Ferrara, il quale, anziché rispondere positivamente alle sollecitazioni ad un confronto provenutegli da più parti, ha spesso reagito in modo scomposto, quando non si è rinchiuso in un riserbo non confacente alle circostanze —:

quali iniziative intenda assumere perché, alla luce delle considerazioni di cui in premessa, sia scongiurata l'ipotesi della soppressione della scuola media di San Nicolò. (4-08930)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/1998 il Provveditore agli Studi di Ferrara ha disposto, su specifica richiesta del Comune di Argenta e con il parere favorevole del Consiglio Scolastico Provinciale, la soppressione graduale, a S. Nicolò, della sezione staccata della scuola media del Capoluogo.

Gli alunni che in un primo momento si erano iscritti alla 1^a media erano 11 (al momento frequentano la 5^a classe elementare) ridottisi poi ad 8: nella consapevolezza dell'impossibilità di formare la classe, infatti, le famiglie di 3 ragazzi hanno deciso di scegliere altre scuole vicine.

L'amministrazione comunale di Argenta ha assicurato un efficiente servizio di trasporto scolastico sia per la scuola media di Codifiume, vicina a S. Nicolò, che per le altre scuole del Comune.

Per quanto riguarda il Provveditore agli Studi, non sembrano rinvenibili nel suo comportamento atteggiamenti di riserbo o di chiusura nei confronti dell'utenza: risulta infatti che la popolazione interessata nel corso di varie assemblee è stata preventivamente informata dalle autorità civiche e scolastiche in merito agli adempimenti in parola.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

PAMPO. — *Al Ministro degli affari esteri.*
— Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

con lettera del 28 gennaio 1994 il sindacato degli esperti italiani di cooperazione Seico ha comunicato al presidente del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo decine di nominativi, irregolarmente e strumentalmente inquadrati nell'Utc (unità tecnica centrale della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo) come esperti di specializzazioni e con livelli di funzione non pertinenti ai titoli da loro posseduti, ciò che da una parte pone giustamente nel dubbio la correttezza delle loro valutazioni tecniche e dall'altra li rende docili nel modificarle a piacimento altrui;

con lettera del 14 febbraio 1994 (prot. 1053/Ris) l'ispettorato del dipartimento della funzione pubblica ha comunicato al suddetto sindacato di aver rivolto al Ministero degli affari esteri l'invito di assumere, previa analisi dei carichi di lavoro, ogni necessaria iniziativa per una più razionale utilizzazione degli esperti dell'unità tecnica centrale (Utc) della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (Dgcs) del Ministero degli affari esteri;

tale invito non ha avuto alcun seguito e la questione della corretta utilizzazione delle risorse umane all'interno della Utc-Dgcs non è stata ancora sottoposta al Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo, neanche a seguito di numerose interrogazioni parlamentari;

con l'articolo 4 del decreto-legge n. 543 del 1993, convertito dalla legge n. 121 del 1994, il Parlamento ha cercato di risolvere il problema dell'erroneo inquadramento degli esperti Utc condizionando il rinnovo di una certa fascia di contratti quadriennali di lavoro ad una nuova valutazione delle qualifiche loro attribuite in sede di prove concorsuali, evidentemente scorrette;

tale norma di legge non è stata utilizzata dalla Dgcs per reinquadrare correttamente alcuno dei suoi numerosissimi

esperti Utc irregolari, bensì per licenziare tutti i componenti della rappresentanza sindacale Utc-Seico ed un gruppo di esperti Utc rei di non essere adeguati sufficientemente ai *desiderata* dei loro superiori;

la Dgcs continua imperterrita a mantenere inquadrati gli esperti irregolari nella stessa specializzazione e nello stesso livello stipendiale erroneamente attribuito loro in sede concorsuale e quindi ad utilizzarli per compiti che non sono di loro effettiva competenza professionale, producendo così continui e gravissimi danni erariali nonché la ingiusta umiliazione della loro professionalità e dignità —:

se sia a conoscenza del fatto che gli organi della stampa (in particolare, *Famiglia Cristiana*, n. 30 del 1995) hanno riportato che la Dgcs è gestita come una associazione a delinquere di stampo mafioso, senza che la questione sia mai stata sottoposta al comitato direzionale;

se sia a conoscenza che nell'ottobre 1996 il giudice per le indagini preliminari, dottoressa Matilde Cammino, ha ordinato al pubblico ministero della Procura della Repubblica del tribunale di Roma, dottor Angelo Palladino, una serie di indagini suppletive da espletare entro il 31 gennaio 1997, a seguito delle quali non può escludersi il rinvio a giudizio degli attuali e precedenti vertici diplomatici della Dgcs per avere in ipotesi perpetrato un sistema di corruzione basato proprio sul cattivo inquadramento degli esperti Utc e sul loro arbitrario utilizzo;

se non ritenga opportuno aprire una indagine amministrativa ed adottare, in via cautelare, i provvedimenti necessari a rimuovere i responsabili e ad assicurare quantomeno un corretto reinquadramento ed utilizzo degli esperti Utc e dei funzionari esperti provenienti dagli organismi internazionali. (4-08428)

RISPOSTA. — *In relazione al « Sindacato degli Esperti SEICO », è necessario precisare che esso non ha mai avuto riconoscimento da parte del Ministero della Funzione Pub-*

blica a cui il Ministero degli Esteri, nel maggio del 1995, chiese parere circa la sussistenza degli elementi di sindacato, senza peraltro ricevere a tutt'oggi risposta. Detto sindacato era affiliato alla CISAL ma fece pervenire nell'ottobre 1996 al Ministero degli Esteri una comunicazione con la quale si informava che il SEICO aveva deciso di separarsi da detta Confederazione

Il SEICO non è pertanto da ritenersi un sindacato rappresentativo degli esperti di cooperazione ma soltanto una associazione di un limitato numero di essi.

Per quanto riguarda invece l'inquadramento degli esperti, esso non può definirsi irregolare in quanto adempie e fa seguito ad un regolare concorso contro il quale non sono stati presentati ricorsi. È quindi quantomai immotivato definire « strumentale » detto inquadramento perché tende a presentare in una luce impropria e tendenziosa l'esito di un pubblico concorso, regolarmente approvato dagli organi competenti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e registrato alla Corte dei Conti.

Per ciò che concerne la « corretta utilizzazione delle risorse umane » si ricorda che la legge 49 e il decreto-legge 29 conferiscono al Direttore Generale della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo la gestione degli Uffici e, quindi, l'utilizzo del personale. Tale esercizio dunque non deve essere sottoposto al Comitato Direzionale.

In relazione alla legge n. 121 del 1994 è necessario sottolineare che la ragione di detto provvedimento non era quella di rivedere l'erroneo inquadramento degli esperti U.T.C., bensì, quella di evitare automatici rinnovi di contratto e di verificare l'esperienza acquisita da detti esperti. La Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo non ha utilizzato quindi, la citata legge per reinquadrare gli esperti ed ancor meno per licenziare i componenti del SEICO dei quali non ha mai ricevuto alcuna informazione circa i nominativi. Ha solo potuto constatare che uno dei firmatari delle comunicazioni pervenute dal cosiddetto sindacato esperti era stato valutato negativamente dalla Commissione esterna del concorso cui detto firmatario aveva partecipato. Utilizzare peraltro il termine « li-

cenziare » è improprio in quanto si è trattato di rinnovare o meno un contratto venuto a naturale scadenza.

Relativamente alle indagini affidate al Dr. Palladino e peraltro opportuno sottolineare che non dovrebbe essere compito del Governo esaminare questioni di competenza della Magistratura almeno fino a che le indagini stesse non siano concluse e non sia stata emanata l'eventuale sentenza.

Infine, per quanto riguarda gli accertamenti sull'operato della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, sono state già avviate indagini da parte della Corte dei Conti e della Magistratura. L'Amministrazione degli Esteri ha peraltro condotto, dal canto suo, molte azioni per riordinare e risolvere questioni, nonché recuperare iniziative legate alla precedente gestione. Molte azioni, portate a termine negli ultimi anni hanno comunque ottenuto autorevoli riconoscimenti in sede OCSE ed Unione Europea.

Il Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri: Rino Serri.

PAMPO. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

con nota del Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate — direzione centrale per la riscossione, si continuano a notificare a moltissimi cittadini della provincia di Lecce, titolari di terreni e/o di beni immobili, comunicazione di iscrizione a ruolo, per gli stessi beni, a parere del consorzio di bonifica dell'Arneo, operante nella provincia di Lecce, il contributo codice 630 per l'anno 1997;

tale tributo, ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 del regio decreto n. 215 del 1933 e dell'articolo 10 della legge della regione Puglia n. 54 del 1980, è dovuto purché i soggetti interessati traggano dal consorzio stesso un beneficio;

il consorzio di bonifica dell'Arneo, nella quasi totalità dei casi, non ha fornito e non fornisce ai proprietari di terreni o di beni immobiliari alcun miglioramento, bo-

nifica, servizio, né specifico, né generale, né diretto, indiretto, materiale ed immateriale;

a causa dell'assenza di azioni concrete da parte del suddetto consorzio e dei consorzi di bonifica operanti su tutto il territorio nazionale, un numero sempre più crescente di proprietari applica il diritto soggettivo all'esonero del pagamento della contribuzione consortile di cui agli articoli 10, 11 e 12 del regio decreto n. 215 del 1933 e dell'articolo 10 della legge regionale pugliese n. 54 del 1980, così come per altro è stato sancito da numerose sentenze della Cassazione a sezioni unite (n. 183 del 1979, n. 877 del 1984, n. 11608 del 24 novembre 1993 e n. 8960 del 14 ottobre 1996);

siffatto modo di operare sta creando malumori, risentimenti e manifestazioni di protesta da parte dei soggetti colpiti —

quale immediato intervento ritenga di concretizzare al fine di evitare vessatorie imposizioni;

se non ritenga, in attesa di maggior chiarezza nel merito, disporre la sospensione delle notifiche di iscrizione nei ruoli dei contribuenti ed il ritiro di quelle emesse nella zona di influenza del consorzio di bonifica dell'Arneo. (4-09037)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole ha chiesto di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare in merito alla situazione venutasi a creare a seguito dell'emissione di cartelle di pagamento da parte del consorzio di bonifica dell'Arneo a carico di tutti i proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio di competenza, per il concorso degli stessi nelle spese di esecuzione, di manutenzione e di esercizio delle opere pubbliche di bonifica, nonché delle spese generali di funzionamento.*

Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che i consorzi di bonifica sono soggetti forniti di personalità di diritto pubblico, dotati di autonomo potere impositivo che si avvalgono delle procedure ammini-

strative di riscossione esattoriale ai sensi dell'articolo 21, regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Successive disposizioni, inoltre, hanno trasferito alle regioni « le funzioni esercitate dallo Stato concernenti i consorzi di bonifica e di bonifica montana » (articolo 2, decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11; articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 116).

Da tale quadro normativo emerge, pertanto, che le questioni prospettate dalla S.V. Onorevole non rientrano tra le competenze specifiche di questo Dicastero, in quanto non attributivo di alcun potere di direttiva e di controllo in ordine alla potestà impositiva dei consorzi di che trattasi.

In merito, infatti, alla possibilità che l'Amministrazione finanziaria inviti i consorzi ad emettere cartelle di pagamento solo a carico di chi effettivamente fruisce dei servizi prestati, provvedendo, nel contempo, ad emettere una normativa chiara in materia, si ricorda che in relazione ai ruoli emessi da enti diversi dall'Erario, l'attività posta in essere dall'Amministrazione finanziaria è limitata all'apposizione del visto di esecutorietà, previo controllo dei profili meramente formali costituiti dalla legittimazione dell'ente ad emettere ruoli e dalla regolarità dell'iter procedurale di formazione dei ruoli medesimi (decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602).

In nessun caso, invece, stante la completa autonomia impositiva degli enti, tale controllo può investire il fondamento della pretesa che potrà costituire oggetto di impugnativa presso i competenti organi giurisdizionali.

Il Ministro delle finanze: Visco.

PAROLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

in data 23 dicembre 1996 veniva definitivamente approvata la legge finanziaria per il 1997 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

in seguito ad acceso dibattito, veniva approvato dalla Camera dei deputati un emendamento presentato dalla Lega nord per l'indipendenza della Padania, che modificava l'articolo 1, comma 70, della legge, prevedendo deroghe per « le comunità » e le zone montane « in merito alla razionalizzazione e organizzazione della rete scolastica »;

in ogni caso la razionalizzazione della rete scolastica potrà essere operata per l'anno 1997/1998 solo dopo che il Ministro della pubblica istruzione avrà emanato apposito decreto, ove saranno definiti i « criteri e i parametri generali »;

i provveditori agli studi, in attuazione del suddetto decreto, sono autorizzati ad adottare propri decreti di razionalizzazione della rete scolastica, previo parere degli enti locali interessati e dei consigli scolastici provinciali;

il provveditore agli studi di Lecco, con nota del 1° gennaio 1997, protocollo 123, ha comunicato ai sindaci dei comuni di Casargo (Lecco) e di Margno (Lecco) e al direttore didattico del circolo di Bellano l'intenzione di chiudere, a partire dall'anno 1997/1998, il plesso scolastico di Margno;

a seguito di quanto sopra il direttore didattico di Bellano, con nota del 20 gennaio 1997, protocollo 128, ha comunicato ai genitori degli alunni che si iscrivevano alla prima classe elementare residenti nei comuni di Margno e Crandola, che le iscrizioni per il 1997/1998 sarebbero state considerate valide come iscrizioni alla nuova sede indicata dal provveditore agli studi (scuola elementare di Casargo) —:

se non ritenga che il comportamento del provveditore agli studi di Lecco sia da ritenersi illegittimo, posto che ha agito senza attendere l'emanazione del decreto del Ministro così come previsto dalla legge n. 662 del 1996 (articolo 1, comma 70) e senza consultare gli enti locali e il consiglio scolastico provinciale;

se non ritenga che, operando in questo modo, si vada contro la volontà del Parlamento, che si è espresso, approvando

l'emendamento della Lega nord per l'indipendenza della Padania, per la salvaguardia delle scuole di montagna;

quali provvedimenti intenda assumere nei confronti del provveditore per evitare il ripetersi di simili episodi.

(4-06917)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che la questione posta è stata risolta positivamente: nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/1998, infatti, il Provveditore agli studi di Lecco non ha disposto alcun provvedimento nei confronti del Plesso di scuola elementare di Margno.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere:*

se, con riferimento alla legge n. 104 1992, alle circolari ministeriali a essa seguite e al decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994, sia a conoscenza del fatto che nelle scuole italiane gli alunni portatori di *handicap* iniziano con estremo e grave ritardo le regolari lezioni per mancanza degli insegnanti di sostegno, per assenza del servizio sanitario, e per l'infinità di barriere architettoniche, oltre che mentali;

se, in particolare in provincia di Messina, risulti che il provveditorato agli studi nominerebbe, mediamente dopo sessanta giorni dall'inizio dell'anno scolastico, i docenti non curricolari, impedendo ai quasi duemila portatori di *handicap* di scuola materna, elementare, media e secondaria di partecipare all'indispensabile avvio del loro diritto allo studio, sancito dalla costituzione oltre che dalle vigenti;

se non ritenga troppo burocratica l'applicazione della legge sulla determinazione degli organici;

se non ritenga di voler verificare, magari attraverso ispezioni ministeriali, i mo-

tivi che impediscono il regolare approntamento delle « diagnosi funzionali dei profili dinamici funzionali, dei piani educativi individualizzati », indispensabili alla piena realizzazione del diritto all'istruzione dei portatori di handicap. (4-05458)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che questa Amministrazione, pur condividendo quanto lamentato dalla S.V. Onorevole, in merito al ritardo con il quale vengono assegnati alle classi interessate gli insegnanti di sostegno, non può non sottolineare come la causa di tale ritardo sia da porre in relazione non solo alla complessità delle operazioni di trasferimento e passaggio, ma anche a quelle di utilizzazione del personale in soprannumero e di nomina in ruolo.

Le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, infatti, e di conseguenza le assegnazioni sul sostegno vengono disposte dai Provveditori agli Studi dopo la sistemazione di tutto il personale soprannumerario su posti di sostegno e su posti di tipo comune, secondo l'ordine delle precedenti previsto dall'articolo 6 del C.C.D.N. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, concordato il 6.6.1996.

Riguardo ai motivi che impediscono il regolare approntamento della diagnosi funzionale e del profilo dinamico-funzionale dell'alunno riconosciuto portatore di handicap, si fa presente che l'accertamento dell'handicap è effettuato dalle Unità Sanitarie Locali attraverso apposite Commissioni mediche, mentre alla definizione del profilo dinamico-funzionale concorrono operatori delle USL, delle scuole e delle famiglie.

Il suddetto profilo accompagna l'allievo, con gli aggiornamenti previsti a conclusione di ciascun ciclo scolastico e durante il corso di istruzione secondaria, sino al termine della vita scolastica.

Si desidera, ad ogni modo, far presente che il Ministero ha ultimamente anticipato e snellito la gran parte delle procedure per i movimenti e per il conferimento delle nomine e delle supplenze, nel precipuo in-

tento di consentire, per il prossimo anno scolastico un puntuale avvio dell'attività didattica.

Si segnala infine che, a norma dell'articolo 1 comma 72 della legge n. 662 del 1996, premesso che i Provveditori agli Studi sulla base dell'organico complessivo fissato secondo i criteri previsti dall'apposito decreto interministeriale, devono determinare l'organico funzionale di ciascun circolo didattico in relazione al numero degli alunni, alla consistenza delle classi e al sostegno necessario per l'integrazione degli alunni portatori di handicap, ai medesimi deve essere comunque garantita la continuità del sostegno.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

PITTELLA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

la peculiarità della collocazione geografica di Maratea (Potenza), come pure la complessità morfologica del suo territorio e la straordinaria valenza turistico-ambientale, controindicano in modo assoluto qualsiasi ipotesi di ridimensionamento della rete scolastica e di soppressione della direzione didattica —:

quali siano le linee programmatiche e gli intendimenti del ministero in ordine alla questione sopraindicata. (4-06844)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che le preoccupazioni espresse dalla S.V. Onorevole circa la paventata soppressione della direzione didattica di Maratea non hanno ragione d'essere.

Infatti il competente Provveditore agli Studi di Potenza ha precisato che la riorganizzazione della rete scolastica della provincia non prevede la soppressione del succitato circolo in considerazione della circostanza evidenziata nell'interrogazione medesima.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

POLI BORTONE e SCARPA BONAZZA BUORA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che agli interroganti risultano i seguenti fatti:

%

la rivista di studi e documenti sulle problematiche minorili, edita dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile, per iniziativa del precedente direttore dell'ufficio, cons. Francesco Malagnino, totalmente rinnovata nel titolo (*Minori, diritti e giustizia*), indirizzi editoriali, veste grafica e tipografica, è uscita, nel maggio 1996, con un numero « 0 » di prova, accompagnato da un supplemento monotematico sugli aspetti più rilevanti delle problematiche minorili e da una rassegna di atti, documenti ed esperienze in materia minorile;

%

l'uscita del primo numero, peraltro già firmato dal cons. Malagnino ed in procinto di essere trasmesso per la stampa al poligrafico dello Stato, per disposizione del nuovo direttore dell'ufficio, cons. Magno, subentrato nell'ottobre 1996, è stata bloccata e nessuna disposizione od indicazione è stata fornita sulla sopravvivenza o meno della rivista stessa —:

se non reputi doveroso, necessario ed opportuno intervenire affinché una rivista di lunga e prestigiosa tradizione, che ha visto la luce nei primi anni 60 e, passo passo, ha seguito e scandito l'evoluzione dell'ufficio minorile fino all'attuale fase di autonomia funzionale, continui a vivere, potenziando e rendendo, come era prima, incisiva la sua presenza e la sua diffusione presso le istituzioni esterne, al fine di pubblicizzare l'attività dell'ufficio, che in verità, con il cambio della direzione, appare in questo momento confusa e priva di direttive precise, di sviluppare un necessario ed intenso dibattito dentro e fuori il settore minorile, e, infine, di fornire un valido contributo per la ricerca di soluzioni finalizzate a migliorare od eliminare situazioni di degrado e di emarginazione, che generano il disagio e la devianza di tanti minori, evitando così di inaridire colpevolmente una fonte, che dovrebbe

essere sempre aggiornata, delle risposte che l'ufficio centrale per la giustizia minorile intende dare alle problematiche minorili. (4-08762)

RISPOSTA. — *La rivista « Esperienze di giustizia minorile », antico e prestigioso organo di documentazione e dibattito scientifico sulle problematiche minorili, fu fondata, col titolo di « Esperienze di rieducazione », nel lontano 1963. Essa fu sostituita nel 1996 con quella intitolata « Minori, diritti e giustizia » su iniziativa del direttore pro tempore dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile.*

Il predetto direttore, nell'informare il Gabinetto del Ministro della sua intenzione di cambiare l'intestazione e la struttura editoriale della rivista edita in precedenza dall'Ufficio, prospettava la convenienza economica dell'iniziativa consistente nella riduzione dei costi di edizione di circa il 30/40 per cento; proponeva, quindi, di realizzare la rivista in « offset », lasciando al Poligrafico dello Stato la sola attività relativa alla stampa. La ditta « Grafed s.n.c. », che aveva inviato un preventivo per grafica, composizione e videoimpaginazione, pari a lire 6.500.000, ha successivamente fatto conoscere che le somme ad essa dovute per aver curato la rivista « Minori diritti e giustizia », ammonterebbero a complessive lire 10.000.000 oltre alle somme « da concordare » per l'eventuale edizione di un altro numero della stessa rivista. A queste somme deve considerarsi aggiunta la spesa per la stampa, eseguita dal Poligrafico.

Agli atti dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile non risulta, peraltro, l'esistenza di alcun contratto con la ditta « Grafed s.n.c. », relativo ai lavori che essa assume di aver svolto e di cui chiede il pagamento. Proprio a causa della mancanza di un regolare contratto — circostanza che rende attualmente difficile, sul piano amministrativo, considerare le richieste della ditta « Grafed s.n.c. » ai fini del pagamento, se non nella forma di un eventuale riconoscimento del debito — il nuovo direttore dell'Ufficio non ha ritenuto di potersi assumere la responsabilità di trasmettere, per la pubblicazione di un ulteriore fascicolo, il

materiale predisposto dalla precedente direzione.

È, comunque, intenzione dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile riprendere, non appena possibile, e tenuto conto degli attuali vincoli economici, la pubblicazione della rivista « Esperienze di giustizia minorile », testata molto conosciuta ed apprezzata da lunghissimo tempo, in Italia ed all'estero. Essa, oltretutto, non è oggetto di contestazioni relative alla denominazione, le quali si sono invece registrate a proposito di « minori, diritti e giustizia », accusata di essere « parzialmente ricopiata... con il rischio di determinare una qualche confusione » (dalla rivista « Minori giustizia », anno 1996, n. 2, p. 143).

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

POLI BORTONE e SCARPA BONAZZA BUORA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che agli interroganti risultano i seguenti fatti:

da alcuni mesi presso l'ufficio centrale della giustizia minorile avvengono fatti e si assumono comportamenti che influiscono negativamente sulla funzionalità dell'ufficio stesso e compromettono la sua immagine esterna, pregiudicando l'esercizio della sua importante funzione istituzionale, quella di tutela dei diritti dei minori, vengono emanati atti illegittimi ed atti di dubbia utilità pubblica, quali: 1) riammissioni in servizio di personale *contra legem*; 2) conferimento di funzioni dirigenziali con ordine di servizio e non con decreto del Ministro; 3) costituzione, sempre con ordine di servizio, di organismi interni all'ufficio « Segreteria particolare e affari riservati del direttore », prevista dalle leggi vigenti per il Ministro e dalle consuetudini per i Sottosegretari di Stato; 4) provvedimenti di delega ad enti privati con sede in Lombardia di tutte le attività per lo svolgimento delle pratiche di adozione internazionale di minori peruviani, in precedenza riservate all'autorità centrale istituita presso l'Ufficio giustizia mi-

norile, con notevole aggravio di spese per le coppie adottanti;

se non reputino necessario, nel rispetto del decreto legislativo 29/93, che attribuisce agli organi politici compiti di indirizzo e di controllo sull'operato dei direttori degli uffici dipendenti, intervenire affinché vengano rispettati i ruoli e le funzioni all'interno dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, senza sconfinamenti di competenze e senza lesioni delle norme di legge, operando i necessari interventi per rimuovere gli ostacoli che si frappongono al corretto e legale funzionamento dell'Ufficio minorile, garantendo, in tal modo, l'espletamento della sua funzione, delicata ed importante, di tutela dei minori, come più volte ricordato, pubblicamente e nelle sedi istituzionali, anche dal Presidente della Repubblica. (4-08764)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si osserva quanto segue.*

Per ciò che riguarda la riassunzione in servizio di personale che si assume essere stata disposta « contra legem » dall'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, si fa presente che l'unico provvedimento di riassunzione intervenuto negli ultimi sei mesi è quello in data 20 dicembre 1996, regolarmente registrato dalla Ragioneria Centrale ed emesso previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Detto provvedimento, la cui legittimità, pertanto, non può esser messa in discussione, si rivelava molto opportuno in quanto concernente un funzionario di lunga e provata esperienza in materia minorile, per aver prestato servizio nel settore per oltre trent'anni, soprattutto nel campo della formazione professionale del personale dipendente.

Quanto al conferimento di funzioni dirigenziali che si assumerebbe effettuato con ordine di servizio, anziché con decreto ministeriale, si fa presente che nessun provvedimento del genere è stato adottato dall'Ufficio in questione. I conferimenti di funzioni dirigenziali disposti negli ultimi sei mesi sono stati, infatti, adottati con Decreti Ministeriali in date 12 dicembre 1996 e 7 gennaio 1997, in conformità alla disposi-

zione dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legislativo n. 29/1993, su proposta del Direttore dell'Ufficio e tenendo conto della capacità professionale del singolo dirigente (articolo cit., comma 1). Il Direttore dell'Ufficio, con provvedimento in data 8 gennaio 1997, ha affidato la reggenza (non la titolarità della direzione) ad un funzionario e, con provvedimento in data 9 gennaio 1997, ha confermato nelle precedenti funzioni un dirigente che già le espletava senza interruzione da molti anni, dopo che questo, con decreto ministeriale 17 aprile 1996, registrato dalla Ragioneria Centrale il 9 maggio 1996, aveva ottenuto una promozione di qualifica ed era stato riassegnato alla Giustizia Minorile in virtù di richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia in data 22 novembre 1996. Tali atti del Direttore dell'Ufficio rientrano, per comune e costante prassi, nelle competenze del dirigente generale, definite dall'articolo 16 del decreto-legislativo n. 29/1993.

Sul terzo punto — istituzione di una segreteria particolare — si osserva che l'ordine di servizio n. 4 del 21 gennaio 1997 non istituisce nuove strutture, bensì si limita — sempre nell'ambito dei poteri di organizzazione conferiti al dirigente generale dal citato articolo 16, decreto-legislativo n. 29/1993 — a redistribuire alcune funzioni all'interno della segreteria generale, istituita con Decreto Interministeriale (Grazia e Giustizia, Tesoro, Funzione Pubblica) 8 febbraio 1993, registrato alla Corte dei Conti il 29 marzo 1993, destinando alcune persone di detta segreteria al disbrigo delle pratiche relative alla Direzione, comprese quelle particolari e riservate, iscritte sull'apposito registro.

Sul quarto punto — provvedimento di delega di funzioni ad enti privati, per il disbrigo di pratiche inerenti all'adozione — si osserva che si tratta degli stessi enti cui già la precedente direzione dell'Ufficio aveva conferito una delega parziale di funzioni con provvedimento in data 23 febbraio 1996. Con provvedimento in data 23 gennaio 1997, tale delega è stata soltanto ampliata, allo scopo di far coincidere l'attività di detti enti con le previsioni contenute nella Convenzione italo-peruviana sull'ado-

zione dei minori, fatta a Lima il 17 dicembre 1993 ed entrata in vigore il 1° marzo 1995. Tale provvedimento, lungi dal determinare aggravio di spese, ha lo scopo di agevolare le persone aspiranti ad adottare minorenni in Perù, le quali possono così avvalersi, con minori rischi e con maggiore risparmio, dei servizi offerti dai citati enti, nello spirito della Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sull'adozione internazionale. Detti enti sono sottoposti a stretto e rigoroso controllo da parte dell'Autorità Centrale istituita presso l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, la quale conserva ed esercita direttamente tutti i poteri non delegabili, ad essa conferiti dalla citata Convenzione di Lima.

In conclusione, non si ritiene che la Direzione dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, coi citati provvedimenti o in altro modo, abbia esorbitato dalle linee di indirizzo e di controllo propri dell'organo politico; all'interno di detto Ufficio, inoltre, i ruoli e le funzioni appaiono pienamente rispettati, in conformità alla legge ed alle disposizioni amministrative, sicché l'Ufficio stesso espleta pienamente e legalmente le funzioni di competenza per la tutela dei minori.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

REBUFFA. — Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro. — Per sapere — premesso che:

il decreto interministeriale del 14 novembre 1996 ha soppresso la sezione distaccata della pretura circondariale di Bordighera a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del medesimo nella Gazzetta Ufficiale ed i comuni costituenti il relativo territorio sono stati aggregati alla sede circondariale;

tale decisione viene motivata con la presenza, nella stessa cittadina, dell'ufficio del giudice di pace in grado quindi di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata alla soppressione e sul presupposto che il provvedimento non ar-

recherebbe pregiudizio alle popolazioni residenti nel territorio;

invece, l'assoluta carenza di spazi da destinare al personale, agli atti d'ufficio ed all'archivio esistenti presso le sezioni distaccate di Bordighera e di Taggia, anch'essa accorpata alla pretura circondariale di Sanremo, creano gravi disagi nell'organizzazione del lavoro;

è da considerare che nella città di Ventimiglia verrà mantenuta la sezione distaccata ed è in corso la ristrutturazione dell'ex caserma, ove saranno trasferiti gli uffici giudiziari;

è necessario inoltre considerare che nella città di Sanremo esistono notevoli problemi di traffico e la mancanza di parcheggi costringe i cittadini a notevoli disagi, cosa che non avverrebbe se la sezione fosse accorpata alla sezione di Ventimiglia;

l'accorpamento della sezione distaccata di Bordighera a quella di Ventimiglia è da auspicare anche sotto il profilo delle distanze dei comuni dell'ex mandamento di Bordighera rispetto a quelle intercorrenti tra questi comuni e Sanremo;

la zona Intermelia, ovvero quella che va da Bordighera al confine di Stato in Ventimiglia, è omogenea e continuativa anche urbanisticamente, mentre la città di Sanremo è completamente staccata anche dal punto di vista della conformazione territoriale e geografica —:

quali iniziative intenda adottare affinché la sezione distaccata di Bordighera sia accorpata alla sezione distaccata di Ventimiglia, anziché alla pretura di Sanremo, come già avvenuto in casi analoghi.
(4-06188)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Con decreti interministeriali si è recentemente determinata la soppressione di 51 sezioni distaccate di pretura, tra le quali quella di Bordighera che è stata accorpata alla pretura circondariale di Sanremo.

I provvedimenti in questione sono stati adottati per far fronte alla pressante esigenza di un più razionale sfruttamento delle limitate risorse giudiziarie disponibili. Essi sono stati preceduti da una complessa ed attenta istruttoria che si ritiene utile esporre nelle linee essenziali.

Sono stati dapprima acquisiti i pareri dei Presidenti delle Corti di Appello in ordine alla opportunità di sopprimere le sezioni distaccate di pretura dei relativi distretti;

I pareri pervenuti sono stati « filtrati » limitando l'area di intervento alle sezioni distaccate con un bacino di utenza non superiore a 35.000 abitanti.

I progetti di accorpamento sono stati formulati a seguito di una accurata analisi relativa all'estensione del territorio, alle particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario, all'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio, ai collegamenti ed all'orografia:

a seguito di tale selezione, sono stati nuovamente investiti i Capi delle Corti perché si esprimessero al riguardo ed acquisissero i pareri dei Consigli giudiziari e dei Consigli dell'ordine forense;

all'esito di tale istruttoria è stato investito il Consiglio superiore della magistratura che, nella seduta del 21 dicembre 1995, si è espresso in senso favorevole alla soppressione delle sedi indicate. Pur non entrando nell'esame dei singoli casi, il Consiglio ha comunque rappresentato l'opportunità che tutti gli accorpamenti delle sedi sopresse venissero effettuati presso la relativa sede circondariale. Così è accaduto per la sezione di Bordighera.

I provvedimenti di soppressione sono stati adottati esclusivamente per le sedi in relazione alle quali è stato espresso parere favorevole da parte di tutti gli organi istituzionali interpellati.

È ben comprensibile che tale dolorosa anche se inevitabile determinazione susciti qualche rincrescimento tra le popolazioni interessate che vedono venir meno presidi giudiziari esistenti talvolta da lungo tempo. Tuttavia, pare che tale perdita possa ritenersi in qualche misura compensata dall'istituzione del Giudice di pace che costi-

tuisce il presidio di giustizia più prossimo al cittadino e — nel disegno governativo — ancor più lo sarà nel futuro con la prevista attribuzione di competenze pure in ambito penale.

L'Amministrazione comunale ha proposto ricorso al T.A.R. della Liguria avverso l'atto di soppressione dell'ufficio giudiziario. Il T.A.R., con ordinanza del 6 marzo scorso ha sospeso tale atto, così inibendo la cessazione dell'attività giudiziaria.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

RUFFINO. — Al Ministro delle finanze.
— Per sapere — premesso che:

il 26 maggio 1996 scorso il finanziere Giovanni Risalvato, libero dal servizio, viaggiando in auto superava il limite di velocità, subendo una contravvenzione ed il ritiro della patente;

nei giorni seguenti il Comando della compagnia della guardia di Finanza di Marghera (Ve) chiedeva al finanziere di giustificare il suo comportamento;

alla risposta del finanziere che la contestazione subita non poteva essere oggetto di valutazione disciplinare, seguiva la comunicazione di un deliberato che gli infliggeva sette giorni di consegna;

tale punizione appare del tutto ingiustificata, perché prende spunto da un episodio avvenuto fuori dall'attività di servizio e tale da non poter essere considerato lesivo per il Corpo —:

quale sia la valutazione del Ministro su quanto accaduto e se il Ministro ritiene opportuno intervenire tempestivamente sul comando generale della guardia di finanza.
(4-02494)

RISPOSTA. — Nell'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole chiede di fornire taluni chiarimenti in ordine alla vicenda della sanzione disciplinare inflitta al finanziere Risalvato Giovanni a seguito di un'in-

frazione al codice della strada commessa dal medesimo mentre si trovava libero dal servizio.

La circostanza evidenziata nell'interrogazione risale al 26 maggio 1996, quando la Polizia di Stato ha constatato la violazione commessa dal predetto finanziere, consistente nell'aver superato di 86 km/h, mentre si trovava alla guida di un autoveicolo, il limite orario di velocità (articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - c.d. codice della strada), fissato in 70 km/h per il tipo di strada che si trovava a percorrere. Nell'occasione la Polizia di Stato ha irrogato al contravventore la sanzione amministrativa di 540.000 lire oltre alla sanzione accessoria della sospensione della patente per un mese.

In ordine al predetto episodio il finanziere Risalvato è stato poi ritenuto assoggettabile a sanzione disciplinare ai sensi del regolamento di disciplina militare (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545), dal Capitano pilota Alfredo Cristofori quale autorità militare preposta, che, dopo aver richiesto e vagliato le giustificazioni addotte dall'interessato, ha inflitto al medesimo una sanzione consistente in sette giorni di consegna (articolo 64 del predetto regolamento).

Tale sanzione è stata successivamente annullata dal Tenente Colonnello Paolo Valle, a seguito del ricorso gerarchico proposto dal finanziere Risalvato, in quanto ritenuta viziata sotto il profilo della legittimità, non rientrando la fattispecie in esame nell'ambito di applicazione dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1978, n. 382, recante la disciplina di principio in materia di disciplina militare.

Infatti, considerato che l'infrazione di che trattasi è stata commessa fuori dell'attività di servizio — e quindi concretizza un comportamento illecito commesso nella vita privata, che comunque non può essere ricompreso tra le ipotesi che assumono rilevanza disciplinare pur se connesse al contegno tenuto fuori dal servizio (di cui al quarto comma dell'articolo 5 della citata legge n. 382 del 1978) e non risultando che il finanziere Risalvato si sia qualificato come appartenente al Corpo della Guardia

di finanza in sede di accertamento della violazione, si è correttamente ritenuto non configurabile nel caso di specie l'ipotesi di lesione del prestigio del Corpo; ipotesi avente valenza di clausola generale nell'ambito dei doveri ascrivibili ai militari, in forza del richiamato regolamento di disciplina militare.

Ciò posto, si rappresenta che l'annullamento della sanzione inflitta ha dato soluzione, correttamente e nella sede più opportuna, alla questione sollevata. Inoltre non si ritiene di dover ravvisare alcun atteggiamento vessatorio nei confronti del finanziere Risalvato, poiché l'autorità che ha inflitto la sanzione ha soltanto operato una interpretazione delle disposizioni vigenti sulla base di principi generali che sottostanno al regolamento di disciplina militare, il quale offre dei parametri strettamente tassativi solo con riferimento alla sanzione consistente nella consegna di rigore.

V'è da considerare, peraltro, che il contegno del predetto finanziere non appare esente da censure sotto il profilo della valutazione caratteristica, dove assumono rilievo le clausole generali concernenti il senso di responsabilità ed il comportamento nella vita privata. È il caso di evidenziare, inoltre, che il medesimo soggetto è stato recentemente denunciato all'autorità giudiziaria per « furto militare », in quanto ritenuto responsabile della sottrazione di una carta Bancomat di un collega e della successiva esecuzione di prelievi non autorizzati.

Si fa presente infine che, in considerazione delle esigenze di univocità di applicazione della disciplina in questione, evidenziate dalla SV. Onorevole il Comando Generale della Guardia di finanza ha provveduto all'adozione di una circolare, in data 10 ottobre 1996, con la quale vengono fornite direttive in ordine a questioni generali della disciplina di corpo, con particolare riferimento alla perseguibilità disciplinare del personale libero dal servizio che incorre in incidenti stradali, nonché di altre fattispecie assimilabili, tra le quali quella dell'infrazione commessa nel caso che ci occupa.

In tal modo si intende evitare che tra i diversi Comandi di Corpo si verifichino disparità di trattamento nel merito degli accertamenti di responsabilità disciplinare ed inoltre che errate o difformi interpretazioni delle disposizioni recate in materia dal regolamento di disciplina militare possano inficiare la legittimità del procedimento esperito.

Il Ministro delle finanze: Visco.

RUFFINO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

nella notte del 16 dicembre 1996 l'edificio della scuola elementare « A. Manzoni » di Cividale del Friuli, edificio che ospita circa duecento allievi e gli uffici della direzione didattica e del personale insegnante ed amministrativo, ha subito un crollo ed è inagibile;

in seguito all'evento si è provveduto all'immediata chiusura della scuola;

oltre ai problemi connessi alla sistemazione provvisoria della scuola, si pone anche la necessità di provvedere alla ristrutturazione dell'edificio con una spesa stimata di circa due miliardi e mezzo —:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare per contribuire a risolvere la grave situazione della scuola elementare « A. Manzoni » di Cividale del Friuli. (4-06327)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto riguardante il crollo di parte del soffitto in un'aula della scuola elementare « A. Manzoni » di Cividale del Friuli (UD).

Premesso che in materia di edilizia scolastica la competenza è totalmente devoluta dalla normativa vigente, agli Enti locali e che l'intervento statale ha natura puramente sussidiaria, si comunica quanto segue.

Relativamente alla richiesta di finanziamento avanzata dall'Amministrazione Comunale di Cividale del Friuli, si fa presente che, al momento, non esistono fondi a di-

sposizione di questo Ministero in quanto gli stanziamenti previsti dalla L. 11.1.1996 n. 23 sono stati già suddivisi fra le varie Regioni, che hanno provveduto, nell'ambito delle proprie potestà decisionali in materia ed in conformità agli indirizzi indicati dal D.M 18.4.1996, ad attribuire i finanziamenti sulla base della valutata priorità degli interventi richiesti.

Si precisa inoltre che il recente decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione, in corso di esame al Senato, prevede il rifinanziamento della citata legge n. 23/1996.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

RUZZANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il provveditore agli studi di Padova ha comunicato che il corso di specializzazione per il personale educativo del convitto statale per sordomuti « A. Magarotto » di Padova, già avviato a partire dal dicembre 1996, è stato sospeso per la mancata autorizzazione da parte del Ministero della pubblica istruzione;

storicamente presso il convitto statale per sordomuti « A. Magarotto » di Padova esiste una endemica mancanza di personale educativo in possesso del prescritto titolo di specializzazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 970 del 1975, situazione alla quale si fa fronte di anno in anno con la nomina di personale non di ruolo, sprovvisto del titolo e, in ragione di ciò, di fatto condannato ad un eterno stato di precariato;

alla ricerca di una possibile soluzione che potesse proficuamente contemperare sia l'esigenza di dare stabilità e progettualità all'attività educativa del convitto, sia alla soluzione del problema del precariato, il provveditore agli studi di Padova ha richiesto a più riprese l'istituzione di un corso statale di specializzazione riservato al personale non di ruolo in servizio in tale istituto;

in risposta alla nota del Ministero della pubblica istruzione — ufficio studi e programmazione — dirigente coordinatore Nardiello, prot. 3621 del 15 luglio, nella quale veniva richiesto se sarebbero stati istituiti corsi statali di specializzazione nella provincia di Padova, il provveditore agli studi comunicava di avere già inviato in data 19 giugno 1996 richiesta di attivazione di un corso statale di specializzazione per il personale educativo del convitto statale Magarotto e di rimanere in attesa di conferma del relativo contributo da imputare al cap. 1151 del Ministero della pubblica istruzione;

a tale nota faceva riscontro in data 30 settembre 1996 la nota ministeriale — ufficio studi e programmazione, dirigente Nardiello — nella quale si esprimeva assenso e conferma all'iniziativa del Provveditore agli studi di Padova e di fatto si autorizzava l'istituzione del corso statale di specializzazione riservato al personale educativo del suddetto convitto statale;

sulla base di essa il provveditore adottava tutti gli atti di sua pertinenza, previa puntuale informazione al più volte citato ufficio del Ministero della pubblica istruzione e precisamente: 24 ottobre 1996 — nomina del direttore del corso nella persona del rettore del convitto « Magarotto » di Padova; 10 novembre 1996 — bando di ammissione al corso;

come naturale conseguenza il direttore del corso, dopo la nomina del provveditore, provvedeva, a sua volta, alla nomina dei docenti e alla progettazione organizzativa e didattica del corso stesso, ne avviava l'attività, iniziando le lezioni a partire dalla seconda quindicina del mese di dicembre 1996;

in data 17 gennaio 1997 è arrivata a Padova la notizia che il corso già avviato non risultava incluso tra i corsi statali di specializzazione autorizzati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, il giorno successivo il provveditore agli studi disponeva l'interruzione del corso e convocava per il giorno 22 le rappresentanze sindacali provinciali dei sindacati scuola;

il corso quindi non può proseguire per la ragione che il provveditore, giustamente e prudentemente, non intende farsi carico di oneri finanziari per i quali non dispone di copertura, né si comprende come potranno essere retribuiti i docenti e il direttore del corso per le attività sinora svolte —:

se intenda attivarsi per consentire la continuazione del corso attraverso l'immediata adozione di un provvedimento di autorizzazione a livello ministeriale.

(4-08042)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto.*

Si ritiene opportuno premettere che questo Ministero in considerazione delle limitate risorse disponibili ha potuto solo in parte accogliere le richieste riguardanti l'attivazione dei corsi biennali statali previsti dall'articolo 14 dell'O.M. 169/96, da finanziare con i fondi iscritti sul cap. 1151 dell'a.f. 1996 dando priorità alle richieste dei provveditorati agli studi con il maggior numero di docenti in posizione di soprannumerarietà.

I corsi sono stati autorizzati con decreto ministeriale n. 656 del 18.10.1996 e le conseguenti aperture di credito, per consentire l'attivazione dei corsi in parola sono state disposte con decreto direttoriale in data 18.11.1996 trasmesso a tutti i provveditorati per il tramite del sistema informativo.

Per quanto riguarda, in particolare, il corso di specializzazione per il personale educativo del convitto statale per sordomuti « A. Magarotto » di Padova si deve far presente che le disposizioni contenute nell'O.M. 169 del 6.5.1996 ed in particolare quelle contenute nell'articolo 14 prevedono che possa essere ammesso ai corsi biennali statali il personale, appartenente alle aree della dirigenza scolastica e della docenza di cui agli articoli 32 e 38 del vigente contratto nazionale di lavoro del comparto scuola, che abbia superato il periodo di prova.

Possono invece chiedere l'ammissione ai corsi non statali coloro che siano in possesso di titoli di studio prescritti dalle vigenti disposizioni per l'accesso all'insegna-

mento nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado.

In data 19.6.1996 il Provveditorato agli Studi di Padova ha formulato a questo Ministero un quesito circa l'ammissibilità degli istitutori dei convitti nazionali ai suddetti corsi.

La risposta di questo Ministero del 30 settembre 1996 non poteva che riferirsi al disposto dell'articolo 15 della ordinanza in parola che riguarda appunto i corsi non statali.

In essa viene precisato esclusivamente che il vigente contratto collettivo nazionale del comparto scuola all'articolo 38 inquadrando gli istitutori educatori nell'area professionale del personale docente ne consente l'ammissione ai corsi biennali polivalenti.

Tale categoria di personale è pertanto equiparata a tal fine al personale docente al quale, come già precisato è consentito accedere ai corsi statali solo dopo il superamento del periodo di prova.

Del resto già in passato questo Ministero sulla base della normativa al tempo vigente, aveva autorizzato corsi di specializzazione presso il convitto « Magarotto » inquadrando tra i corsi non statali.

Considerate tuttavia le aspettative degli interessati e il concreto fabbisogno della provincia, in data 3 febbraio 1997 questo Ministero ha richiamato l'attenzione del Provveditorato agli Studi sulla possibilità di procedere, nell'ambito delle proprie competenze, al riconoscimento di un eventuale corso non statale presso il convitto in parola ai sensi dell'articolo 21 della medesima ordinanza 169/96.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

SERVODIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

presso le case di prevenzione e pena della regione Puglia, ad eccezione del carcere di Bari, la conservazione e la dispensa dei farmaci è affidata a personale non laureato in farmacia, con conseguente esercizio abusivo della professione di farmacista da parte di personale non qualificato;

la dotazione organica del personale sanitario non medico addetto agli istituti di prevenzione e pena è costituita da quattro veterinari ed un farmacista (quest'ultimo in servizio presso il carcere di Bari), per tutto il territorio nazionale, con il risultato che le funzioni del farmacista risulterebbero svolte da soggetti sprovvisti del relativo titolo e di competenza professionale specifica;

in data 4 aprile 1995 la federazione degli ordini dei farmacisti italiani ha sollecitato l'adeguamento delle dotazioni organiche del personale farmacista nelle case di prevenzione e pena e ha proposto di stipulare, in alternativa all'ampliamento di organico, apposite convenzioni tra istituti di pena e personale farmacista, come già avvenuto per l'istituto Marassi di Genova;

in data 29 marzo 1996, una delegazione di farmacisti non titolari, in un incontro con il provveditore regionale del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria per la Puglia, verificò la indisponibilità dello stesso provveditore a voler considerare come soluzione temporanea del problema, la stipula di convenzioni anche a termine e/o *part-time* tra i diversi istituti della Puglia ed i farmacisti in attesa dell'ampliamento della dotazione organica —:

quali provvedimenti intenda adottare per porre fine al continuo abuso dell'esercizio della professione di farmacista negli istituti di prevenzione e pena, nella prospettiva non solo di un aumento degli organici, ma anche per un'effettiva tutela della salute dei detenuti e di tutti gli operatori penitenziari. (4-06528)

RISPOSTA. — *Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, opportunamente interpellato in merito, rappresenta che la questione proposta dall'interrogante è da tempo all'esame di quella Amministrazione: la legge 740/74, regolamentando la materia, ha previsto per il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria una dotazione organica di farmacisti e di veterinari di sole cinque unità, per cui la figura del farma-*

cista nell'Amministrazione Penitenziaria è stata destinata alla programmazione generale del servizio farmaceutico, nonché alla gestione dei farmaci ad azione psicotropa conservati presso una farmacia nazionale collocata presso l'istituto penitenziario di Bari.

La gestione ordinaria del servizio farmaceutico è affidata invece al personale medico facente parte del servizio sanitario penitenziario.

Sulla base di rivendicazioni salariali da parte dei medici che operano negli istituti penitenziari, e che gestiscono attualmente il cd. « armadio farmaceutico » degli istituti di prevenzione e pena, nonché di comunicazione da parte della Federazione nazionale dell'ordine dei Farmacisti — richiamata dall'Onorevole interrogante —, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha richiesto pareri in merito alla Federazione nazionale dell'ordine dei Medici ed a quella dei Farmacisti, nonché al Ministero della Sanità, ricevendone le seguenti risposte:

la Federazione nazionale dell'ordine dei Medici ha sostenuto che la gestione del dispensario o armadio farmaceutico esistente presso gli istituti penitenziari può essere affidata al medico incaricato;

la Federazione nazionale dell'ordine dei Farmacisti ha proposto, in alternativa ad un possibile aumento della dotazione organica dei farmacisti, la stipula di apposite convenzioni a titolo oneroso tra gli istituti penitenziari e professionisti farmacisti, appositamente incaricati;

il Ministero della Sanità-Direzione Generale Servizio Farmaceutico ha concordato il parere della Federazione nazionale dell'ordine dei Farmacisti, mentre l'Ufficio Legislativo dello stesso Ministero della Sanità con quello espresso dalla Federazione nazionale dell'ordine dei Medici, ritenendo che l'affidamento ai medici incaricati di compiti di custodia e rifornimento dei medicinali all'interno degli istituti penitenziari non possa essere contestato sul piano della legittimità e della compatibilità con i principi generali dell'ordinamento.

Dati i pareri espressi e considerata la normativa vigente, non appare ipotizzabile a

breve termine — e salvo interventi legislativi in merito — prevedere un adeguato incremento della dotazione organica dei farmacisti negli istituti penitenziari.

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria concorda nel riconoscere che il servizio farmaceutico penitenziario è diventato nel tempo più impegnativo ed oneroso, per cui, pur ribadendo la legittimità dell'operato attuale, rappresenta l'opportunità di prevedere un adeguato numero di farmacisti, da distribuire sul territorio nazionale in relazione alle esigenze di ogni ambito provveditoriale degli istituti di prevenzione e pena.

Per quanto concerne la stipula di eventuali convenzioni con farmacisti, proposta dall'interrogante, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria evidenzia che la relativa spesa graverebbe per circa 1.600 milioni di lire sul capitolo 2102 (spese per l'assistenza sanitaria ai detenuti) con la conseguenza di dover ridurre la spesa, imputabile allo stesso capitolo, per i servizi di guardia medica, specialistici e parasanitari, nonché per l'approvvigionamento di farmaci.

Pertanto tale soluzione non appare, allo stato, percorribile.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

TREMAGLIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

era già stata posta in evidenza più volte la situazione in cui sono venuti a trovarsi i docenti della scuola, con particolare riferimento a quelli della provincia di Bergamo;

malgrado le sollecitazioni, il Ministro interrogato non ha ancora avviato i corsi di abilitazione per il personale docente;

il provveditorato agli studi non ha ancora erogato gli emolumenti dovuti agli stessi docenti per gli incarichi sinora espletati —:

se intenda aderire alle proposte unitarie formulate dai docenti precari dei comitati di Milano, Torino, Novara, Verbania, Vercelli, Como, Bergamo, Brescia, Mantova, Venezia, Treviso, Vicenza, Padova, Rovigo, Verona, Ferrara, Bologna, Massa Carrara, che sono state formulate nei seguenti punti: 1) sospensione delle procedure parlamentari in merito ai concorsi ordinari in attesa della riforma del sistema scolastico italiano e in particolare delle sue procedure di reclutamento e di abilitazione; 2) procedure abilitanti e di idoneità che consentano l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, basate sul riconoscimento, la valutazione e l'accertamento della professionalità docente acquisita, e sua certificazione per i docenti che hanno, o raggiungeranno, una soglia di anzianità indicativa di almeno 720 giorni (4 anni) di servizio svolto senza demerito, valorizzando i titoli di cui sono in possesso attraverso il meccanismo dei crediti formativi; 3) possibilità per i neolaureati di oggi di poter optare tra la scelta di un periodo di formazione all'università e la procedura della certificazione di professionalità per anzianità di servizio; 4) possibilità di utilizzo dei docenti precari in possesso di abilitazione all'insegnamento, ovvero del personale di ruolo in esubero, di ricollocazione presso altre amministrazioni o in altre funzioni pubbliche; 5) nel caso le nuove procedure abilitanti richiedono percorsi legislativi lunghi e poiché la inattuazione della legge n. 549 del 1995 è oggetto di vertenze giudiziarie, immediata attuazione dei corsi abilitanti, con estensione anche all'idoneità previsti dalla legge n. 549 del 1995 organizzati a livello provinciale, al fine di consentire al personale docente un proficua partecipazione;

se il Ministro interrogato intenda prendere un preciso impegno per il regolare e puntuale pagamento degli emolumenti dovuti dal personale docente e per la trasparenza delle procedure amministrative per la formazione delle graduatorie nella scuola e delle procedure abilitanti;

da quanto tempo, per quanto riguarda i docenti precari della provincia di

Bergamo, non siano stati effettuati i pagamenti degli stipendi a loro dovuti a quali siano i motivi e le precise responsabilità di questo fatto che costituisce una autentica ingiustizia e un arbitrio, che offende il lavoro e determina pesanti incertezze, disparità e illegittime discriminazioni.

(4-05652)

RISPOSTA. — Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto.

In merito alla mancata attivazione dei corsi di abilitazione per il personale docente di ritiene opportuno precisare che questo Ministero si è trovato nell'impossibilità di attivare i corsi abilitanti, già previsti dalla legge 545 del 1995 a favore dei docenti delle scuole materne e secondarie, in quanto, le successive disposizioni normative contenute nell'articolo 3 (comma 5) del decreto-legge n. 323 del 20.6.96 — convertito con modificazioni dalla legge 20.8.1996 n. 425 (recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) hanno fatto venir meno la relativa copertura finanziaria.

Il problema relativo ai docenti precari è, comunque, all'attenzione dell'Amministrazione e potrebbe trovare soluzione nel contesto del disegno di legge n. 932, attualmente all'esame delle assemblee parlamentari, in ordine al quale è in corso un dibattito tra le forze politiche per definire nuove norme di reclutamento del personale della scuola.

Si aggiunge, inoltre, che a decorrere dal prossimo anno scolastico saranno ridefiniti i criteri di programmazione delle assunzioni del personale docente a tempo indeterminato, secondo le disposizioni e con l'osservanza delle procedure previste dall'articolo 1, comma 73, della legge 662 del 23.12.1996 recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Riguardo poi ai ritardi verificatisi agli inizi del corrente anno scolastico nella corresponsione delle spettanze al personale in parola, che non hanno interessato soltanto la provincia di Bergamo, si fa presente che essi sono stati determinati dall'intervenuta mancanza di fondi, riferiti all'anno finanziario 1996 nell'apposito capitolo di bilancio destinato a tale tipo di spesa.

Comunque, al fine di consentire ai capi di istituto di continuare a far fronte alle esigenze connesse all'assunzione di docenti supplenti in data 22.10.1996 è stata assegnata per il tramite dei provveditori agli Studi la somma a saldo delle disponibilità del capitolo 1032 afferenti all'anno 1996.

Detto residuale stanziamento, in linea generale, è risultato sufficiente per le esigenze relative a tutta la metà del mese di ottobre.

È risultato tuttavia un « vuoto finanziario » per il periodo metà ottobre-fine dicembre, cui hanno sopperito le disponibilità di cassa delle istituzioni scolastiche in condizioni di particolari liquidità.

Inoltre, avuto riguardo alle difficoltà operative emerse, i Provveditori agli Studi sono stati invitati a procedere alla ripartizione dell'eventuale quota a suo tempo accantonata per esigenze imprevedute, in relazione a situazioni di emergenza rappresentate dalle singole istituzioni.

Con telegramma dell'11.12.1996 i capi di istituto sono stati invitati, poi, a liquidare entro il 20.12.1996 le spettanze maturate sino al 13.11.1996 al personale interessato mentre il Ministero ha provveduto a distribuire le risorse aggiuntive a quelle assegnate per l'esercizio finanziario 1996 in relazione alle maggiori esigenze finanziarie determinatesi entro il 31.12.1996.

Per quanto riguarda i fondi di competenza dell'anno 1997 (50% dello stanziamento annuale del capitolo 1032 detratte L. 150 milioni assegnati in conto sospeso per il 1996) i medesimi sono effettivamente pervenuti ai Provveditorati ai primi dello scorso mese di febbraio.

È, comunque, attualmente in corso un monitoraggio della situazione al fine di accertare che le misure predisposte abbiano consentito di definire tutte le situazioni pregresse.

Sicuri indizi inducono a ritenere che ciò sia avvenuto nella stragrande maggioranza dei casi.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

URSO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il comportamento tenuto dal prefetto di Crotona in occasione degli eventi calamitosi accaduti in Crotona il 14 ottobre 1996 appare all'interrogante in aperta violazione con i relativi compiti di istituto, essendosi verificati ritardi notevoli sia nell'apprestare soccorsi, sia nell'indagine avviata dalla magistratura;

a quasi tre mesi dall'evento, egli non ha accertato se esistono eventuali responsabilità da parte di alcuno, atteso che nella città di Crotona echeggiano le teorie più disparate;

sembrano emergere responsabilità degli amministratori locali che hanno permesso che venissero costruiti edifici (in località San Giorgio) nell'alveo del fiume Esaro, che hanno trascurato la lesione del pilone del cavalcavia procurate l'8 ottobre 1996, e che hanno fatto sì che detto alveo venisse occupato da materiale di risulta, detriti di varia natura, divenendo, in buona sostanza, una discarica;

è inoltre possibile attribuire le responsabilità dell'evento anche alla carenza e ultroneità dei soccorsi, giunti, a dire dei più, con notevole ritardo, e allo scarso valore attribuito dalla locale prefettura all'evento premonitore dell'8 ottobre 1996. Evento che, come già detto, ha provocato la lesione di un pilone del cavalcavia —:

se, attesa la gravità dei fatti, non ritenga doveroso disporre subito gli opportuni accertamenti e adottare le misure del caso a tutela di primari e inviolabili diritti del cittadino, per fare luce su tale evento, che ha provocato danni irreparabili e la perdita di ben sei vite umane. (4-07546)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione dell'On. Urso, l'Ufficio giudiziario competente comunica che la Procura della Repubblica si è attivata nell'immediatezza dei fatti nell'ambito della propria specifica competenza, in occasione dell'alluvione verificatasi il 14.10.96.*

Oltre agli accertamenti immediati sui cadaveri delle vittime, si è proceduto ad una

ricognizione attenta dei luoghi e alla predisposizione di un'ampia documentazione fotografica lungo tutto il tracciato del fiume; si è proceduto al controllo minuzioso degli invasi a monte che potevano avere alimentato la piena; sono state acquisite le relazioni dei tecnici nominati dal Ministero dei Lavori Pubblici, dalla Provincia, dalla Regione e dal Genio Civile.

Acquisita la predetta documentazione è stata affidata complessa ed articolata consulenza tecnica ad un collegio peritale.

La relazione di perizia, indispensabile al fine di individuare eventuali responsabilità di carattere penale, non è stata ancora depositata, ma è in via di completamento.

Per quanto attiene ai fabbricati posti nella località « S. Giorgio », non soltanto si è demandato ai periti il compito di accertare se la loro presenza abbia in qualche modo modificato il regime del fiume e se comunque la loro esistenza sia pregiudizievole in previsione di future inondazioni, ma è stato aperto separato procedimento penale volto ad accertare eventuali abusi commessi da Enti pubblici nel rilascio delle concessioni o autorizzazioni, potendo ipotizzarsi uno stato di inedificabilità dei suoli, siccome gravati da usi civici.

Anche per tali accertamenti è stata disposta C.T.U. in via di completamento.

Trattandosi dunque di procedimento penale in corso, non è possibile allo stato, nel rispetto del segreto investigativo, fornire ulteriori notizie in merito allo stato delle indagini.

Per quanto riguarda il comportamento tenuto dalla locale Prefettura, questo Ministero non è in possesso di elementi conoscitivi utili per la risposta in quanto sprovvisto di competenze su detto ufficio.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

URSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

secondo l'articolo 34 della Costituzione, la scuola è aperta a tutti e l'istru-

zione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita;

a titolo puramente esemplificativo, si fa presente che il provveditore agli studi di Rieti, in applicazione di un decreto del Ministro della pubblica istruzione ed in attuazione della legge finanziaria per il 1997, ha deciso la soppressione ad Accumoli (Rieti) della locale scuola media;

tale decisione, se realizzata, comporterebbe notevoli disagi anche per il comune di Accumoli, che comprende attualmente diciassette frazioni dislocate in montagna, dagli ottocentocinquanta ai mille metri sul livello del mare;

infatti, il comune di Accumoli non sarebbe più nelle condizioni di effettuare il servizio di trasporto con « scuolabus » nelle dovute condizioni di sicurezza, in quanto per circa sei mesi l'anno le strade da percorrere comportano rischi di viabilità, considerato anche che l'ultima frazione del comune di Accumoli dista trenta chilometri da Amatrice, con il conseguente aggravio di spese —

se non ritengano opportuno intervenire per conoscere quale sia la reale situazione sopra esposta;

se risulti che il provveditore agli studi di Rieti intenda sopprimere la scuola media di Accumoli e, in caso affermativo, se non ritenga necessario riesaminare, alla luce di quanto sopra, l'assoluta necessità di ripristinare in Accumoli l'istituto in questione. (4-08767)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.*

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/98 il Provveditore agli Studi di Rieti ha disposto la soppressione graduale della scuola media di Accumoli, sezione staccata di Amatrice.

Il provvedimento in parola è stato adottato in quanto la scuola suddetta nel corrente anno funziona con la sola 2^a classe per 9 studenti e per il prossimo sarà atti-

vata, esclusivamente, la 3^a classe: per mancanza del numero sufficiente di iscrizioni, infatti, non sarebbe stato possibile istituire una 1^a classe.

Questa amministrazione comprende le riserve espresse dalla SV. Onorevole riguardanti i disagi che i ragazzi dovranno affrontare nel periodo invernale per raggiungere Amatrice distante 12,5 Km, ma la soppressione della scuola in parola si è resa inevitabile in relazione alla situazione generale esistente nella provincia. L'unica alternativa alla soppressione graduale della sezione staccata di Accumoli sarebbe stata infatti quella della sezione di Collalto Sabino posta alla stessa altitudine di Accumoli, ma distante 28 km dalla più vicina scuola media e funzionante comunque nel corrente anno scolastico con 3 classi.

Gli studenti di Accumoli, comunque, compresi tra gli 11 ed i 13 anni, già frequentano la scuola media di Amatrice e la locale sezione staccata del Liceo Scientifico.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

VALPIANA. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

alcune migliaia di cittadini dei comuni di Verona e di San Martino B.A., consorziati coatti del consorzio di bonifica Zerpano/Adige, contestano l'iscrizione nel rispettivo ruolo di contribuenza autorizzato dal ministero delle finanze dipartimento delle entrate — direzione centrale per la riscossione;

la comunicazione di iscrizione, effettuata mediante cartelle esattoriali della banca Cariverona spa, non contiene alcun dato informativo né riferimenti normativi che consentano al cittadino tassato di verificare la legittimità e la congruità del tributo, nonché l'esercizio dell'eventuale ricorso;

il contestato tributo non è classificabile come imposta e/o tassa, secondo i principi di diritto di cui alle sentenze della

Corte di cassazione n. 8057/96 e n. 8060/96, nonché dell'articolo 806 del codice civile;

il consorzio Zag non ha mai adempiuto alle procedure prescritte agli articoli 10, 11 e 16 del regio decreto n. 215 del 1933 —:

se non ritenga di compiere accertamenti e di adottare eventuali e conseguenti misure in ordine alle procedure avviate.

(4-09043)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole ha chiesto di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare in merito alla situazione venutasi a creare a seguito dell'emissione di cartelle di pagamento da parte del consorzio di bonifica di Zerpano/Adige a carico di tutti i proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio di competenza, per il concorso degli stessi nelle spese di esecuzione, di manutenzione e di esercizio delle opere pubbliche di bonifica, nonché delle spese generali di funzionamento.*

Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che i consorzi di bonifica sono soggetti forniti di personalità di diritto pubblico, dotati di autonomo potere impositivo che si avvalgono delle procedure amministrative di riscossione esattoriale ai sensi dell'articolo 21, Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Successive disposizioni, inoltre, hanno trasferito alle regioni « le funzioni esercitate dallo Stato concernenti i consorzi di bonifica e di bonifica montana » (articolo 2, decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11; articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 116).

Da tale quadro normativo emerge, pertanto, che le questioni prospettate dalla S.V. Onorevole non rientrano tra le competenze specifiche di questo Dicastero, in quanto non attributivo di alcun potere di direttiva e di controllo in ordine alla potestà impositiva dei consorzi di che trattasi.

In merito, infatti, alla possibilità che l'Amministrazione finanziaria inviti i consorzi ad emettere cartelle di pagamento solo

a carico di chi effettivamente fruisce dei servizi prestati, provvedendo, nel contempo, ad emettere una normativa chiara in materia, si ricorda che in relazione ai ruoli emessi da enti diversi dall'Erario, l'attività posta in essere dall'Amministrazione finanziaria è limitata all'apposizione del visto di esecutorietà, previo controllo dei profili meramente formali costituiti dalla legittimazione dell'ente ad emettere ruoli e dalla regolarità dell'iter procedurale di formazione dei ruoli medesimi (decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602).

In nessun caso, invece, stante la completa autonomia impositiva degli enti, tale controllo può investire il fondamento della pretesa che potrà costituire oggetto di impugnativa presso i competenti organi giurisdizionali.

Il Ministro delle finanze: Visco.

ZACCHERA. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

era attivo da vari anni, presso la direzione didattica di Verbania I, in alcune locali scuole materne, un servizio di sperimentazione sullo sviluppo del linguaggio e per il recupero dei disturbi del linguaggio per bambini/e di età pre-scolare;

tale attività è stata ora sospesa, si presume per esigenze di carattere economico;

sono peraltro disponibili insegnanti che hanno già presentato istanza anche per eventualmente sostituire come supplenti alcuni insegnanti trasferiti ad altra attività f2 —:

se non ritenga necessario invitare il provveditorato agli studi di Novara-Verbania, Cusio, Ossola affinché possa essere ripresa la predetta sperimentazione;

quali siano stati i giudizi sull'attività svolta negli anni scorsi da questa sperimentazione e quali siano stati i motivi che hanno portato alla soppressione o alla sospensione dell'iniziativa. (4-06422)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.*

Negli scorsi anni scolastici, a decorrere dal 1989/90, questa Amministrazione ha autorizzato il progetto sperimentale « Sviluppo del linguaggio e recupero dei disturbi del linguaggio » presso le scuole materne del 1° circolo di Verbania con il comando di 2 e, in seguito, di 3 insegnanti della scuola materna.

Per il corrente anno scolastico la Direzione Didattica del suddetto Circolo ha chiesto il riconoscimento del carattere di scuola sperimentale ai sensi dell'articolo 278, 5° comma, del decreto-legislativo 297/94; tale riconoscimento non è stato però disposto, né è stata autorizzata la prosecuzione del progetto sperimentale precedente.

In luogo di tale progetto è stata invece autorizzata, dal Ministero, limitatamente all'anno scolastico 1996/1997, l'istituzione e conduzione di un « laboratorio permanente per il riconoscimento dei disturbi del linguaggio e dell'apprendimento ed interventi di correzione degli stessi » presso le scuole elementari e materne sempre del 1° circolo di Verbania, con la previsione dell'utilizzazione di insegnanti del ruolo della scuola materna.

Malgrado ogni migliore disposizione, non è stato possibile reperire tale personale dal contingente provinciale, atteso che tale contingente, fissato dal D. I. n. 173 del 16.4.1996, è risultato numericamente inferiore a quello dell'anno precedente proprio dei 3 posti necessari all'avvio del laboratorio sperimentale.

Per l'a.s. 1996/1997 non è stato possibile pertanto avviare il progetto in parola. Si auspica peraltro che per il prossimo anno si verifichino le condizioni che possano consentire la sua attivazione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

ZACCHERA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che risulta all'interrogante che:

il professor Mauro Bardaglio, noto esponente del Pds di Verbania, ricopre

l'incarico di assessore provinciale della provincia del Verbano-Cusio-Ossola e svolge la professione di insegnante di educazione fisica nelle scuole medie superiori di Verbania;

ne è stato richiesto il rinvio a giudizio ai sensi dell'articolo 479 del codice penale (falso ideologico), con l'aggravante dell'articolo 61, n. 2, nonché dell'articolo 640, comma 2, n. 1 (truffa aggravata ai danni dello Stato), con l'aggravante di cui all'articolo 81 del codice penale;

da parte del Gip di Verbania è stato sollevato della seconda imputazione, ma contro questa decisione avrebbe già proposto ricorso il pubblico ministero;

il processo verrà comunque tenuto nel prossimo mese di aprile 1997;

si apprende che il provveditore agli studi di Novara (competente ancora anche per la nuova provincia del Verbano-Cusio-Ossola) lo ha nominato coordinatore provinciale per l'educazione fisica e l'attività sportiva scolastica, anche perché sarebbe stato l'unico professore di ruolo di educazione fisica ad aver presentato domanda —

quali siano i metodi utilizzati nel caso di specie per rendere pubblico il posto in concorso, affinché tutti i potenziali interessati ne avessero potuto prendere visione;

se non si ritenga che, prima di affidare al professor Bardaglio tale incarico, si sarebbe dovuto perlomeno attendere l'esito del processo a suo carico, visto che è accusato di aver fraudolentemente falsificato i registri delle presenze a scuola, mentre era invece assente a svolgere altre attività;

come possa un assessore provinciale avere contemporaneo incarico di questo livello e come possa ad esso dedicare il tempo necessario, anche se il professor Bardaglio verrà ora sollevato dall'obbligo della presenza a scuola, e quale sia, con precisione, il massimo tempo concedibile ad un pubblico amministratore per l'esple-

tamento del mandato di assessore provinciale in rapporto alla sua attività di insegnante. (4-06426)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in merito alla nomina dell'Assessore provinciale Prof. Mauro BARDAGLIO, docente di educazione fisica presso le scuole secondarie superiori di Verbania, quale coordinatore di Educazione Fisica e Sportiva presso il Provveditorato agli Studi di Verbania-Cusio Ossola e si comunica quanto segue.*

Premesso che la disponibilità del posto di coordinatore di Educazione Fisica era stata resa nota tramite pubblicazione all'albo del provveditorato di Novara in data 25.10.1996, il prof. Bardaglio è stato nomi-

nato sul posto predetto, essendo l'unico aspirante a tale carica, con decreto del suddetto Provveditore del 13.12.1996 prot. n. 1756 e non sussistono, allo stato attuale, condizioni per l'interdizione dell'interessato dai pubblici servizi.

Si ricorda, infine, che aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali sono regolati dalla legge n. 816 del 27.12.1985 e, nel particolare, devono essere richiesti e concessi secondo le modalità fissate dall'articolo 45 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto scuola per il quadriennio 1994/1997.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.